



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista/Quaderno n° 12
Fascicolo speciale monografico

A cura di

Roberto PINARDI

**«Sui profili processuali della sentenza
n. 135 del 2024»**

*Seminario tenutosi l'8 novembre 2024 –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*



La Rivista / Quaderno n° 12
Fascicolo speciale monografico

A cura di

Roberto PINARDI

**Sui profili processuali della sentenza
n. 135 del 2024**

*Atti del Seminario tenutosi l'8 novembre 2024 presso l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia*

Contributi di:

A. Fonzi, B. Liberali, N. Panigada, R. Pinardi, F. Politi

Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2026/1 de «La Rivista Gruppo di Pisa»

Atti del seminario dal titolo “Sui profili processuali della sentenza n. 135 del 2024” tenutosi l’8 novembre 2024 – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Finito di comporre nel mese di settembre 2026.

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste di Classe A per l’Area 12 - Scienze giuridiche (con delibera del 21 dicembre 2023).

ISSN: 2039-8026.

Per il triennio 2026-2028

Direttore responsabile: Emanuele Rossi (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*).

Coordinatore della Rivista: Giuseppe Arconzo (*Università degli Studi di Milano*).

Vice-coordinatori della Rivista: Nicola Canzian (*Università degli Studi di Milano-Bicocca*); Virgilia Fogliame (*Università degli Studi di Napoli Federico II*).

Comitato di Direzione: Giuseppe Arconzo (*Università degli Studi di Milano*), Nicola Canzian (*Università degli Studi di Milano-Bicocca*), Elisa Cavasino (*Università degli Studi di Palermo*), Virgilia Fogliame (*Università degli Studi di Napoli Federico II*), Eleonora Rinaldi (*Sapienza Università di Roma*), Emanuele Rossi (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*); Marcello Salerno (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*).

Comitato di Redazione

Coordinatore del Comitato di Redazione: Antonello Lo Calzo (*Università di Pisa*)

SEZIONE SAGGI E RELAZIONI: Virgilia Fogliame – Coordinatrice (*Università degli Studi di Napoli Federico II*); Stefania Cecchini (*Università degli Studi di Cagliari*), Andrea Chiappetta (*Università Mercatorum*), Carlo Alberto Ciaralli (*Università degli Studi «Gabriele d’Annunzio» Chieti-Pescara*), Ilaria De Cesare (*Università degli Studi e-Campus*), Carla Di Martino (*Università degli Studi di Palermo*), Alessandro Francescangeli (*Università degli Studi di Firenze*), Giammaria Gotti (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*), Matteo Greco (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*), Fabrizio Iannetti (*Sapienza Università di Roma*), Ferdinando La Placa (*University of Turku*), Luca Marianтони (*Sapienza Università di Roma*), Elisa Pignanelli (*Università degli Studi di Milano*), Micol Pignataro (*Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*), Giulio Santini (*Consigliere Parlamentare*), Beatrice Sboro (*Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*), Giuseppe Verrigno (*Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»*).

SEZIONE RECENSIONI: Nicola Canzian – Coordinatore (*Università degli Studi di Milano-Bicocca*); Nicola D’Anza (*Università di Pisa*), Lorenzo De Carlo (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*), Maria Galbusera (*Università degli Studi di Milano-Bicocca*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*), Niccolò Panigada (*Università degli Studi di Milano*), Marco Rhao (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*), Federico Vivaldelli (*Università degli Studi di Milano-Bicocca*).

SEZIONE FORUM: Antonello Lo Calzo – Coordinatore (*Università di Pisa*); Giulia Battaglia (*Università di Pisa*), Bruno Brancati (*Università di Pisa*), Piermassimo Chirulli (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*), Emanuele Cocchiara (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*), Cristina Luzzi (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*), Aldo Navarra Silverii (*Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa*), Leonardo Pace (*Università degli Studi «Roma Tre»*), Gaia Patarini (*Università degli Studi di Milano*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



RIVISTA DEL GRUPPO DI PISA - INDICE DEL QUADERNO N° 12

Introduzione

Roberto PINARDI, <i>Sui profili processuali della sent. n. 135 del 2024. Introduzione al Seminario</i>	1
--	---

Relazioni

Alessia FONZI, <i>Un rinnovato interesse per il giudicato costituzionale. Spunti di riflessione a partire dalle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 della Corte costituzionale</i>	7
Fabrizio POLITI, <i>Una pronuncia di conferma (e di difesa) della “logica della soluzione” adottata nella sentenza n. 242 del 2019. Riflessioni sulla sentenza n. 135 del 2024</i>	31
Benedetta LIBERALI, <i>Nuovi sviluppi nella (ri)perimetrazione del “contraddittorio costituzionale”?</i>	49

Interventi

Nicolò PANIGADA, <i>Sul concetto di rilevanza in astratto e in concreto nella sentenza n. 135 del 2024</i>	71
Roberto PINARDI, <i>Il nodo del rispetto del giudicato costituzionale: un'opinione concorrente</i>	85
Informazioni sul Curatore e sugli Autori e Autrici	93



«SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 8 NOVEMBRE 2024

SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENT. N. 135 DEL 2024.
INTRODUZIONE AL SEMINARIO

ROBERTO PINARDI*

Nell'introdurre il nostro Incontro di studi mi piace, innanzitutto, rilevare come lo stesso rivesta un significato particolare – che va oltre, cioè, quello strettamente scientifico consistente nell'analisi del tema che formerà oggetto degli interventi che seguiranno – perché rappresenta il primo Seminario che viene organizzato dall'Osservatorio sulla giustizia costituzionale italiana che abbiamo di recente costituito mettendo insieme le energie e le esperienze di vari studiosi che si occupano della materia *de qua* appartenenti agli atenei di Modena e Reggio Emilia, L'Aquila e Milano statale.

Oggi, più in particolare, discuteremo dei profili processuali che caratterizzano la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2024, in tema di fine vita. Sentenza con la quale la Consulta ha rigettato una questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze¹ che dubitava della legittimità costituzionale dell'art.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

¹ Per una ricostruzione puntuale del caso che ha dato origine al pronunciamento della Consulta v. C.D. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale*, in *Consulta OnLine*, 2/2024, 693 ss. A commento dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato la questione decisa dalla Corte cfr. inoltre F. PIERGENTILI, A. RUGGERI, F. VARI, *Verso la "liberalizzazione" del suicidio assistito? (Note critiche ad una questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze)*, in *Diritti fondamentali*, 1/2024, 219 ss.; A. MASSARO, L. GROSSI, *La progressiva "destrutturazione giurisprudenziale" del suicidio medicalmente assistito: una nuova questione di legittimità costituzionale sull'art. 580 c.p.*, in *Sistema penale*, 3/2024, 5 ss.; e M. ESPOSITO, *"Morte a credito": riflessioni critiche sul c.d. diritto al suicidio assistito*, in *Federalismi.it*, 14/2024, 76 ss.

580 c. p., così «come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019» della stessa Corte², nella parte in cui quest'ultima pronuncia aveva subordinato la *non* punibilità di chi agevola il suicidio altrui alla specifica condizione che l'aiuto sia prestato ad una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale»³.

Se ricordate, quando abbiamo individuato, a fine maggio, questo tema per il nostro Incontro autunnale, non eravamo ancora a conoscenza dell'esito del giudizio della Corte né tanto meno delle argomentazioni che sarebbero state addotte dall'organo di giustizia costituzionale a supporto della propria scelta dispositiva. Di modo che, in buona sostanza, ci siamo affidati, allora, ad un'unica certezza: e cioè che la futura pronuncia del giudice delle leggi avrebbe presentato, quanto meno, un profilo processuale di sicuro interesse, dato che, già all'epoca, si era a conoscenza del fatto che il Collegio aveva ammesso l'intervento in giudizio di due persone che non erano parti del giudizio principale.

Devo dire, *a posteriori*, che, dopo aver riletto, nei giorni scorsi, la sentenza in parola, ne ho ricavato la netta impressione che la nostra scelta di allora si sia rivelata particolarmente fortunata⁴. Perché dalla motivazione sviluppata dalla Corte emergono, a

² Con la quale, com'è risaputo, il giudice delle leggi ha enucleato quattro condizioni allo scopo di escludere la punibilità di chi «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio». Ossia: la necessità che la persona che manifesta l'intenzione suicidaria sia «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale» e sia «affetta da una patologia irreversibile», la quale sia «fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma» risulti, nonostante ciò, «pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La Consulta, inoltre, sempre nel dispositivo della sentenza del 2019, ha stabilito che l'esistenza delle condizioni testé menzionate nonché «le modalità di esecuzione» del suicidio assistito debbano essere «verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

³ Per un commento nel merito alla sent. n. 135 cit. v. ad esempio P. VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il "fine vita" in Italia dopo la sentenza n. 135 del 2024*, in *Biolaw Journal*, 3/2024, spec. 246 ss. ed Autori *ivi* richiamati; cui adde, tra gli altri, A. RUGGERI, *La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita (a prima lettura di Corte cost. n. 135 del 2024)*, in *Consulta OnLine*, 2/2024, 931 ss.; A. R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l'ontologia della realtà (giuridica)*, *ivi*, 1075 ss.; A. CANDIDO, *Il "fine vita" tra Stato e Regioni*, *ivi*, n. 3 del 2024, 989 ss.; A.A. RAUTI, *La (sostenibile?) leggerezza dell'essere. Dialogo con il legislatore e "debolezza" nel giudizio di costituzionalità*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2024, 123 ss.; PUGIOTTO, *Caso Cappato-bis: l'altra faccia della sent. n. 135/2024*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2024, 898 ss.; B. LIBERALI, *Ancora sul fine vita. Commento a Corte costituzionale n. 135/2024. Legislatore, giudici comuni, e Corte costituzionale fra libertà di lasciarsi morire, diritto a non vivere in determinate condizioni e diritto all'aiuto al suicidio*, in *Giustizia insieme*, 12 novembre 2024, 1 ss.; F. PARUZZO, *Diritto alla vita e diritto sulla vita. Tra Corte e legislatore*, in M. RUOTOLO (a cura di), *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, 182 ss.; e O. SPATARO, *Lo statuto giuridico del fine vita tra giurisprudenza costituzionale e legislazione regionale*, in *Diritti fondamentali*, 1/2025, spec. 248 ss. Sotto questo profilo, inoltre, ricordo che le conclusioni cui è giunta la Corte nella sent. n. 135 del 2024 sono state in seguito «integralmente» confermate (cfr. p. 6 in diritto) dalla sent. n. 66 del 2025 (su cui v. almeno A. R. VITALE, *La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita alla luce della sentenza n. 66 del 2025 come problema biogiuridico*, in *Consulta OnLine*, 2/2025, 761 ss.; M. FASAN, *Una disciplina in cerca d'autore. Le scelte di fine vita nel dialogo tra Corte costituzionale e Legislatore (nota a Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 2025)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 5/2025, 134 ss.; M. E. BUCALO - L. CRAXÌ, *La Corte costituzionale si ferma: riflessioni su requisiti sostanziali, garanzie procedurali e centralità delle tutele a partire dalla sentenza n. 66 del 2025*, in *BioLaw Journal*, 4/2025, 343 ss.; e M. PANEBIANCO, *Il séguito della giurisprudenza costituzionale sul fine vita: considerazioni a partire dalla sentenza della Corte costituzionale del 26 marzo 2025, n. 66*, in *Nomos*, 3/2025, 1 ss.).

⁴ Di «una decisione di notevole rilievo» anche «per i profili processuali che essa affronta» parla ad esempio, a proposito della sent. n. 135 del 2024, anche P. VERONESI, *A primissima*, cit., 240.

mio avviso, ben quattro profili di natura processuale – ovviamente di vario rilievo e quindi interesse – che vorrei qui evidenziare, seguendo l'ordine di apparizione all'interno delle argomentazioni sviluppate dalla Consulta, a mo' di introduzione ai nostri lavori.

Primo: il tema della rilevanza della questione *sub iudice*, cui la Corte dedica alcune riflessioni che si leggono nei punti 3.1. e 4 della motivazione in diritto. Con queste riflessioni, più precisamente, la il giudice delle leggi, per un verso, respinge un'eccezione di inammissibilità che era stata prospettata dall'Avvocatura dello Stato facendo leva sull'argomentazione principale secondo cui «l'accoglimento delle odierne questioni sarebbe in grado di incidere, comunque sia, quantomeno sull'*iter* motivazionale della decisione che il rimettente è chiamato ad assumere»⁵; per l'altro, rifiuta di occuparsi del problema dell'irrelevanza delle doglianze esaminate in ragione dell'asserita incompetenza del giudice *a quo*, respingendo, in tal modo, una richiesta avanzata da alcuni *amici curiae*⁶. Questa tematica verrà analizzata da Niccolò Panigada nel suo Intervento programmato.

Secondo: la problematica, logicamente preliminare, del rispetto del giudicato costituzionale, dato che il giudice rimettente – come evidenzia la Corte nel punto 3.2. del *Considerato in diritto* – sottoponeva, nella fattispecie, «a scrutinio, non una disposizione di legge, ma il contenuto di una pronuncia di questa Corte: il che farebbe sì», per lo meno in ipotesi, «che le questioni si traducano in un gravame contro la sentenza n. 242 del 2019» in palese contrasto con l'art. 137, comma 3, Cost.⁷. Su questa complessa tematica, che viene trattata da Alessia Fonzi nella sua relazione e a cui anche Fabrizio Politi non manca di riservare alcune riflessioni, mi riservo, tempo permettendo, di svolgere qualche breve considerazione nel corso del dibattito che chiuderà il nostro Incontro.

Terzo: le questioni attinenti alla tecnica decisionale che viene utilizzata dal giudice delle leggi (su cui si vedano ancora, per alcune osservazioni, i contributi di Fabrizio Politi e di Alessia Fonzi), profilo certamente stimolante sotto più di un profilo.

Innanzitutto, perché la Corte non si limita a respingere le doglianze avanzate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ma dialoga, a più riprese, non soltanto con il legislatore – ed è la terza volta, di recente, in materia, dopo le celebri pronunce nn. 207 del 2018 e 242 del 2019 – ma anche con il Servizio sanitario nazionale (e qui si tratta di un inedito): la Corte, infatti, rivolge a detto Servizio un accorato appello ad attuare «in maniera concreta e puntuale» i «principi fissati» nelle due precedenti decisioni Cappato⁸. Mi pare interessante, al riguardo, segnalare come quest'ultimo modo di argomentare della Corte presenti significative analogie con quanto si legge nella sent.

⁵ Riecheggia, qui, la nota giurisprudenza costituzionale in tema di norme penali di favore, ad iniziare dalla famosa sent. n. 148 del 1983, che non viene, peraltro, espressamente richiamata, dalla Corte, nell'odierna pronuncia. Identica eccezione di inammissibilità è stata in seguito dichiarata infondata con la sent. n. 66 del 2025 (punto 3.1 in diritto).

⁶ E cioè, più precisamente, dal Centro studi Rosario Livatino e dall'Unione per la promozione sociale - ODV.

⁷ Il quale dispone – è appena il caso di ricordarlo – che: «Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».

⁸ Per un ulteriore auspicio a «che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019» cfr., in seguito, la sent. n. 66 del 2025, punto 8 in diritto.

n. 10 del 2024, in tema di libera espressione dell'affettività delle persone detenute, laddove la stessa esorta (non tanto gli organi legislativi, quanto piuttosto) l'amministrazione penitenziaria a svolgere un'azione di «ordinata attuazione dell'odierna decisione», predisponendo «all'interno degli istituti penitenziari [...] appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata»⁹. In entrambi i casi, infatti, la Consulta, probabilmente esasperata dalla «tradizionale, e mai sufficientemente deprecata, inerzia del legislatore»¹⁰ nel dar seguito alle proprie pronunce, si rivolge direttamente ad un settore della pubblica amministrazione – saltando, se così si può dire, il decisore politico – nella speranza di ottenere, in qualche misura, un risultato migliore (è cioè, in ultima analisi, quanto meno un minimo di attenzione).

La Corte, inoltre, sempre sotto il profilo della tecnica decisionale che viene utilizzata nella fattispecie, adotta un dispositivo di rigetto che si basa su una lettura estensiva del requisito – da lei stessa introdotto con la sentenza (audacemente additiva)¹¹ n. 242 del 2019 – del «trattamento di sostegno vitale». Comprendendovi, infatti, oltre al «l'idratazione, l'alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione», anche altri trattamenti sanitari praticati sul corpo del paziente quali «l'evacuazione manuale dell'intestino [...], l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali»¹². Di modo che, se considerata nel suo complesso, mi pare si possa parlare della sentenza che è oggetto delle nostre riflessioni come di un'originale pronuncia:

a) di infondatezza, sì, ma interpretativa;

b) «mascherata», «nascosta» od «occulta» – a seconda delle diverse definizioni coniate dalla dottrina¹³ – in quanto la Corte non utilizza, nel dispositivo, la classica formula «nei sensi di cui in motivazione»;

⁹ Così, infatti, Corte costituzionale, sent. n. 10 del 2024, punto 9 del *Considerato in diritto*. Su questo aspetto della pronuncia *de qua* cfr., tra le altre, le riflessioni svolte da A. RUGGERI, *Finalmente riconosciuto il diritto alla libera espressione dell'affettività dei detenuti (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2024)*, in *Consulta OnLine*, 1/2024, 164-165; S. TALINI, *L'intimità quale diritto inviolabile "anche" negli istituti penitenziari. Considerazioni a margine della sent. n. 10/2024*, in *Quaderni costituzionali*, 2024, 182-183; I. GIUGNI, *Affettività in carcere. Note in attesa dell'attuazione di Corte cost., sentenza n. 10 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 4/2024, spec. 296 ss.; e V. CIACCIO, *L'affettività dei detenuti tra inerzia del legislatore e attivismo della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it.*, 16/2024, 32-37.

¹⁰ Per utilizzare parole di F. MODUGNO, *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1978, I, 1239, pronunciate, peraltro, ormai molte decadi orsono. Il problema è assai noto: per dati recenti, al riguardo, cfr. R. NEVOLA - C. GIULIA, *Il dialogo con il legislatore nella giurisprudenza costituzionale del quinquennio 2018-2022*, in AA.VV., *Corte costituzionale e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione. Atti del Seminario di studi svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 13 gennaio 2023*, Milano, 2024, spec. 277 ss.

¹¹ Per un'analisi dello schema decisionale cui ha fatto ricorso la Consulta in quella occasione mi sia permesso rinviare a R. PINARDI, *Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi*, in *Consulta OnLine*, 24 aprile 2020, spec. 25-33 ed agli Autori ivi richiamati.

¹² In termini Corte costituzionale, sent. n. 135 del 2024, punto 8 della motivazione in diritto.

¹³ Per la prima v. F. DAL CANTO, E. ROSSI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino, 2005, 253; per la seconda A. CELOTTO, *Il (pericoloso) consolidarsi delle «ordinanze interpretative»*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, 1463; e per la terza G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano,

e soprattutto c) “autentica”¹⁴, giacché per la prima volta, a quanto mi è dato conoscere, la Corte non basa la propria decisione su una particolare lettura di una determinata disciplina così come adottata (o successivamente modificata) dal legislatore, quanto piuttosto su una specifica esegesi di un testo da lei stessa immesso nell’ordinamento normativo mediante l’adozione di una pronuncia di carattere manipolativo. Il che, si noti, non rappresenta una mera curiosità di ordine formale, giacché, da un lato, come è stato acutamente posto in rilievo¹⁵, «in questo modo» il «processo di transizione della Corte dal “legislatore negativo” di Kelseniana memoria, ancora visibile sul “fragile” sfondo dell’art. 28 della l. n. 352 del 1953, a un “legislatore positivo”, che effettua scelte discrezionali per il raggiungimento di finalità politiche, raggiunge [...] uno dei suoi picchi più chiari e riconoscibili»; dall’altro, evidenti ragioni di logica giuridica impongono di ritenere che provvedimenti interpretativi – siano essi di disposizioni legislative o di arresti giurisprudenziali – non esplicano effetti propri, ma si limitano a chiarire la portata di atti precedenti cui fanno riferimento, con la conseguenza che, nel caso di specie, si può ipotizzare che l’allargamento dell’area di non punibilità del reato di aiuto al suicidio che la Corte effettua con la sent. n. 135 del 2024 risulti operante anche *pro praeterito*, e cioè, più precisamente, dal giorno successivo alla pubblicazione della sent. n. 242 del 2019 *ex art.* 136, comma 1, Cost.

Quarto: infine, come già accennavo in precedenza, suscita senz’altro l’interesse del lettore anche la specifica decisione che è stata assunta dalla Consulta¹⁶ – e che è stata definita, non a caso¹⁷, come «l’ingrediente procedurale più evidentemente innovativo ospitato tra le righe della sent. n. 135/2024» – di ammettere l’intervento in giudizio di due persone nonostante le stesse non fossero parti del giudizio principale né avessero diritto ad intervenire di fronte all’organo di giustizia costituzionale in quanto titolari¹⁸ di «un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto» sostanziale che era dedotto nel giudizio *a quo*. Intervento che ha inciso, tra l’altro – se ben si considera – sullo stesso contenuto della pronuncia adottata dal giudice delle leggi, se è vero che gli esempi di «trattamenti di sostegno vitale» che sono stati evidenziati dalla Corte come ricompresi tra quelli che giustificano la non punibilità del reato di cui all’art. 580 c.p., oltre all’idratazione, all’alimentazione o alla ventilazione artificiali (*id est*, come già ricordato, «l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali») sono stati portati all’attenzione dei

2006, 224. Per alcuni rilievi critici concernenti la tipologia decisionale in oggetto cfr., per tutti, L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, 3687 ss.

¹⁴ Cfr., nel medesimo senso, P. VERONESI, *A prmissima*, cit., 252. Avverto, peraltro, che utilizzo l’aggettivo in parola in senso meramente descrittivo, dato che la Corte costituzionale non è titolare di un potere di interpretazione autentica, in senso proprio, dei propri precedenti, ossia di un potere di interpretazione giuridicamente vincolante (cfr. tra gli altri, sul tema, A. PUGIOTTO, *Quando la Corte sembra interpretare autenticamente sé stessa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, 1881 ss.; nonché ID., *Caso Cappato-bis: l’altra faccia della sent. n. 135/2024*, in *Quaderni costituzionali*, 2025, 899).

¹⁵ Da A. MASSARO, L. GROSSI, *La progressiva*, cit., 8.

¹⁶ E cui la stessa dedica, più precisamente, un’ordinanza che è allegata alla sent. n. 135.

¹⁷ Da P. VERONESI, *A prmissima*, cit., 244.

¹⁸ Per riprendere la formula utilizzata dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

giudici della Consulta, durante lo svolgimento dell'udienza pubblica, proprio da L.S. ed M.O., ammesse in via del tutto eccezionale¹⁹ al cospetto del Collegio. Di questa tematica ci parlerà, nella sua relazione, Benedetta Liberali.

E con questo cedo senz'altro la parola alla Dott.ssa Fonzi, augurando a tutti i presenti un'ottima prosecuzione dei nostri lavori.

¹⁹ E cioè sulla base dell'argomentazione principale secondo cui, in disparte la «questione se sia possibile per le intervenienti eccepire in altra sede giudiziaria l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., non possono non tenersi presenti le argomentazioni della difesa delle stesse, secondo cui l'evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni» (così l'ordinanza allegata alla sent. n. 135 del 2024). In seguito, in senso solo parzialmente analogo, ricordo: *a*) l'ordinanza allegata alla sent. n. 66 del 2025, con cui la Consulta ha ugualmente ammesso in giudizio gli interventi di quattro richiedenti, ma facendo leva, essenzialmente, sulla diversa motivazione secondo cui «la peculiare posizione degli intervenienti trova in questo giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere» (v. inoltre, nel medesimo senso, l'ordinanza allegata alla sent. n. 132 dello stesso anno); *b*) l'ord. n. 85 del 2025 laddove si legge l'affermazione di carattere generale secondo cui la possibilità di intervenire da parte di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo* o da chi sia titolare di un interesse immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio va riconosciuta anche «nel caso di questioni che “coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno ad essa” (sent. n. 66 del 2025 e relativa ordinanza allegata, nonché in precedenza sent. n. 135 del 2024 e relativa ordinanza allegata)».



«SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 8 NOVEMBRE 2024

UN RINNOVATO INTERESSE PER IL GIUDICATO COSTITUZIONALE. SPUNTI
DI RIFLESSIONE A PARTIRE DALLE SENTENZE N. 135 DEL 2024 E N. 66 DEL
2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE*

ALESSIA FONZI**

SOMMARIO: 1. Le ragioni del rinnovato interesse per il tema del giudicato costituzionale. – 2. L'eccezione del giudicato costituzionale nella sentenza n. 135 del 2024. – 3. L'istituto del giudicato costituzionale: profili di ammissibilità. – 4. Il vincolo del giudicato nelle sentenze di accoglimento manipolative o additive. – 4.1. La sentenza n. 242 del 2019 e la norma di risulta. – 4.2. Il vincolo del giudicato nelle sentenze manipolative. Esiste davvero? – 4.3. Alcuni esempi recenti di modifica della norma di risulta. – 5. La specialità della sentenza n. 135 del 2024. Il ruolo del legislatore nelle decisioni della Corte costituzionale sul fine vita.

1. Le ragioni del rinnovato interesse per il tema del giudicato costituzionale

Alcune pronunce della Corte costituzionale (da ultimo le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025) hanno affrontato la complessa e delicata questione etico-giuridica dell'aiuto al suicidio, con specifico riguardo alle condizioni di non punibilità previste dall'art. 580 c.p., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019¹.

* Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

** Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi dell'Aquila.

¹ Sulla quale in dottrina si vedano A. APOSTOLI, *Principi costituzionali e scelte di fine vita*, in *BioLaw Journal*, 2021; G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2023; G. BATTISTELLA, *La nuova tecnica decisoria sul "caso Cappato" tra diritto processuale e sostanziale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2020; ID., *Il diritto all'assistenza medica a morire tra l'intervento "costituzionalmente obbligato" del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento. Spunti di riflessione sul seguito legislativo*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2020; F. BERTOLINI, *Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure, diritto di morire*, in *Rivista AIC*, 2019; G. CAMPANELLI, *La Corte costituzionale riconosce la tutela della dignità nella scelta di morire e 'sospende'*

I profili di rilievo di queste decisioni investono una pluralità di questioni, che riguardano non solo gli aspetti sostanziali della materia, ma anche quelli di ordine procedurale. Tra questi ultimi, merita particolare attenzione – per le implicazioni teoriche e sistematiche che ne derivano – il tema del giudicato costituzionale, sul quale ci si intende soffermare in questa sede.

Nella sentenza n. 135 del 2024, infatti, il giudice rimettente ha sollecitato un nuovo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella versione risultante dalla sentenza n. 242 del 2019, nella parte in cui la non punibilità di colui che agevola l'altrui suicidio è subordinata alla condizione che la persona assistita sia mantenuta in vita mediante trattamenti di sostegno vitale. Nella, di poco successiva, sentenza n. 66 del 2025, il giudice *a quo* solleva una ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., "nella parte in cui contempla la punibilità della condotta di chi presta aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, la quale abbia manifestato una volontà libera e consapevole di porre fine alla propria esistenza".

In entrambe le fattispecie i giudici rimettenti sollecitano dunque la Corte costituzionale a espungere, dal quadro normativo risultante dalla sentenza n. 242 del 2019, il requisito relativo al trattamento di sostegno vitale, il che implicherebbe una revisione implicita o comunque una forma di superamento della precedente decisione della Corte stessa.

Tale circostanza riapre il dibattito sul giudicato costituzionale, ponendo in rilievo interrogativi circa l'attualità e la tenuta sistematica dell'istituto, soprattutto in riferimento alle sentenze a contenuto manipolativo. La questione si inserisce nel più ampio contesto della perdurante inerzia del legislatore nell'adottare una disciplina organica in materia di

la discrezionalità del legislatore, in *Quaderni costituzionali*, 2020; O. CARAMASCHI, *La Corte costituzionale apre al diritto all'assistenza nel morire in attesa dell'intervento del legislatore (a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2020; P. CARETTI, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita"*, in *osservatoriosullefonti.it*, 2020; A. CARIOLA, *Come nasce un diritto*, in *Diritti fondamentali*, 2023, 607; G. D'ALESSANDRO, *Su taluni profili problematici della sentenza n. 242/2019 sul caso "Cappato - Antonioni"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, 3011; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali e dilemmi etici*, in *Osservatorio AIC*, 2020; E. FURNO, *Il "caso Cappato" ovvero dell'attivismo giudiziale*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2020; B. LIBERALI, *L'aiuto al suicidio "a una svolta", fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?*, in *Diritti comparati*, 2020; A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull'aiuto al suicidio e il "perdurare dell'inerzia legislativa"*, in *Diritti fondamentali*, 2020; A. MORRONE, *Il caso e la sua legge. Note sulla vicenda Cappato/Dj Fabo*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 244; A. PATANÈ, *Sentenza Cappato-Antonioni e diritto alla vita: un "testamento costituzionale" al legislatore che non ha ancora trovato un esecutore*, in *Federalismi.it*, 2020; F. PATERNITI, *La Corte "pedagogista" di un legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2020; F. POLITI, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle "rime obbligate"? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *Diritti fondamentali*, 2020; A. RUGGERI, *Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita (prime notazioni)*, in *Consulta OnLine*, 2022; G. SERGES, *Le due notevoli "prime volte" della sentenza Cappato (con qualche riflessione critica sulla tecnica decisoria adottata)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019; G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questionegiustizia.it*, 2020.

fine vita, mettendo così in luce le tensioni tra il ruolo supplente della giurisprudenza costituzionale e la discrezionalità politica propria del Parlamento.

In questa prospettiva, appare opportuno ricostruire, sia pur sinteticamente, il percorso logico-argomentativo che ha condotto la Corte alla adozione della pronuncia n. 242 del 2019, al fine di verificare se – ed eventualmente in quali termini – sia configurabile un vincolo derivante dal giudicato costituzionale rispetto a una norma di risulta, che riguarda le cause di non punibilità introdotte dalla suddetta sentenza nell’ambito dell’art. 580 c.p. L’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia offre l’occasione per una rinnovata riflessione sulla portata e sul significato dell’istituto del giudicato costituzionale nell’ordinamento vigente, mettendone in luce la natura flessibile e dinamica, in particolare con riferimento alle pronunce manipolative.

2. L’eccezione del giudicato costituzionale nella sentenza n. 135 del 2024

La sentenza n. 135 del 2024 della Corte costituzionale², che certamente si pone all’attenzione dell’interprete per il profilo sostanziale del tema del fine vita, richiama anche, *incidenter tantum*, il più ampio tema dell’ammissibilità del giudicato costituzionale, con particolare riferimento alle sentenze manipolative ed additive.

La sentenza n. 135 del 2024, infatti, si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla fondamentale pronuncia n. 242 del 2019, giacché affronta la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 580 c.p., così come risultante dalla medesima sentenza n. 242. In particolare, il giudice *a quo* ha posto in discussione la legittimità della disposizione nella parte in cui subordina la non punibilità dell’aiuto al suicidio al requisito che il destinatario dell’aiuto sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. In tal modo, il *thema decidendum* risulta circoscritto alla possibilità di un’integrazione — o revisione — delle condizioni già delineate dalla Corte nella sentenza n. 242, con specifico riguardo alla configurazione della cosiddetta norma di risulta.

² Sulla sentenza si vedano in dottrina B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita. Commento a Corte Costituzionale n. 135/2024. Legislatore, giudici comuni e Corte costituzionale fra libertà di lasciarsi morire, diritto a non vivere in determinate condizioni e diritto all’aiuto al suicidio*, in *Giustizia insieme*, 2024, num. 11; S. MANGIAMELI, *Diritto alla vita e suicidio assistito: esiste un bilanciamento accettabile?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024; A. PUGIOTTO, *Caso Cappato-bis: l’altra faccia della sent. n. 135/2024*, in *Quaderni costituzionali*, 2024; A. RAUTI, *La (sostenibile?) leggerezza dell’essere. Dialogo con il Legislatore e “debolezza” nel giudizio di costituzionalità*, in *gruppodipisa.it*, 2024; A. RIDOLFI, *Il fine vita tra giurisprudenza costituzionale e perdurante inerzia del legislatore*, in *Nomos*, 2024; A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita*, in *Consulta OnLine*, 2024; P. SCARLATTI, *Dignità del malato e vulnerabilità: elementi di discontinuità nella giurisprudenza costituzionale sul fine vita*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024; G. STEGHER, *Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita*, in *Nomos*, 2024; C. TRIPODINA, *Suicidio medicalmente assistito: essere, o non essere, tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale? Questo il dilemma*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024; F. VIVALDELLI, *«Questa Corte intende qui integralmente confermare»*. Note a margine di Corte costituzionale n. 135/2024 in tema di trattamenti di sostegno vitale e aiuto al suicidio, in *Corti supreme e salute*, 2024.

La Corte ha risolto la questione con una sentenza interpretativa di rigetto, chiarendo³ che la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” deve essere intesa in modo coerente con la *ratio* delle precedenti pronunce (ordinanza n. 207 del 2018 e sentenza n. 242 del 2019). In tal senso, la Corte afferma un principio interpretativo, destinato a orientare tanto le strutture sanitarie quanto i giudici comuni, escludendo applicazioni restrittive o arbitrarie del requisito in questione.

Il principio interpretativo elaborato dalla Corte si configura, dunque, come esito di un percorso argomentativo volto a confermare l’impostazione già accolta nelle precedenti decisioni in materia, sicché la sentenza n. 135 si presenta quale pronuncia interpretativa *sui generis*, in quanto volta a operare una sorta di “interpretazione autentica” del contenuto delle pregresse statuizioni, ribadendone gli approdi ermeneutici.

Il medesimo schema argomentativo si rinviene anche nella successiva sentenza n. 66 del 2025, ove la Corte, nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.—nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale—richiama espressamente⁴ l’interpretazione già fornita con la sentenza n. 135, confermandola integralmente⁵.

Sul piano teorico, la questione sollevata nel giudizio definito dalla sentenza n. 135 si presta a riattivare il dibattito sulla configurabilità del giudicato costituzionale rispetto ad una norma di risulta. L’Avvocatura generale dello Stato, infatti, ha eccepito l’inammissibilità della questione, ritenendo che essa implichi una sostanziale riconsiderazione dei principi già affermati dalla Corte con la sentenza n. 242 del 2019⁶. Secondo la ricostruzione dell’Avvocatura, il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale era stato espressamente introdotto dalla Corte proprio al fine di evitare un vuoto di tutela penalistica e prevenire potenziali abusi in danno di soggetti vulnerabili. L’eventuale rimozione di tale presupposto si tradurrebbe, dunque, in una revisione irragionevole e non giustificata della precedente decisione, con conseguente lesione del principio di certezza giuridica e della discrezionalità del legislatore in una materia ad alta sensibilità etica e sociale.

Tale eccezione è sollevata anche alcuni *amici curiae ad opponendum*⁷ secondo i quali l’ordinanza di rimessione violerebbe l’art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui prescrive che oggetto del giudizio di legittimità costituzionale sia una “disposizione di legge”. Nel caso di specie, invece, il giudice rimettente avrebbe sottoposto al vaglio della Corte non una disposizione normativa propriamente detta, ma il contenuto di una sentenza costituzionale, trasformando così il

³ Punto 8 del *Considerato in diritto*.

⁴ Punto 5.1 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 66 del 2025.

⁵ È opportuno precisare che di recente è ancora intervenuta sul tema la Corte costituzionale, nella sentenza n. 152 del 2026 (depositata il 24 luglio 2026 e pubblicata il 29 luglio 2026), nella quale si richiama il medesimo schema argomentativo delle precedenti decisioni.

⁶ Punto 2.1.2. del Ritenuto in fatto della sentenza n. 135 del 2024.

⁷ Nello specifico Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale – ODV, Scienza & vita, Unione giuristi cattolici italiani. Punto 5.2. del Ritenuto in fatto.

giudizio in un *gravame* improprio avverso la sentenza n. 242 del 2019, in violazione del divieto di cui all'art. 137, terzo comma, Cost.

Di segno opposto sono le osservazioni formulate dalle parti sottoposte alle indagini nel giudizio *a quo*, secondo le quali l'accoglimento della questione non implicherebbe affatto la revisione del giudicato costituzionale. La sentenza n. 242 del 2019, infatti, avrebbe individuato la condizione della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale come esito di una scelta interpretativa legata alle circostanze concrete allora esaminate, e non come vincolo insuperabile per l'adozione di ulteriori ipotesi di non punibilità. In tale prospettiva, nuove situazioni fattuali e nuove istanze di tutela costituzionale potrebbero giustificare un ampliamento delle condizioni esimenti già individuate.

Anche alcuni *amici curiae* favorevoli all'accoglimento della questione hanno sostenuto che l'incidente di costituzionalità non possa ritenersi precluso dal fatto che esso riguardi un "frammento" di norma inserito dalla stessa Corte nel tessuto dell'art. 580 c.p. sulla base delle specificità del caso allora affrontato. Non mancherebbero, infatti, numerosi precedenti in cui la Corte è tornata a pronunciarsi su disposizioni già oggetto di sentenze manipolative, allargando nel tempo l'ambito delle declaratorie di incostituzionalità alla luce dell'evoluzione delle circostanze sociali, giuridiche e valoriali⁸.

In definitiva, la particolarità del caso affrontato dalla sentenza n. 135 del 2024 e le obiezioni mosse al giudice rimettente pongono in evidenza la delicata questione della sindacabilità costituzionale della norma di risulta e dei suoi limiti. In assenza di un'eliminazione pura e semplice della disposizione impugnata, ma al contrario in presenza di una sua ridefinizione ad opera della Corte stessa, si pone il problema della qualificazione del giudicato costituzionale e della sua tenuta rispetto a nuove istanze di accertamento della conformità alla Costituzione di una norma il cui contenuto è — almeno in parte — frutto dell'elaborazione della Corte medesima.

3. *L'istituto del giudicato costituzionale: profili di ammissibilità*

La nozione di giudicato, elaborata in via prevalente dalla dottrina processualciviltistica, si connota per una complessità tanto sul piano definitorio quanto su quello contenutistico, complessità che si riflette nella difficoltà di individuare con chiarezza e univocità i suoi tratti essenziali, soprattutto in rapporto alla varietà delle situazioni processuali astrattamente configurabili. Il fondamento del giudicato è generalmente rinvenuto nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell'ordine giuridico, che impone di attribuire alla decisione giurisdizionale un carattere definitivo, una volta che siano state esaurite le possibilità di revisione previste dall'ordinamento. In tal senso, il giudicato assolve una funzione non soltanto processuale,

⁸ Nello specifico l'Unione camere penali italiane, La società della ragione APS. Punto 5.1 del Ritenuto in fatto della sentenza n. 135 del 2024.

ma anche sostanziale, giacchè dovrebbe garantire la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento delle parti.

Sebbene la nozione di “cosa giudicata” sia contemplata espressamente dall'articolo 2909 c.c., laddove si afferma che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, già da una lettura *prima facie* della disposizione emergono alcune questioni problematiche, che attengono alla portata del giudicato (formale e sostanziale) ed ai limiti del giudicato (soggettivi ed oggettivi).

Dal primo punto di vista, il giudicato formale si riferisce all'irrevocabilità della sentenza all'interno del processo in cui è stata pronunciata, con conseguente preclusione alla sua modifica mediante mezzi ordinari di impugnazione.

Il giudicato sostanziale, invece, esprime l'efficacia sostanziale dell'accertamento giudiziale, il quale vincola le parti e impedisce che la medesima questione possa essere nuovamente dedotta in giudizio, in virtù del principio del *ne bis in idem* processuale⁹.

Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 2909 c.c. circoscrive l'efficacia vincolante del giudicato alle parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, nonché ai loro successori universali e aventi causa. Tale delimitazione deriva dal principio di relatività degli effetti della cosa giudicata, coerente con la natura dispositivo-contraddittoria del processo civile, ed induce a ritenere che ci sia una stretta correlazione fra cosa giudicata e processo contenzioso¹⁰ che esplica i propri effetti anche dal punto di vista dei limiti oggettivi del giudicato.

La cosa giudicata copre infatti esclusivamente ciò che è stato effettivamente deciso dal giudice e rientra nel perimetro dell'oggetto del giudizio, così come definito dal *petitum* e dalla *causa petendi* della domanda. Il giudicato si forma dunque non solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche su tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione, purché compiuti ai fini della decisione¹¹.

Alla luce delle caratteristiche della cosa giudicata a cui si è fatto cenno, emerge che l'estensione della categoria del giudicato al giudizio costituzionale¹² rappresenta una

⁹ Sul giudicato si veda S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1973, 186 ss.

¹⁰ Così S. SATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 190.

¹¹ Così S. SATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 193.

¹² Sul tema del giudicato costituzionale si vedano, *ex plurimis*, A. ANZON DEMMIG, *Autorità di precedente ed efficacia di “giudicato” delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle leggi*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988; A. CERRI, *Appunti sul c.d. “giudicato costituzionale”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, 2833; P. COSTANZO, *Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di «Giurisprudenza costituzionale» (Note sparse su un tema di perdurante attualità)*, in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario*, Napoli 2006, 226; A. CELOTTO, *Problemi derivanti dalla ennesima negazione del c.d. giudicato implicito delle sentenze costituzionali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, 1809; F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. V, Milano, 2001; ID., *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002; ID., *Sub art. 137*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, III, Torino, 2006 (che richiama gli scritti di F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, X, 951; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, 1334 ss.; A. PIZZORUSSO, *Garanzie costituzionali*, (art. 134-139), in *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), Bologna-Roma, 1981, 89); E. FURNO, *Giudicato costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Agg., a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Milano, 2021, 207 ss.; E.T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza (ed altri*

questione di particolare complessità teorica, che presuppone la considerazione preliminare di almeno due questioni sottese al tema, la prima delle quali concerne la qualificazione della Corte costituzionale come organo di natura giurisdizionale e, la seconda, riguarda l'eventuale qualificazione del giudizio costituzionale come "processo costituzionale".

Dal primo punto di vista la questione pare oggi superata dalla considerazione della funzione giurisdizionale come una funzione che non si definisce secondo un contenuto tipico delle attività poste in essere dal giudice nell'ambito di un procedimento, bensì "dall'incrocio tra funzioni di base diverse (normazione, attuazione, controllo) in capo ad un soggetto istituzionale, il giudice, fornito del massimo grado di indipendenza dal potere politico riscontrabile nell'ordinamento"¹³. Tale impostazione consentirebbe anche di superare l'ambiguità che la Corte ha mostrato nel tempo con riferimento alla sua natura di organo giurisdizionale. È noto, infatti, che la Corte in alcune pronunce¹⁴ ha precisato che "non può essere qualificata come un organo della giurisdizione amministrativa o speciale" poichè "esercita essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni". Tuttavia, in una decisione di poco successiva (ord. 22 del 1960) la Corte ha riconosciuto a suo favore la facoltà di sollevare innanzi a sé stessa, al pari di un "giudice *a quo*", questioni di legittimità costituzionale¹⁵.

Tale ambiguità di fondo sulla natura della Corte costituzionale si riflette anche in un'altra questione che attiene alla possibilità per la Corte costituzionale di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia. In un iniziale orientamento (ordinanza n. 536 del 1995), la Corte costituzionale si è mostrata contraria alla legittimazione della Corte stessa ad attivare il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia. Detto giudice, secondo la Corte, "non può essere adito – come pur ipotizzato in una precedente pronuncia"

scritti sulla cosa giudicata), Milano, 1935, rist. 1962 e 1983; M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984; V. MARCENÒ, *Sub art. 137*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, a cura di Clementi-Cuocolo- Rosa-Vigevani, II, Bologna, 2018; F. MODUGNO, *Giudicato e funzione legislativa. Introduzione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, 2815 ss.; A. PIZZORUSSO, "Stare decisis" e Corte costituzionale, in Treves, *La dottrina del precedente e la giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino, 1971; A. RUGGERI, *Le attività "conseguenziali" nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, Milano, 1988.

¹³ Così G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino, 1997, 26 ss. Tale impostazione è fatta propria da F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002, 19.

¹⁴ Così le sentenze n. 13 del 1960, n. 15 del 1969, n. 536 del 1995.

¹⁵ Nell'ordinanza n. 22 del 1960 la Corte afferma che "Non può infatti ritenersi che proprio la Corte - che è il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi - sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali, e neanche che, nell'ipotesi di incostituzionalità delle leggi che regolano la materia, possa e debba disapplicarle, senza mettere in moto il meccanismo (di portata generale e necessaria nel vigente ordinamento) destinato a condurre, se del caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con effetti *erga omnes*, delle leggi incostituzionali". Sul punto in dottrina C. ESPOSITO, *La Corte costituzionale come giudice a quo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1960; F. PIERANDREI, *Appunto a proposito del rinvio di una questione di legittimità da parte della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1960. Di recente C. PADULA, *Le "spinte centripete" nel giudizio incidentale di costituzionalità*, in *Questionegiustizia.it*, 2020.

(sentenza n. 168 del 1991) – dalla Corte costituzionale, la quale “esercita essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni”. Ne consegue che la Corte costituzionale non ha la natura di una ‘giurisdizione nazionale’ alla quale fa riferimento l’art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte non può essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell’ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali”.

Tale orientamento è stato successivamente modificato nella sentenza n. 102 del 2008, nella quale la Corte ha riconosciuto a sé stessa la natura di giurisdizione nazionale legittimata a interloquire con il giudice europeo per due ordini di motivi, riconducibili, il primo, alla necessità di qualificare la nozione di giurisdizione alla stregua del diritto dell’Unione, anche al fine di garantirne al meglio la primazia, il secondo, alla peculiarità dei giudizi in via d’azione rispetto ai quali difetta un giudice *a quo* e la Corte stessa si pone come giudice di ultima istanza.

La considerazione dinamica della funzione giurisdizionale consente, dunque, di superare la questione circa la natura giuridica della Corte costituzionale quale presupposto per potersi riferire alle sue decisioni in termini di giudicato.

Così come la correlazione che tradizionalmente si rinviene fra giudice e processo è interrotta dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 1960, laddove la Corte, nell’escludere la sua natura di organo giudiziario, ordinario o speciale, “tante sono, e tanto profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell’ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali”, al contempo afferma che “la sua attività si svolge secondo modalità e con garanzie processuali ed è disciplinata in modo da rendere possibile il contraddittorio fra i soggetti e gli organi ritenuti più idonei, e pertanto legittimati, a difendere davanti ad essa interpretazioni eventualmente diverse delle norme costituzionali”. E prosegue: “la sua decisione, concernendo la norma in sé, concorre non tanto alla interpretazione ed alla attuazione, quanto all’accertamento della validità delle norme dell’ordinamento e, quando ne dichiara la illegittimità costituzionale, ha - come è noto - efficacia *erga omnes*”¹⁶.

Su quest’ultimo aspetto è chiaro che il sindacato di costituzionalità si è mostrato nella pratica lontano dal giudizio astratto di conformità della legge alla Costituzione¹⁷, ma spesso orientato da elementi esterni e contingenti che il giudice delle leggi ha considerato nelle proprie decisioni (e il caso in esame ne rappresenta un esempio emblematico)¹⁸, tuttavia la considerazione delle garanzie processuali nella sequenza

¹⁶ Sul punto F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 22.

¹⁷ Si vedano sul punto A. CERRI, *Il profilo tra argomento e termine della questione di costituzionalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1978, 356; F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio costituzionale*, in *Rassegna di Diritto Pubblico*, 1966, 261 ss.; R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985;

¹⁸ Così F. DAL CANTO, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”*, Pisa, 2002, 145 ss.

procedimentale del proprio giudizio sta ad indicare la presenza di una “cornice esterna”¹⁹ nella quale le categorie classiche del processo (parti, contraddittorio, giudice terzo ed imparziale) vengono declinate in considerazione della peculiarità del giudizio costituzionale²⁰.

In tale prospettiva, anche l’istituto del giudicato assume, nell’ambito del giudizio costituzionale, una connotazione peculiare, volta a designare non tanto la categoria dogmatica elaborata dalla teoria generale del processo, quanto piuttosto la stabilità degli effetti delle pronunce della Corte costituzionale. Con tale espressione, infatti, “non si intende richiamare la concettualità propria di altri tipi di giudizio”²¹, ma sottolineare la definitività e l’intangibilità delle decisioni del giudice delle leggi²². Il giudicato costituzionale, dunque, non può identificarsi con quello disciplinato dall’art. 2909 c.c. o dall’art. 324 c.p.c., poiché il giudizio davanti alla Corte costituzionale assolve ad una funzione estranea al processo “ordinario”.

La nozione di “cosa giudicata”, che si sostanzia nell’immutabilità della decisione sia in quanto atto, cosiddetto giudicato formale, sia nel contenuto, giudicato sostanziale²³, ha così incontrato, nella sua applicazione alle pronunce della Corte costituzionale, talune peculiarità che riguardano in primo luogo la diversa efficacia delle pronunce della Corte.

Secondo l’articolo 136 della Costituzione quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione²⁴. L’efficacia *erga omnes* che connota le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale supera, dunque, il limite soggettivo del giudicato posto dall’articolo 2909 c.c.²⁵, in ragione della funzione esercitata dalla Corte e del valore della sentenza di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale.

Con riferimento alle sentenze di accoglimento, quindi, all’effetto di accertamento, che si concretizza nello stabilire la fondatezza della questione, si affianca un effetto

¹⁹ Così F. DAL CANTO, *Il giudicato*, op. cit., 23.

²⁰ In questa prospettiva paiono superate le teorie che tradizionalmente si sono confrontate fra processo e non processo costituzionale. Sostengono la prima tesi R. ROMBOLI, E. ROSSI, voce *Giudizio di legittimità costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, V Agg., Milano, 2001, 528; R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale e il suo processo*, in *Foro italiano*, 1995, 1090 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Diritto processuale costituzionale?*, in AA.VV., *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990, 105 ss.; A. PIZZORUSSO, *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. BESSONE (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, 133 ss.; P. CARROZZA, *Il processo costituzionale come processo*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 63 ss.; M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984, 214 ss.; A. CERRI, *Note in tema di giustizia costituzionale*, in *Foro italiano*, 1995, 1082 ss.; M. D’AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991. Al contrario, una parte della dottrina nega l’esistenza di un processo costituzionale, fra questi F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio incidentale*, in *Rassegna di Diritto Pubblico*, 1966, 275.

²¹ Così G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 327.

²² Si veda sul punto F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 29.

²³ Si veda sul punto F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 431 ss.

²⁴ L’articolo 30 della legge 87 del 1953 precisa al riguardo che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

²⁵ Cfr. F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 431.

costitutivo, che determina la cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.²⁶).

Pertanto, nelle decisioni di accoglimento, l'effetto di giudicato²⁷ sembra potersi ricondurre ad una funzione negativa, consistente nel divieto di giudicare nuovamente una questione che è stata già decisa²⁸, alla quale consegue il divieto per qualsiasi soggetto²⁹ di mettere in discussione, e dunque riproporre, una questione di costituzionalità già decisa dalla Corte nel senso dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale. La stessa Corte costituzionale, rispetto a questioni sollevate con riferimento alla norma di risulta derivante da precedenti sentenze di accoglimento, ha fatto ricorso alle pronunce di inammissibilità³⁰, in ragione della necessità di evitare qualsiasi tentativo volto ad utilizzare la questione di legittimità costituzionale come strumento per sindacare, non la norma in sé, ma le statuizioni già adottate dalla Corte³¹.

Al contrario, nelle decisioni di rigetto la Corte non ritiene che sussista il vizio di costituzionalità, nei limiti in cui questo è stato sottoposto alla sua cognizione dal giudice *a quo*. Ciò porta ad escludere, per le decisioni di rigetto o di infondatezza, l'efficacia di

²⁶ Sul punto F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Padova, 1997.

²⁷ Secondo l'impostazione tradizionale l'effetto di giudicato si riferisce unicamente al dispositivo della sentenza e non anche alla motivazione. In questo senso si vedano A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 280; R. ROMBOLI, *Il contrasto fra motivazione e dispositivo come presupposto della correzione di errori materiali ed efficacia della interpretazione da parte della Corte di proprie precedenti decisioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, 701.

²⁸ Così F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 442. L'A. in realtà fa riferimento anche alla funzione positiva, ovverosia il dovere di assumere come incontestabile il giudicato che si è formato su una questione logicamente connessa all'oggetto di un altro giudizio pendente. Tuttavia, per le caratteristiche del processo costituzionale sembra che acquisti rilievo solo la funzione negativa.

²⁹ Sul punto A. BARBERA (*Giudicato costituzionale e poteri del legislatore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1963, 612 ss.) ha distinto il momento dell'applicazione delle norme rispetto a quello della produzione. Secondo l'A. l'articolo 136 Cost. si riferirebbe al solo momento dell'applicazione, in quanto non è possibile trarre una disposizione che vieti al legislatore di produrre una norma dichiarata incostituzionale. G. LOMBARDI (*Nota a C. cost. 30 maggio 1963, n. 73*, in *Giurisprudenza italiana*, 1963, 1219 ss.) limita la sfera di efficacia dell'articolo 136 Cost. al livello degli organi esecutivi, amministrativi o giurisdizionali, mentre è nel potere del legislatore di riprodurre una nuova norma, anche se riproduttiva della precedente dichiarata incostituzionale.

³⁰ Sul punto si veda M. SICLARI, *Aspetti problematici del processo costituzionale nell'ultimo triennio*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Torino, 1991, 239.

³¹ Così l'ordinanza n. 27 del 1990 della Corte costituzionale, sulla quale si vedano R. D'ALESSIO, *Una sentenza-legge in materia penale? L'inoppugnabilità della sentenza della Corte e la "ribellione dei giudici"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1990; M. D'AMICO, *Sulla "costituzionalità" delle decisioni manipolative in materia penale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1990. Più in generale si veda E. CATELANI, *Sull'ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento*, in AA.VV. *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, Torino, 1993. In questa direzione si inserisce anche l'ordinanza n. 184 del 2017 (sulla quale si veda P. MILAZZO, *La Corte costituzionale si fa scudo con l'inoppugnabilità e conferma l'esistenza (precaria) nel sistema delle fonti delle leggi "tamquam non essent" anche in materia penale. Osservazioni a corte cost., ord. n. 184/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2017), nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili una serie di questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla Corte di Cassazione, che traggono origine da una precedente sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, la n. 32 del 2014.

una “patente di legittimità costituzionale”³² della norma impugnata, giacché la dichiarazione di infondatezza è pronunciata sempre nei limiti e nei termini in cui la questione è stata sottoposta dal giudice *a quo*.

Si ha dunque una decisione di “accertamento rispetto al caso specifico”³³, che tuttavia determina alcune preclusioni di ordine processuale. In particolare la decisione di rigetto preclude al giudice *a quo* di sollevare la stessa questione nello stesso giudizio, ma non esclude che lo stesso giudice (o altri giudici) possa sollevare la stessa questione in altri giudizi.

Si è innanzi, dunque, ad una preclusione di ordine processuale delle sentenze di rigetto³⁴, alla quale consegue l’esclusione della forza di giudicato costituzionale³⁵.

La semplificazione fra sentenze di accoglimento e di rigetto, tuttavia, non rispecchia la realtà poliedrica delle diverse tipologie delle decisioni che la Corte costituzionale ha assunto nel corso del tempo, alle quali conseguono effetti diversi sia nei confronti del giudice *a quo* che *erga omnes*. Nella categoria delle sentenze di rigetto, infatti, si inseriscono le decisioni interpretative, di invenzione giurisprudenziale, che pongono all’attenzione il problema relativo all’efficacia delle stesse nei riguardi dei giudici ed in particolare del giudice *a quo*. Si può infatti immaginare un vincolo negativo per il giudice, inteso come esclusione dell’interpretazione respinta dalla Corte, ovvero un vincolo positivo a conformarsi all’interpretazione stessa³⁶, a seconda della capacità interpretativa che si ritiene di riconoscere al giudice. Nella categoria delle sentenze di accoglimento, una tipologia particolare è rappresentata dalle sentenze manipolative e fra queste le additive e le sostitutive, che pongono diverse questioni in termini di efficacia delle sentenze e di vincolatività delle stesse.

Pertanto, la pluralità delle forme decisorie adottate dalla Corte costituzionale e la conseguente eterogeneità degli effetti delle pronunce, che evidentemente non possono essere ricondotti solo alla previsione dell’articolo 136 Cost., sollecitano una ricostruzione del giudicato costituzionale in chiave “dinamica”, giudicato che non solo “opera nei

³² Così in particolare E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia*, cit., 134.

³³ Così G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 256.

³⁴ Sostiene la tesi volta a riconoscere efficacia generale alle sentenze di rigetto della Corte costituzionale A. RUGGERI, *Storia di un “falso”. L’efficacia “inter partes” delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, 1990, 62 ss. Sulla “grave disarmonia del sistema” rispetto alla diversa portata delle pronunce costituzionali di accoglimento e di rigetto si veda E.T. LIEBMAN, *Contenuto ed efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, in *Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei*, III, Padova, 1958, 413.

³⁵ Sul punto V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 394. L’Autore precisa che l’autorità del giudicato non attiene all’accertamento positivo della legittimità costituzionale della norma, bensì la legittimità della stessa rispetto ad un dato parametro costituzionale. Altra questione attiene all’operatività del vincolo nei confronti delle parti (così A. PIZZORUSSO, *Garanzie*, cit., 188) o nei confronti del giudizio *a quo* (così G. ZAGREBELSKY, *La giustizia*, cit., 257). Per F. DAL CANTO (*Giudicato*, cit., 439) pare preferibile la seconda tesi in ragione del carattere dell’incidentalità che non riguarda tutti i gradi di giudizio, ma solo quello nel corso del quale è sollevata la questione.

³⁶ Sulle interpretative si veda E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio “a quo” (Un’indagine sul “seguito” delle pronunce costituzionali)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000.

diversi impianti processuali in modo del tutto peculiare”³⁷, ma che rispetto alle decisioni della Corte costituzionale può assumere di volta in volta un significato diverso.

In tale prospettiva, il giudicato costituzionale si configura come un istituto a geometria variabile, la cui incidenza si modula in ragione della natura della pronuncia. Nondimeno, tale dinamicità del giudicato trova un principio di unificazione nell’articolo 137, terzo comma, della Costituzione che sancisce l’inoppugnabilità delle decisioni della Corte, quale espressione della funzione di garanzia affidata al giudice delle leggi³⁸.

L’affermazione del principio della inoppugnabilità sembra riferirsi alla nozione di giudicato formale, inteso quale preclusione a qualsivoglia gravame diretto ad elidere o modificare la decisione della Corte, preclusione che tuttavia non può che atteggiarsi in modo diverso a seconda della tipologia della sentenza³⁹ e che attiene più in generale alla questione del vincolo che pone il giudicato costituzionale (formale).

Ne consegue l’ammissibilità, sul piano sistematico, di una nozione autonoma di giudicato costituzionale, quale istituto caratterizzato da peculiari connotazioni rispetto alla categoria generale del giudicato. Tali specificità trovano fondamento nelle funzioni della Corte costituzionale, nonché nella particolare *ratio* che ispira il giudizio di costituzionalità, volto non già alla tutela di posizioni soggettive, bensì alla salvaguardia dell’ordinamento nel suo complesso.

4. Il vincolo del giudicato nelle sentenze di accoglimento manipolative o additive

4.1. La sentenza n. 242 del 2019 e la norma di risulta

Una volta delineati i presupposti di ammissibilità del giudicato costituzionale e definiti i suoi effetti, occorre esaminare le peculiari implicazioni che l’istituto assume con riferimento alle sentenze a contenuto “manipolativo” o “additivo”⁴⁰.

³⁷ Così F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 433.

³⁸ Sul cui significato la dottrina è divisa. Secondo alcuni Autori (A. PIZZORUSSO, *Garanzie*, cit., 695, C. MORTATI, *Istituzioni*, cit., 1378) l’articolo 137 Cost. intende escludere che le decisioni della Corte costituzionale possano essere sottoposte al controllo di un’altra autorità, ma non comporta la rigida preclusione per la Corte di ritornare sui propri provvedimenti. Secondo un’altra tesi (A. RUGGERI, *Storia di un “falso”*, cit., 62 ss.) l’articolo 137 Cost. intende garantire l’irreversibilità degli effetti delle decisioni della Corte ma anche l’efficacia erga omnes delle sentenze di rigetto. L’interpretazione fatta propria anche dalla Corte costituzionale (F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 434) è nella direzione per cui è fatto divieto ad ogni soggetto dell’ordinamento, compresa la stessa Corte costituzionale, di pronunciarsi nuovamente su una questione già decisa (Corte cost., sentenza 26 febbraio 1998, n. 29), divieto che si articolerà diversamente a seconda della tipologia della decisione. Tale sentenza è richiamata anche da E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2021, 151.

³⁹ Si veda A. PIZZORUSSO, *Garanzie*, cit., 694. Secondo G. ABBAMONTE, (*Il processo costituzionale italiano, I, Il sindacato incidentale*, Napoli, 1957) la preclusione opererebbe a prescindere dal contenuto della decisione.

⁴⁰ Secondo A. CERRI, *Appunti sul c.d. “giudicato costituzionale”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, 2833, rispetto alla sentenza additiva di principio non sembra possibile ragionare in termini di giudicato perché essa “esplicitamente evoca un’ulteriore discrezionalità legislativa”. Sostiene al contrario che il principio enucleato dalla Corte è vincolante per il legislatore” (F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino 2002, 167).

È in tale ambito, infatti, che si colloca la sentenza n. 242 del 2019, le cui statuizioni sono state oggetto di scrutinio nelle successive decisioni della Corte costituzionale n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025.

La norma di risulta delineata nella sentenza n. 242 del 2019 introduce, in effetti, nuove cause di non punibilità in relazione alla condotta prevista dall'articolo 580 c.p. e costituisce l'esito di un percorso di progressiva elaborazione giurisprudenziale avviato con l'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale. In tale pronuncia, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte relativa alla fattispecie dell'"aiuto al suicidio", la Corte ha riconosciuto che la questione sottoposta al suo esame implicava la necessità di un bilanciamento fra valori costituzionali di primario rilievo – quali il diritto alla vita, la dignità della persona e l'autodeterminazione – il cui contemperamento, in via immediata e diretta, spetta primariamente al legislatore.

E dunque, al fine di evitare interferenze con l'ambito di discrezionalità politica riservato al Parlamento, la Corte ha scelto di non fare ricorso né a una sentenza additiva di principio né a una pronuncia di inammissibilità⁴¹, sollecitando invece un intervento normativo e demandando al Parlamento il compito di individuare una disciplina conforme ai principi costituzionali, attraverso l'impiego degli strumenti tecnici a esso propri⁴².

⁴¹ La Corte rigetta la soluzione dell'inammissibilità, di norma adottata nei casi in cui prevalga la discrezionalità del legislatore, osservando che essa avrebbe avuto l'effetto di mantenere in vigore, per un tempo indefinito, una disciplina ritenuta costituzionalmente inadeguata. La Corte richiama a tal fine il suo più recente precedente: la sentenza n. 23 del 2013 (sulla quale si veda R. PINARDI, *L'inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2013, 377), nella quale la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità della questione – dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario – ha affermato "come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia". Tuttavia, nella successiva sentenza n. 45 del 2015 (sulla quale si veda D. MICHELETTI, *"Eterni giudicabili": dal monito alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, 380) la Corte, preso atto dell'inerzia del legislatore, dichiara, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

⁴² In dottrina sull'ordinanza n. 207 del 2018 si vedano A. ANZON DEMMIG, *Un nuovo tipo di decisione di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 2459; G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2023; P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *Federalismi.it*, 2019; F. BIONDI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti 'inter partes' ed effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; ID., *Il processo costituzionale*, in *Questionegiustizia.it*, 2020; G. CAMPANELLI, *Quali le possibili motivazioni di una sentenza sul merito della Corte, a fronte di un legislatore silente*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; O. CARAMASCHI, *La Corte costituzionale apre al diritto all'assistenza nel morire in attesa dell'intervento del legislatore*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2020; P. CARNEVALE, *Sull'esito del rinvio al legislatore e sui suoi possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso Cappato. Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; ID., *Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in *Consulta OnLine*, 2019; M. CECCHETTI, *Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul "caso Cappato"*, in *Federalismi.it*, 2019; F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; A. D'ALOIA, *In attesa della legge (o del nuovo intervento della Corte Costituzionale) sul suicidio medicalmente assistito*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; R. DICKMANN, *Considerazioni sui*

Pur riconoscendo, infatti, che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, così come disciplinata, non poteva ritenersi compatibile con i precetti costituzionali, la Corte ha ritenuto di non poterne dichiarare l'illegittimità costituzionale, evidenziando che un simile esito avrebbe lasciato privo di regolazione un ambito caratterizzato da elevata sensibilità etica e sociale, esponendo le persone più vulnerabili al rischio di gravi abusi.

profili funzionali processuali e 'politici' delle ordinanze monitorie di rinvio della Corte costituzionale, in *Federalismi.it*, 2021; G.P. DOLSO, *Profili processuali dell'ord. n. 207 del 2018*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; M. DONINI, *Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L'opzione "non penalistica" della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 2855; E. FURNO, *Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2019; F. GIARELLI, *L'"ordinanza Cappato" e il fattore tempo nella giustizia costituzionale*, in *Consulta OnLine*, 2022; C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall' "ordinanza Cappato"*, in *Diritti fondamentali*, 2019; E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, 531; J. LUTHER, *Corte "incappata"?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; V. MARCENÒ, *L'ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato: comprendere per (valutare se) giustificare*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, 1217; ID., *Una tecnica controversa: l'ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022, 497; C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e "nuovi diritti": i chiaroscuri dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2019; A. MATTEONI, *Legittimità, tenuta logica e valori in gioco nelle "decisioni di incostituzionalità prospettata": verso un giudizio costituzionale di ottemperanza?*, in *Consulta OnLine*, 2021; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, 251; M. PANEBIANCO, *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018 tra nuovi tipi decisori e ruolo del Parlamento. Note "inevitabilmente" intermedie*, in *Nomos*, 2019; C. PANZERA, *L'ordinanza "una e trina"*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; L. PESOLE, *L'intento della Corte costituzionale nell'ordinanza sul caso Cappato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 2871; M. PICCHI, *"Leale e dialettica collaborazione" fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018; R. PINARDI, *Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 2465; A. PITINO, *L'aiuto al suicidio nell'ordinamento italiano tra Corte costituzionale (ord. n. 207/2018) e Parlamento (con qualche spunto dal diritto dell'Unione europea e dall'esperienza comparata)*, in *Diritti fondamentali*, 2019; G. RAZZANO, *Sulla relazione fra l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, in *Diritti fondamentali*, 2019; G. REPETTO, *Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza delle scelte legislative in un'ordinanza anticipatrice di incostituzionalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 2487; G. RIVOSECCHI, *Osservazioni sull'ord. n. 207 del 2018 e sul possibile "seguito": una (doppia) pronuncia ritagliata sul caso concreto*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; I. ROBERTI, *Il monito della Corte costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a margine del caso Cappato*, in *Federalismi.it*, 2019; R. ROMBOLI, *Il "caso Cappato": una dichiarazione di incostituzionalità "presa, sospesa e condizionata", con qualche riflessione sul futuro della vicenda*, in *Foro italiano*, 2019; ID., *Caso Cappato: la pronuncia che verrà*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; E. ROSSI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019; ID., *Frattendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusiva vicenda*, in *Consulta OnLine*, 2019; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2019; G. SERGES, *E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale*, *Costituzionalismo.it*, 2019.

Da tale consapevolezza è derivato un “nuovo modello decisionale”⁴³ che si sostanzia nell’invito al legislatore a intervenire, preferibilmente mediante modifiche alla legge n. 219 del 2017, volte a introdurre una fattispecie normativa idonea a escludere la punibilità, ex art. 580 c.p., nei casi di assistenza al suicidio medicalmente assistito.

In tal modo, la Corte ha fatto ricorso agli strumenti propri del processo costituzionale, rinviando la trattazione⁴⁴ della questione a un’udienza successiva, entro la quale il legislatore avrebbe potuto adottare una disciplina conforme alle esigenze evidenziate⁴⁵ mediante l’introduzione di una disciplina che preveda la possibilità, per il paziente, di porre fine alle proprie sofferenze non soltanto mediante il ricorso alla sedazione profonda continua e al rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche tramite la somministrazione di un farmaco idoneo a provocare la morte in modo rapido e indolore. Tale opzione, secondo la Corte, dovrebbe essere ricondotta nell’alveo della legge n. 219 del 2017, coerentemente con lo spirito della relazione di cura e fiducia tra medico e paziente valorizzata dall’art. 1 della medesima legge.

Non appare casuale che tale tecnica decisoria venga inaugurata in una materia – quella penale – tradizionalmente assoggettata a riserva di legge ai sensi dell’art. 25 Cost.⁴⁶ – nella quale l’intervento del legislatore risulta imprescindibile ai fini del rispetto dei principi di determinatezza e offensività. In tale cornice, l’ordinanza n. 207 del 2018

⁴³ Così N. FIANO, *L’ordinanza n. 207 del 2018: un nuovo modello decisionale all’orizzonte?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

⁴⁴ Non senza motivare in ordine alla sua scelta mediante rinvii al *modus operandi* della Corte Suprema canadese (Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5), che in un caso analogo ha stabilito di sospendere per dodici mesi l’efficacia della decisione stessa, proprio per dare l’opportunità al parlamento di elaborare una complessiva legislazione in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che si sarebbe creata in conseguenza della decisione. La Corte costituzionale richiama anche la sentenza della Corte Suprema inglese (Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38) in materia di assistenza al suicidio, in cui la maggioranza dei giudici ritenne «istituzionalmente inappropriato per una corte, in questo momento, dichiarare che [la disposizione allora oggetto di scrutinio] è incompatibile con l’art. 8 [CEDU]», senza dare al Parlamento l’opportunità di considerare il problema. Si veda al riguardo E. Malfatti, *Sui richiami, nell’ordinanza Cappato, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019. Per una comparazione con il sistema tedesco si vedano N. Fiano, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2018; A. Ridolfi, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla 'Unvereinbarerklärung'?*, in *Nomos*, 2019.

⁴⁵ Si veda in tal senso M. D’Amico, *Il caso Cappato e le logiche del processo costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019. Secondo l’A. l’ordinanza n. 207 “chiama in causa uno degli aspetti più controversi della giustizia costituzionale italiana, e cioè la natura degli strumenti processuali e la flessibilità nel loro utilizzo da parte dello stesso Giudice costituzionale, in relazione a esigenze sostanziali”. Così anche U. Adamo, *La Corte è 'attendista' ... "facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale"*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2018. L’iter argomentativo seguito dalla Corte nell’ordinanza n. 207 del 2018 è stato ricostruito da R. Pinardi, *La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, 1897.

⁴⁶ Così M. D’Amico, *Il caso Cappato*, cit. la quale afferma che “in una società sempre più complessa e dinanzi a un ordinamento sempre più frammentato e incoerente, la Corte potrebbe ritagliarsi uno spazio non solitario, ma condiviso con quell’organo, espressione della “sovranià popolare”, le cui scelte e forse anche “non scelte” essa è chiamata a valutare e, laddove ve ne siano i presupposti, a censurare”. In particolare, nella materia penale si veda I. Pellizzone, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive*, Milano, 2015, 47 ss., e M. D’Amico, *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, in *Rivista AIC*, 2016.

costituisce l'indispensabile premessa alla successiva sentenza n. 242 del 2019, mediante la quale la Corte ha introdotto – in via manipolativa – specifiche cause di non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, concorrendo così alla formazione della “norma di risulta” che sarà poi oggetto delle questioni di legittimità sollevate dai giudici *a quibus*.

L'inerzia legislativa che ha fatto seguito all'ordinanza n. 207 del 2018⁴⁷ ha imposto infatti alla Corte costituzionale di pronunciarsi nel merito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., determinando l'intervento decisorio di cui alla sentenza n. 242 del 2019⁴⁸.

In tale contesto, la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., sulla scorta dei rilievi già sviluppati nell'ordinanza n. 207 del 2018 ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio – formato in maniera autonoma e libera – da parte di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da patologia irreversibile, generatrice di sofferenze fisiche o psicologiche che la stessa reputi intollerabili, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli.

A condizione, peraltro, che tali presupposti – nonché le modalità dell'assistenza al suicidio – siano stati oggetto di verifica da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, con il parere favorevole del comitato etico territorialmente competente, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017.

A partire, dunque, dalla “norma di risulta” delineata dalla sentenza n. 242 del 2019, si possono analizzare le questioni di costituzionalità sollevate nei successivi giudizi – in particolare quelli decisi con le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 – che rimettono in discussione il contenuto di tale norma, sollevando, al contempo, alcuni interrogativi sulle dinamiche dell'istituto del giudicato costituzionale rispetto alle sentenze manipolative.

4.2. Il vincolo del giudicato nelle sentenze manipolative. Esiste davvero?

Le pronunce di tipo manipolativo pongono questioni complesse in relazione all'operatività del giudicato, in quanto idonee a generare disposizioni normative nuove, le c.d. norme di risulta⁴⁹, rispetto alle quali è necessario comprendere se ed in quali limiti possa operare il vincolo del giudicato.

⁴⁷ Al riguardo M. D'AMICO (*Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale*, cit.) sottolinea come “in Germania, la tecnica si fonda sulla certezza di una risposta del Legislatore, che c'è sempre stata e nei tempi previsti, tranne rarissimi casi, giustamente stigmatizzati dalla dottrina; nel nostro giudizio costituzionale, invece, l'accertamento della prima pronuncia “interlocutoria”, la successiva mancata reazione del Legislatore e la dovuta e definitiva dichiarazione di incostituzionalità sollevano vari interrogativi”.

⁴⁸ Con particolare riferimento ai rapporti fra le due decisioni si veda M. D'AMICO, *Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale*, cit., in cui l'A. “si chiede che relazione ci sia fra la prima e la seconda pronuncia: esse non sembrano infatti del tutto sovrapponibili. Secondo l'A. nella decisione finale dispositivo e motivazione fanno corpo e “solo nella seconda la Corte si rivolge a tutto l'ordinamento con una pronuncia ad efficacia generale, mentre nella prima la motivazione era rivolta unicamente al Legislatore”.

⁴⁹ Su tale aspetto si vedano G. BASCHERINI, *La diversa valenza della “manifesta infondatezza” e della “manifesta inammissibilità” di una questione che investa gli esiti normativi di una precedente sentenza*

Con riguardo al contenuto delle pronunce a carattere manipolativo è possibile individuare una pluralità di scenari. Può verificarsi, infatti, che il giudice *a quo* sollevi una questione sostanzialmente coincidente con altra già decisa dalla Corte, differenziandosi unicamente per l'elemento manipolativo introdotto⁵⁰, oppure prospetti una soluzione additiva già accolta in precedenti decisioni o, ancora, che formuli un intervento innovativo, tale da configurare un'ipotesi del tutto nuova – come nel caso oggetto della presente riflessione⁵¹.

In queste ipotesi è necessario dunque comprendere il vincolo che pone la sentenza manipolativa nei confronti prima del giudice *a quo* e poi della Corte costituzionale investita della questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma di risulta.

In effetti, nelle ipotesi in cui la questione di legittimità costituzionale investa la norma di risulta, il giudice costituzionale, nella propria giurisprudenza più risalente, si è orientato verso una pronuncia di inammissibilità della questione, proprio in ragione dell'operatività del giudicato costituzionale, inteso in senso formale, ossia quale non impugnabilità della decisione. Tale orientamento trovava fondamento nel rilievo che le ordinanze di rimessione erano volte a sollecitare un riesame delle statuizioni già adottate dalla medesima Corte in una precedente pronuncia.

Secondo la Corte (ordinanza di inammissibilità n. 27 del 1990) “il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento”, sindacato precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost. e dall'articolo 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale. L'intento del giudice *a quo*, in sostanza, consiste nell'impugnare la sentenza additiva della Corte costituzionale, eludendo di fatto la portata vincolante (ai sensi dell'art. 136 Cost.) della declaratoria di illegittimità costituzionale⁵².

Tale impostazione viene superata con la sentenza n. 135 del 2024, nella quale la Corte, a fronte dell'eccezione del giudicato costituzionale sollevata dall'Avvocatura dello Stato e da alcuni *amici curiae*, ha ritenuto ammissibile il sindacato sulla norma di risulta, escludendo che ciò potesse integrare una violazione del giudicato stesso. Nel caso specifico, il ragionamento della Corte si fonda sull'assunto che le sentenze manipolative

additiva di accoglimento, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, 677 ss. e M. LUCIANI, *La manifesta inammissibilità di una questione relativa a disposizione già colpita da pronuncia di incostituzionalità (additiva)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, 1153 ss.

⁵⁰ Secondo F. DAL CANTO (*Giudicato*, cit., 443) in questo caso la Corte può nuovamente pronunciarsi nel merito, non potendosi ravvisare nel caso specifico una violazione del giudicato perché resta estranea al giudizio la norma di risulta.

⁵¹ In quest'ultimo caso si può configurare un'ipotesi di violazione del giudicato costituzionale, che può condurre il giudice costituzionale ad una declaratoria di inammissibilità della questione, o al ricorso al principio del *ne bis in idem*. Così F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 443.

⁵² Analogamente, la Corte ha dichiarato non ammissibile una questione di costituzionalità volta a ottenere un'interpretazione delle proprie pronunce pregresse con efficacia vincolante per gli altri giudici. Nel caso di specie, nella sentenza n. 40 del 1979, la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, c.c. è sollevata dal giudice *a quo* in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente la decorrenza, in costanza di rapporto di lavoro, della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto stesso. Nella specie la questione è riferita a tale norma così come risulta dalla sentenza n. 63 del 1966.

non possono produrre effetti in grado di precludere definitivamente un ulteriore ampliamento delle situazioni escluse dalla punibilità ai sensi dell'art. 580 c.p. Successivi mutamenti sociali e normativi possono infatti comportare un ripensamento delle precedenti statuizioni riassunte nella "norma di risulta".

La risposta affermativa che la Corte dà circa la possibile successiva modifica di una norma di risulta è seguita, nella sentenza n. 135 del 2024, dalla necessità che avverte la Corte di ribadire la validità delle statuizioni cui è pervenuta nella sentenza n. 242 del 2019, e lo fa attraverso un'interpretazione autentica della norma di risulta, intesa a rafforzare i contenuti normativi della precedente decisione e a sollecitare nuovamente l'intervento del legislatore per garantire l'effettiva applicazione di tali principi sia per adottare eventualmente una disciplina alternativa, ma pur sempre conforme alle direttive già tracciate nei precedenti arresti giurisprudenziali.

Anche nella successiva sentenza n. 66 del 2025, la Corte – pur in assenza di un'eccezione formale di giudicato, che né l'Avvocatura né gli *amici curiae* sollevano – richiama le argomentazioni svolte nella pronuncia n. 135 del 2024, confermando il mantenimento del requisito del trattamento di sostegno vitale quale elemento indefettibile dell'esclusione della punibilità *ex art.* 580 c.p.

La vicenda in esame evidenzia, dunque, l'intrinseca evanescenza del concetto di giudicato costituzionale in relazione alle pronunce a contenuto manipolativo⁵³. In tali ipotesi, infatti, il giudice *a quo* conserva la possibilità di sollevare una nuova questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma di risulta⁵⁴, mentre la Corte costituzionale, dal canto suo, mantiene la facoltà di discostarsi dal proprio precedente, qualora ritenga che siano mutate le condizioni che avevano portato alla decisione, potendo per converso confermare le proprie precedenti statuizioni, ove reputi necessario ribadire l'indirizzo già tracciato.

Viene così in evidenza la portata flessibile e dinamica del giudicato costituzionale, il quale, con specifico riguardo alle pronunce manipolative, sembra invero non operare in senso rigido, poiché la Corte può ritenere opportuno intervenire nuovamente al fine di adattare le proprie statuizioni all'evoluzione del contesto normativo e sociale, oppure, per converso, mantenere ferma la norma di risulta già delineata, senza che ciò comporti una violazione del vincolo derivante dal giudicato costituzionale della precedente decisione manipolativa.

⁵³ Così A. CERRI, *Giustizia costituzionale*, Napoli, 2019, 2015. L'A. fa riferimento ad un "forte valore simbolico" della definizione e degli effetti del giudicato costituzionale.

⁵⁴ Spetta al giudice *a quo* definire nell'ordinanza di remissione l'oggetto della questione di legittimità rispetto alla norma di risulta, come ribadito dalla Corte nella sentenza n. 66 del 2025. Nell'ordinanza di remissione il giudice *a quo* ha argomentato nel senso di eliminare tout court il requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale, mentre la difesa della parte, nella memoria illustrativa e nella discussione orale, ha prospettato che al requisito dell'essere il paziente tenuto in vita da trattamento di sostegno vitale sia affiancato il requisito alternativo della prognosi infausta a breve termine. La Corte al riguardo ha precisato che è tenuta "a fornire risposta unicamente alle censure formulate nell'ordinanza di remissione, che sono del resto assai precise nell'individuazione del requisito relativo al trattamento di sostegno vitale, risultante dall'integrazione dell'art. 580 cod. pen. operata dalla precedente sentenza n. 242 del 2019, del quale si chiede la radicale ablazione". Nell'ordinanza di remissione, dunque, il giudice *a quo* deve delineare quanto dell'addizione precedente deve essere modificato.

4.3. Alcuni esempi recenti di modifica della norma di risulta

Che sia difficile immaginare l'efficacia del vincolo del giudicato costituzionale rispetto alla norma di risulta delle sentenze manipolative lo dimostrano alcuni casi oggetto di sindacato della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 131 del 2022 – relativa all'evoluzione della disciplina sull'attribuzione del cognome – la Corte ha ritenuto di dover tornare su una propria decisione in ragione del mutato contesto sociale e normativo. In questa ipotesi, infatti, la Corte è stata investita della questione concernente la legittimità della norma di risulta, ovvero dell'articolo 262 c.c. come modificato dalla sentenza n. 286 del 2016⁵⁵; in particolare, “il giudice *a quo* osserva che la norma censurata, come risultante dalla citata sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, permette l'attribuzione al figlio del doppio cognome, mediante l'aggiunta di quello materno, ma non – come richiesto da ambo i genitori – l'attribuzione del solo cognome della madre”. In tale contesto, la Corte, “preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale»” e dunque conclude nel senso che “la sentenza n. 286 del 2016 di questa Corte ha consentito, sulla base di un accordo fra i genitori, l'attribuzione del cognome della madre in aggiunta a quello del padre e, da ultimo, il presente intervento rende l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere generale”. La Corte pertanto “ritorna” sulla propria precedente decisione, ma lo fa in ragione del *thema decidendum* sottoposto al suo esame e, più in generale, delle rinnovate esigenze sociali di tutela della parità genitoriale e della funzione identitaria del cognome. In tale prospettiva, dunque, la modifica della norma di risulta ha consentito di realizzare una progressiva attuazione dei valori costituzionali nell'ordinamento, in relazione ai mutamenti della coscienza sociale, nonché a evoluzioni di natura tecnico scientifica ed economico-finanziaria⁵⁶.

La successiva modificazione della norma di risulta sembra, pertanto, oltrepassare i confini del giudicato in senso formale, consentendo alla Corte costituzionale di procedere a una rinnovata valutazione dei presupposti fattuali-giuridici che avevano condotto alla formulazione della precedente norma di risulta.

Nella sentenza n. 156 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui non prevedeva che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, anche nell'ambito delle associazioni

⁵⁵ In realtà la Corte era stata già investita della questione, tuttavia nella sentenza n. 61 del 2006 la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale motivata in ragione della circostanza che “la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte”.

⁵⁶ Sul punto S.P. PANUNZIO, *Incostituzionalità “sopravvenuta”, incostituzionalità “progressiva” ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989, 279.

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Corte è chiamata a pronunciarsi nuovamente sull'articolo 19 della legge 300 del 1970, che era stato già oggetto di sindacato nella sentenza n. 231 del 2013. In tale decisione la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui non prevedeva che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Secondo la Corte costituzionale "la menzionata sentenza chiarisce che l'«intervento additivo» è stato doverosamente circoscritto dal *petitum*, ovvero limitato alla fattispecie della carenza di firma contrattuale, senza potersi estendere alla differente fattispecie della «carenza di attività negoziale». Riguardo a tale ulteriore ipotesi, questa Corte ha ipotizzato, d'altronde, «una molteplicità di soluzioni», riconoscendo come l'opzione tra queste spettasse al legislatore".

Anche in questa ipotesi, dunque, la Corte rivolge un monito al legislatore perché proceda ad un'organica riscrittura della disposizione censurata, "affinché essa, dopo essere stata profondamente incisa dall'esito referendario, e successivamente emendata da questa Corte, venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori".

D'altra parte il "ritorno" della Corte costituzionale sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori lascia intendere non solo la capacità espansiva del giudice delle leggi qualora sia necessario modificare o ampliare i contenuti di una norma di risulta, ma anche l'inattività del Parlamento che non è intervenuto nella disciplina della materia, neppure a seguito dei moniti rivolti allo stesso dalla Corte costituzionale.

5. La specialità della sentenza n. 135 del 2024. Il ruolo del legislatore nelle decisioni della Corte costituzionale sul fine vita

La declinazione del giudicato costituzionale in termini dinamici, con particolare riferimento alle sentenze manipolative, vede sullo sfondo il mancato intervento del legislatore nella disciplina della materia. La reazione della Corte, infatti, si è caratterizzata nel tempo per l'individuazione di una norma compatibile con i principi costituzionali⁵⁷, sulla quale non è possibile escludere un ripensamento o una riaffermazione del principio, in considerazione del contesto di riferimento.

In effetti, il percorso argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza n. 135 del 2024 (e nella sentenza n. 66 del 2025) e le conclusioni cui perviene tendono a sottolineare il vero nodo problematico della questione, ovvero l'inerzia del legislatore a fronte della necessità di tutelare situazioni sensibili ed eticamente controverse e rilevanti.

⁵⁷ Secondo un'attività non discrezionale ma "a rime obbligate". Così F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 163.

La Corte, nelle sentenze richiamate, ha ribadito invero i contenuti della sentenza n. 242 del 2019, reiterando al contempo il proprio monito al legislatore, il quale – nonostante le ripetute sollecitazioni – non è ancora intervenuto a disciplinare organicamente la materia⁵⁸. Sebbene, infatti, non sussista un vincolo giuridico formale che imponga al legislatore⁵⁹ di conformarsi alle pronunce della Corte costituzionale⁶⁰, la sua posizione istituzionale richiama un dovere di leale cooperazione, fondato sull'architettura del controllo di costituzionalità quale presidio della rigidità della Costituzione.

La Corte ha chiarito in più occasioni che le proprie decisioni producono effetti analoghi a quelli delle fonti legislative ordinarie, escludendo che possano assumere

⁵⁸ Sul punto G. ARCONZO, *Il diritto ad una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, in T. CERRUTI (a cura di), *L'elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell'esperienza europea*, Napoli, 2023, 49 ss.

⁵⁹ Su questo specifico aspetto si vedano A. ANZON DEMMIG, *Il rispetto del «giudicato costituzionale»: un severo richiamo della Corte al legislatore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010, 4913 ss.; A. BONOMI, *Ai fini della violazione del giudicato costituzionale è necessario che la legge dichiarata incostituzionale e quella riproduttiva siano perfettamente identiche?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2013; P. CARETTI, *La Corte costituzionale e gli «inadempimenti» del legislatore*, in *Le Regioni*, 1983, 1238; E. CATELANI, *Sull'ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento (sent. n. 17/1992)*, in A. ANZON DEMMIG, B. CARAVITA, M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, Torino, 1993; A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2004, 259 ss.; V. CRISAFULLI, *«Riproduzione» o «conferma» di norme dichiarate incostituzionali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1966; F. DAL CANTO, *Sulla violazione del giudicato costituzionale la Corte fa la voce grossa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2012, 3726; P. FALZEA, *Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale*, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, Milano, 2000; E. FURNO, *La Corte costituzionale impone l'obbligo del rispetto del giudicato costituzionale. A margine di Corte cost. n. 169/2015*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2015; E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo. (Un'indagine sul «seguito» delle pronunce costituzionali)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000; F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna 1982, 90; ID., *Prerogative (o privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 3978; A. MORELLI, *L'illegittimità consequenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Soveria Mannelli (CZ), 2008, 147; A. RUGGERI, *Le attività «consequenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, Milano, 1988; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009, 136 ss.; G. SILVESTRI, *La Corte costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale*, in *cortecostituzionale.it*, 2013; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, 416 ss. Sull'approvazione di una normativa dal contenuto identico a quello già dichiarato incostituzionale la dottrina più risalente (cfr. C. ESPOSITO, *«Inesistenza» o «illegittima esistenza» di uffici ed atti amministrativi per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme organizzatorie?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1960, 331 e A. BARBERA, *Giudicato costituzionale e poteri del legislatore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1963, 612) ha sostenuto in realtà che l'eventuale riproduzione da parte del legislatore della norma dichiarata incostituzionale sia giuridicamente possibile.

⁶⁰ A differenza di altre Costituzioni (come osserva L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale*, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Torino, 2004, 460 ss.) nelle quali si prevede espressamente un obbligo giuridico di conformazione alle pronunce costituzionali anche da parte del legislatore. È il caso della Costituzione francese (art. 62) nella quale si afferma che le decisioni della Cour constitutionnelle “sono obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giurisdizionali”; della Costituzione spagnola del 1978 (art. 164), che assegna alle sentenze “valore di cosa giudicata” dal giorno successivo alla pubblicazione; della legge sul Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG*) che all'art. 31 afferma che le decisioni della Corte federale vincolano gli organi costituzionali del Bund e dei Lander, nonché tutti gli organi giudiziari e le autorità amministrative.

efficacia di legge costituzionale⁶¹. Ne deriva che, pur non essendo vincolato in senso stretto, il legislatore è tenuto, in virtù della sua collocazione costituzionale, a dare attuazione ai principi affermati dalla Corte⁶².

In tal senso si colloca il punto 10 della sentenza n. 135 del 2024, nel quale si rinnova l'auspicio – già espresso nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 – affinché il legislatore e il Servizio Sanitario Nazionale adottino tempestivamente le misure necessarie per garantire la concreta attuazione dei principi enunciati dalla Corte, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto dei principi richiamati dalla pronuncia.

Da questa prospettiva, la sentenza n. 135 si inserisce nell'orientamento della Corte volto a instaurare un dialogo costruttivo con il legislatore – percorso avviato sin dall'ordinanza n. 207 del 2018⁶³. Ed in questa esigenza si rinviene la necessità di tornare sul proprio precedente, senza incidere sugli effetti del giudicato: può trattarsi infatti di un'esigenza di adeguamento della norma di risulta a nuove condizioni oppure, come nei casi in esame, di un'esigenza di confermare le statuizioni della precedente decisione anche al fine di esortare nuovamente il legislatore ad intervenire.

L'intervento giurisprudenziale, in tale prospettiva, si inserisce nel solco di un "dialogo" con il legislatore, che costituisce una delle modalità attraverso le quali la Corte intende sollecitare la progressiva conformazione dell'ordinamento ai valori costituzionali, senza pregiudicare gli effetti del giudicato costituzionale, ma adattandoli alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Si palesa, in tal modo, non solo la necessità di riconsiderare le conclusioni di una precedente decisione manipolativa di accoglimento alla luce del mutato contesto normativo, sociale, istituzionale, così da modellarne o integrarne gli effetti⁶⁴, ma anche l'opportunità di riaffermare, mediante una decisione successiva, gli approdi della precedente allorquando emerga, non un mutamento dei presupposti che avevano condotto alla decisione, bensì la necessità di confermare il percorso argomentativo e gli esiti della decisione precedente.

⁶¹ Così la sentenza n. 13 del 1981 in cui la Corte ha precisato, richiamando il proprio precedente (sent. n. 40/1979) che "il rapporto tra la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della Corte medesima, e la disciplina successivamente adottata con legge o atto avente forza di legge (a loro volta non sospettati d'incostituzionalità) dà vita a vicende di parziale o totale abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il giudice ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe d'uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la sentenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma, parzialmente annullata, autorità superiore". Sottolinea L. PEGORARO, *Giustizia*, cit. 461 che riconoscere l'efficacia di legge costituzionale implicherebbe una cristallizzazione normativa emendabile solo attraverso revisione costituzionale.

⁶² In tal senso F. DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 445 che richiama R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in ID. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998)*, Torino, 1999, 191; si riferisce al legislatore politicamente tenuto ad ottemperare ad una decisione della Corte cost. L. PEGORARO, *Giustizia*, cit., 462. Sugli effetti del giudicato rispetto al legislatore si veda P. FALZEA, *Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale*, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), *Corte costituzionale e Parlamento*, Milano, 2000, 166 ss.

⁶³ Così N. FIANO, *L'ordinanza n. 207 del 2018: un nuovo modello decisionale all'orizzonte?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

⁶⁴ In tale senso A. CERRI, *Giustizia*, cit., 207.

In effetti la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 203 del 2024, afferma *in limine* che “il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte”.

Da questa constatazione discende la necessità di fondare le decisioni della Corte su motivazioni stringenti, ancorate a parametri di valutazione il più possibile oggettivi e predeterminabili, affinché esse non si risolvano nel mero riflesso della sensibilità costituzionale del momento storico. Non sempre, infatti, le norme costituzionali consentono un’univoca interpretazione, e non sempre l’esito del giudizio di legittimità costituzionale è univocamente determinabile⁶⁵.

Ogni modifica della Corte di una precedente decisione “scuote gli affidamenti che la precedente giurisprudenza ha creato”⁶⁶. Ciò significa che soprattutto nei confronti di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, alla quale il legislatore si è nel frattempo conformato, “occorrono ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate”⁶⁷, ragioni da rinvenire nella inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee; nel mutato contesto sociale o ordinamentale o nella maturata consapevolezza delle conseguenze prodotte dalla giurisprudenza pregressa.

Se ogni *revirement* delle decisioni della Corte costituzionale richiede, dunque, una ponderazione della situazione fattuale e ordinamentale, la nozione di giudicato costituzionale non può che adattarsi alla funzione di garanzia propria della Corte costituzionale, plasmandosi alla particolarità del procedimento ed alla ricchezza degli strumenti decisorii che lo rendono necessariamente un istituto dinamico della giustizia costituzionale.

⁶⁵ Così A.A. CERVATI, *Tipi di sentenze e tipi di motivazioni*, cit., 152.

⁶⁶ Così la sentenza n. 203 del 2024 della Corte costituzionale.

⁶⁷ *Ibidem*.



«SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 8 NOVEMBRE 2024

UNA PRONUNCIA DI CONFERMA (E DI DIFESA) DELLA “LOGICA DELLA
SOLUZIONE” ADOTTATA NELLA SENTENZA N. 242 DEL 2019.
RIFLESSIONI SULLA SENTENZA N. 135 DEL 2024*

FABRIZIO POLITI**

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La questione posta dal giudice a quo e la problematica del giudicato costituzionale. – 3. La “logica della soluzione” adottata con la sentenza n. 242 del 2019: la Corte conferma (e precisa) l’operazione ermeneutica compiuta nella sentenza del 2019. – 4. Il confronto con la giurisprudenza delle “altre” Corti. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive

La sentenza n. 135 del 2024 si pone all’attenzione della dottrina per numerose ragioni, non ultima quella relativa al fatto che, nell’occasione, la Corte costituzionale era stata sollecitata - dal giudice *a quo* - a “ritornare” su una precedente (altamente significativa) decisione (la sentenza n. 242 del 2019) ed era invitata a compiere un ulteriore “passo in avanti” sulla strada della liceizzazione di pratiche di suicidio assistito. Come noto, con la sentenza n. 242 del 2019¹ - sentenza che, a sua volta, si collocava a

* Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

** Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi dell’Aquila.

¹ Oggetto di numerose riflessioni in dottrina: v., senza pretesa di esaustività: A. APOSTOLI, *Principi costituzionali e scelte di fine vita*, in *BioLaw Journal*, 1/2021, 239 ss.; G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2023, 60 ss.; G. BARCELLONA, *Suicidio e ragionevolezza: la “cura” come lex specialis*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2020; F. BERTOLINI, *Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure*,

valle di un percorso, per molteplici ragioni, complesso e tormentato (percorso testimoniato già dalla ordinanza n. 207 del 2018 e dai precedenti ivi richiamati) – la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 580 cod. pen. *“nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) ... agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”*.

Semplificando, si potrebbe dire che con la sentenza n. 135 del 2024, la Corte era chiamata a “proseguire” il lavoro avviato con la sentenza n. 242 del 2019, ma incerto era

diritto di morire, in *Rivista AIC*, 4/2019; P. CARETTI, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita"*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2020; C. CASONATO, *La Corte costituzionale, tra giuste attenzioni e eccessi di prudenza*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2/2020; G. D'ALESSANDRO, *Su taluni profili problematici della sentenza n. 242/2019 sul caso "Cappato-Antoniani"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2019; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti la Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 1/2020; L. EUSEBI, *Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura*, in *Corti supreme e salute*, 2/2019; E. FURNO, *Il "caso Cappato" ovvero dell'attivismo giudiziale*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 1/2020; B. LIBERALI, *L'aiuto al suicidio "a una svolta", fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?*, in *Diritti comparati*, 2020; S. NICCOLAI, *Principi come 'Regulae': il caso Cappato, le liti strumentali e le ragioni costituzionali della regola 'Nemo audiatur allegans turpitudinem suam' (con una postilla sul caso Trentini) (Parte I)*, in *Diritti comparati*, 3/2020; ID., *Principi come 'Regulae': il caso Cappato, le liti strumentali e le ragioni costituzionali della regola. 'Nemo audiatur allegans turpitudinem suam' (con una postilla sul caso Trentini) (Parte II)*, in *Diritti comparati*, 1/2021; F. PALAZZO, *La sentenza Cappato può dirsi storica?*, in *Politica del diritto*, 1/2020; M. PANEBIANCO, *Il seguito dall'ordinanza super monitoria della Corte costituzionale n. 207 del 2018: la sentenza di colegislazione n. 242 del 2019*, in *Nomos*, 1/2020; A. PATANÈ, *Sentenza Cappato-Antoniani e diritto alla vita: un "testamento costituzionale" al legislatore che non ha ancora trovato un esecutore*, in *Federalismi.it*, 36/2020; I. PELLIZZONE, *Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: 'pars destruens' e 'pars construens' delle pronunce della Corte costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della 'ratio decidendi' del caso Cappato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2020; M. PICCHI, *Considerazioni a prima lettura sulla sentenza n.242/2019 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2019; F. POLITI, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle "rime obbligate"? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *Diritti fondamentali*, 1/2020; G. REPETTO, *La Corte, l'aiuto al suicidio e i limiti del controllo di costituzionalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2019; A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla Unvereinbarerklärung? (Osservazioni su C. Cost., ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019)*, in *Nomos*, 2019, 3; ID., *Il diritto a morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2021; F. RIMOLI, *Suicidio assistito, autodeterminazione del malato e tutela dei più deboli: la Corte trova un difficile equilibrio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2019; R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale decide il "caso Cappato" e supera l'ostacolo "insormontabile" approvando essa stessa la disciplina dell'aiuto a morire*, in *Foro italiano*, 2020, n. 3; A. RUGGERI, *La disciplina del suicidio assistito è "legge" (o, meglio, "sentenza-legge")*, frutto di libera invenzione della Consulta. *A margine di Corte cost. n. 242 del 2019*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2019; G. SERGES, *Le due notevoli "prime volte" della sentenza Cappato (con qualche riflessione critica sulla tecnica decisoria adottata)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2019.

(inevitabilmente) “l’esito conclusivo” che la Corte avrebbe prescelto e cioè se nel senso di una maggiore (e definitiva) apertura verso ulteriori forme di suicidio assistito (in linea con quanto affermato, nel frattempo da Corti costituzionali di altri Paesi europei) o se nella direzione di una “difesa” delle posizioni raggiunte con la sentenza del 2019 (e prefigurate già nella ordinanza n. 207 del 2018).

Anticipando alcune delle considerazioni che saranno esposte più avanti, può dirsi che, nella sentenza n. 135 del 2024, la Corte ha colto l’occasione per “ribadire” la posizione assunta con la sentenza n. 242 del 2019, puntualizzando alcuni passaggi argomentativi e così “rispondere” alle non poche osservazioni e critiche registrate nei confronti della medesima.

Punto centrale della motivazione della pronuncia appare il passaggio in cui la Corte afferma che “il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale” (*id est*, il requisito espressamente posto, insieme ad altri, dal dispositivo della sentenza n. 242 del 2019 e che il giudice *a quo* chiedeva fosse rimosso in quanto foriero di una irragionevole diversità di trattamento fra pazienti tutti affetti da patologie gravi ed irreversibili e fonti di intollerabili sofferenze) svolge “*un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata*” con la sentenza n. 242 del 2019.

2. La questione posta dal giudice a quo e la problematica del giudicato costituzionale

Con la sentenza n. 135 del 2024², la Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 580 cod. pen., «*come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale*», nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «*tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale*»³.

La sentenza n. 242 del 2019 (come noto) ha reso lecite le azioni di aiuto al suicidio (altrimenti penalmente sanzionate) qualora ricorrano le condizioni dettagliatamente esposte nel dispositivo della pronuncia medesima e cioè nel caso in cui il proposito di suicidio è: a) autonomamente e liberamente formatosi da parte di persona pienamente

² Ampiamente esaminata in dottrina; v., senza pretesa di esaustività, M. DONINI, *Cerchiobottismo sui principi e aperture di fatto per le anime prigioniere*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 5/2024; M. ESPOSITO, “*Morte a credito*”: riflessioni critiche sul c.d. diritto al suicidio assistito, in *Federalismi.it*, 14/2024; S. MANGIAMELI, *Diritto alla vita e suicidio assistito: esiste un bilanciamento accettabile?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2024; A. PUGIOTTO, *Caso Cappato-bis: l’altra faccia della sent. n. 135/2024*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2024; A. RIDOLFI, *Il fine vita tra giurisprudenza costituzionale e perdurante inerzia del legislatore*, in *Nomos*, 3/2024; A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita*, in *Consulta OnLine*, 2/2024; P. SCARLATTI, *Dignità del malato e vulnerabilità: elementi di discontinuità nella giurisprudenza costituzionale sul fine vita*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2024; C. TRIPODINA, *Suicidio medicalmente assistito: essere, o non essere, tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale? Questo il dilemma*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2024; P. VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il “fine vita” in Italia dopo la sentenza n. 135 del 2024*, in *BioLaw Journal*, 3/2024.

³ Il giudice *a quo*, da un lato, sottolineava la problematicità, nella determinazione della fattispecie penale, discendente dall’assenza di una chiara definizione della nozione di “trattamenti di sostegno vitale” (non fornita né nell’ordinanza n. 207 del 2018, né nella sentenza n. 242 del 2019).

capace di prendere decisioni libere e consapevoli; b) la persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) è affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili; d) inoltre è necessario che le predette condizioni (e le modalità di esecuzione del suicidio) siano verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

La questione di costituzionalità prospettata dal giudice *a quo* (ed in cui è segnalata la lesione di diversi parametri costituzionali: artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Edu) mirava ad eliminare (dall'elenco delle condizioni sopra illustrate) quella sub b), cioè la necessità che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Più specificamente, la previsione della necessità che la persona interessata sia dipendente da trattamenti di sostegno vitale (necessità espressamente prevista dalla pronuncia della Corte costituzionale) era ritenuta in contrasto con:

a) l'art. 3 Cost., perché il requisito della necessità che la persona sia «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da medesime malattie (irreversibili, con intollerabili sofferenze), che vengono ad avere un trattamento differenziato in conseguenza solo della modalità di manifestazione della malattia, sicché i pazienti non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale (per caratteristiche accidentali della loro patologia) sono costretti a patire sofferenze intollerabili, con una lunga agonia⁴;

b) gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., giacché – in ragione di tale prescrizione - viene a determinarsi un'ingiustificata lesione della «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze», con conseguente lesione del «principio di dignità umana», in quanto il malato, irreversibile e intollerabilmente sofferente, si vedrebbe costretto a subire, per congedarsi dalla vita, un processo più lento e meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire;

c) l'art. 117 Cost. per mancato rispetto degli artt. 8 e 14 CEDU, giacché (secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte Edu a partire dalla sentenza 29 aprile 2002, *Pretty contro Regno Unito*), le disposizioni che limitano la liceità dell'aiuto al suicidio (nel caso di specie subordinare la liceità dell'aiuto al suicidio - di una persona capace di autodeterminarsi - al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale) rappresenterebbero un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.

⁴ Va rilevato che l'ordinamento vigente non prevede che la presenza di un trattamento di sostegno vitale sia un elemento che consenta di discriminare i pazienti nella scelta del modo di congedarsi dalla vita. L'art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017 prevede, infatti, che possono accedere alla sedazione palliativa profonda continua i pazienti con prognosi infausta a breve termine o che si trovino in imminenza di morte e «in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari», ma non richiede la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale.

Il giudice *a quo* innanzitutto avverte l'esigenza di misurarsi con il problema del "giudicato costituzionale"⁵. E così il giudice *a quo* premette che la prospettata questione di costituzionalità non comporta un'impugnazione della sentenza n. 242 del 2019 (operazione preclusa dall'art. 137, terzo comma, Cost.)⁶. Secondo il giudice *a quo*, nella sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale avrebbe individuato una "soglia minima di tutela" (operante nei confronti del malato terminale che intende distaccarsi dalla vita), in l'operazione ermeneutica posta in essere in tale sentenza non esclude che la Corte possa pronunciarsi di nuovo sulla disciplina in questione, in ragione della necessità di eliminazione di "residui spazi" di incostituzionalità.

Bisogna però sottolineare la peculiarità del caso di specie.

Infatti, dopo aver ricordato, da un lato, la problematicità della stessa nozione di "giudicato costituzionale" e, dall'altro lato, l'ampia portata del principio della non appellabilità delle decisioni della Corte costituzionale proclamato dal terzo comma dell'art. 137 della Costituzione (secondo cui "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna forma di impugnazione"), non può non aggiungersi che tale principio (oltre ad escludere qualunque controllo esterno nei confronti dell'operato della Corte), se esclude la "impugnabilità" (anche davanti alla stessa Corte costituzionale) di precedenti decisioni della medesima, non esclude che la Corte possa

⁵ Sul giudicato costituzionale, v. A. BARBERA, *Giudicato costituzionale e poteri del legislatore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1963; R. CALVANO, *Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del d.l. 28 agosto 1996 n. 444, contenente disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996; A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2008, 279; P. COSTANZO, *Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di "Giurisprudenza costituzionale" (note sparse su un tema di perdurante attualità)*, in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il cinquantesimo anniversario*, Milano, 2006; V. CRISAFULLI, «Riproduzione» o «conferma» di norme dichiarate incostituzionali, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1966; ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984; F. DAL CANTO, *Giudicato, costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg., vol. V, Milano, 2001; ID., *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002; ID., *sub art. 137*, in *Comm. Cost.*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. III, Torino, 2006; ID., *La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore per immediata e reiterata riproduzione normativa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011; ID., *Sulla violazione del giudicato costituzionale la Corte fa la voce grossa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2012; ID., *I punti fermi della Corte costituzionale sul giudicato costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018; M. D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991; ID., *Struttura ed effetti delle decisioni*, in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008; E. FURNO, *Giudicato costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Aggiornamento, Milano, 2021; S. GRASSI, *Correzione o interpretazione autentica delle sentenze della Corte costituzionale?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973; A. LOLLO, A. MORELLI, *Vincolo del giudicato costituzionale e ruolo della Corte*, in *Rivista AIC*, 2011; A. LOLLO, *Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via incidentale*, in *Rivista AIC*, 2/2011; G. PELAGATTI, *Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi*, Napoli, 2004; ID., *"Giudicato implicito" e assorbimento di profili di illegittimità costituzionale. Nota a margine di Corte cost. n. 262 del 2009*, in *Forum di Quaderni costituzionali*; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 329 ss.

⁶ Tesi sostenuta invece dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale l'accoglimento della questione di costituzionalità presupporrebbe «che la Corte, sconfessando ... sé stessa, stravolga *in toto*, o comunque riveda la sua precedente decisione in senso irragionevolmente ed ingiustificabilmente ampliativo, oltre che lesivo della riconosciuta discrezionalità del legislatore *in subiecta materia*», sicché le questioni poste concretizzerebbero "un vero e proprio gravame contro la sentenza n. 242 del 2019, inibito dall'art. 137, terzo comma, Cost.".

tornare a pronunciarsi su questioni di costituzionalità risolte con sentenze di rigetto (che, come noto, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità, “non creano giudicato”)⁷. Invece, con riguardo alla sentenza di accoglimento, l’art. 136 Cost. dispone la cessazione di efficacia della legge dichiarata incostituzionale ed è proprio la portata che si assegna a tale disposizione costituzionale che finisce per condizionare le riflessioni sull’effetto di “giudicato” prodotto dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge (o di atto avente forza di legge)⁸.

Nella sentenza n. 242 del 2019 la Corte aveva adottato (non una mera pronuncia di accoglimento, ma) un articolato dispositivo “additivo” mediante il quale ha introdotto una specifica disciplina (articolata in molteplici requisiti) volta a tracciare le condizioni che conducono a ritenere non penalmente perseguibili azioni che, in assenza delle predette condizioni, concretizzano il reato di aiuto al suicidio. Nella prospettazione di una questione di costituzionalità avente ad oggetto una (parte della) disciplina introdotta con la sentenza n. 242 del 2019, il giudice *a quo* è venuto così ad affermare che, mediante una pronuncia additiva, la Corte costituzionale avrebbe introdotto una norma incostituzionale. Questo esito appare, a sua volta, altamente problematico proprio perché muove dalla considerazione che la Corte costituzionale possa introdurre (mediante sentenze additive) “norme incostituzionali” (esito che, forse, per le ragioni che saranno esposte più avanti, non può non escludersi in assoluto), esito che si pone però in diretto contrasto con la tradizionale ricostruzione dottrinale (ma utilizzata più volte anche dalla stessa Corte costituzionale), che giustifica le sentenze additive affermando che la “addizione” costituisce una scelta costituzionalmente obbligata in quanto discendente (appunto) direttamente da norme costituzionali⁹. Ma l’addizione, in quanto “costituzionalmente necessitata”, non può (da un punto di vista di stretta logica) rivelarsi “incostituzionale”, cioè in contrasto con quel quadro costituzionale che ne impone l’introduzione. Al tempo stesso deve riconoscersi che alla linearità di tale impostazione formale si contrappone la

⁷ A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2008; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 329 ss.

⁸ La dottrina sul punto è sterminata; si v., senza pretesa di esaustività, AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988; AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989; AA.VV., *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; A. CERRI, *Sindacato di costituzionalità. 1) Ordinamento italiano*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXVIII, Roma, 1991; ID., *Appunti sul c.d. “giudicato costituzionale”*, in AA.VV., *Giudicato e funzione legislativa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009; ID., *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012; ID., *Giustizia costituzionale*, Napoli, 2019; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984; M. D’AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991; ID., *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993; F. PIERANDREI, *Le decisioni degli organi della giustizia costituzionale (natura, efficacia, esecuzione)*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1954; ID., *Corte costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, X, Milano, 1962; R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità*, Milano, 1993; A. PIZZORUSSO, *Art. 136*, in *Comm. Cost.*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981; ID., *Art. 137*, *ibidem*; F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (Contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge)*, Padova, 1997; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988.

⁹ Per tutti v. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984; L. ELIA, *Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre ’81-luglio ’85)*, in AA.VV., *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 299 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988.

constatazione che le “addizioni” operate dalla Corte giungono spesso a valle di un giudizio di ragionevolezza operato alla luce della disciplina vigente (in quel momento storico) su quella specifica materia, sicché la stessa “addizione” viene ad essere individuata all’interno del quadro normativo vigente e non può pertanto non escludersi in assoluto la possibilità che ulteriori interventi legislativi (o anche mutamenti giurisprudenziali) possano ulteriormente incidere sulla ragionevolezza di una determinata norma (esaminata alla luce del quadro normativo vigente) e dunque anche della norma “introdotta” con una sentenza additiva della Corte costituzionale.

Va pertanto rilevato che, se in più occasioni la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi su norme già oggetto di una precedente sentenza di accoglimento manipolativa¹⁰, nel caso in questione la Corte era chiamata a pronunciarsi su una norma (*rectius*, segmento di disciplina) creata dalla Corte medesima. A questo proposito, non può non ricordarsi che la medesima Corte costituzionale (nella sentenza n. 242 del 2019) ha parlato di legislazione a “rime possibili” (e non “a rime obbligate”, secondo l’insegnamento di Vezio Crisafulli) e che non può escludersi, soprattutto in una prospettiva di giudizio di ragionevolezza, che la prassi possa condurre la Consulta a dover prendere atto di una (sopravvenuta) “irragionevolezza” di una norma “introdotta” dalla Corte medesima.

Ma, tornando nello specifico alla (portata della) sentenza n. 242 del 2019, va parimenti rilevato che la questione prospettata dal Gip di Firenze (giudice *a quo* nel giudizio che porta alla sentenza n. 135 del 2024) può essere ricostruita anche come questione concernente la parte (della – originaria - questione di costituzionalità) “rigettata” nella sentenza n. 242 del 2019. In quella precedente occasione, infatti, il giudice *a quo* (giudice penale di Milano) aveva prospettato una più ampia questione di costituzionalità dell’art. 580 del codice penale (che punisce l’aiuto al suicidio) e (nella sentenza n. 242 del 2019) è stata la Corte costituzionale a “riscrivere” (ritagliandolo ulteriormente) il *petitum*¹¹. Ma, aldilà delle riflessioni appena esposte, va rilevato che, nella sentenza n. 135 del 2024, la Corte “dribbla” l’argomento (e la questione) del “giudicato costituzionale”, non affrontandolo affatto e risolvendolo invece rapidamente (con poche righe) affermando in maniera netta che è da escludersi che la sentenza n. 242 del 2019 “*impedisca in modo definitivo a questa Corte di aggiungere una classe ulteriore*

¹⁰ A titolo di esempio, basti citare la sequenza di pronunce relative all’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, Regio Decreto 773/1931), su cui la Corte costituzionale è intervenuta più volte dichiarandone l’incostituzionalità per contrasto con la libertà di riunione ex art. 17 Cost. e di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.; v. in particolare la sentenza n. 27 del 1958 (che ha dichiarato l’incostituzionalità di tale articolo 18 nella parte in cui prevedeva l’obbligo di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza per le riunioni che non si tengono in luogo pubblico), la sentenza n. 90 del 1970 (che ha dichiarato incostituzionale la sanzione penale per coloro che prendevano la parola durante una riunione pubblica non preavvisata non essendo a conoscenza dell’omissione del preavviso), la sentenza n. 11 del 1979 (che ha esteso l’incostituzionalità della sanzione penale anche per coloro che prendono la parola pur essendo a conoscenza della mancanza di preavviso).

¹¹ Su questo aspetto della sentenza n. 242 del 2019 v. F. POLITI, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle “rime obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *Diritti fondamentali*, 1/2020, 639 ss.

di casi a quelli già sottratti alla punibilità” e che oggetto dello scrutinio di costituzionalità può ben essere una disposizione di legge quale risultante da una sentenza manipolativa¹².

3. La “logica della soluzione”: la Corte conferma e precisa l’operazione ermeneutica compiuta con la sentenza n. 242 del 2019

Nella sentenza n. 135 del 2024, la Corte costituzionale ribadisce che la tutela della vita umana si colloca «*in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona*»¹³ in quanto tocca “l’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. E dal diritto alla vita scaturisce il corrispondente dovere dell’ordinamento di assicurarne la tutela attraverso (innanzitutto) la legge e (più in generale) attraverso l’azione di tutti i pubblici poteri. Ma la proclamazione del diritto alla vita non preclude il contemporaneo riconoscimento del fondamentale diritto (discendente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. e spettante ad ogni individuo “capace di assumere decisioni libere e consapevoli”) di rifiuto di un trattamento sanitario (in assenza di una specifica previsione di legge che lo renda obbligatorio) anche laddove il trattamento sia necessario ad assicurare la sopravvivenza dell’interessato¹⁴.

E – come avvenuto a partire dalla motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Englaro¹⁵ fino ad arrivare alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – il diritto al rifiuto delle cure diventa il caposaldo argomentativo che consente di giustificare la decisione dell’individuo di accettare l’esito, anche letale, della malattia. Al tempo stesso la Corte ribadisce che la necessità del mantenimento di una «cintura di protezione»¹⁶ finalizzata a tutelare la persona sia da scelte autodistruttive, sia

¹² E la stessa Corte cita alcune proprie precedenti pronunce: sentenze n.131 del 2022 e n.286 del 2016.

¹³ In tal senso già la sentenza n. 50 del 2022 (v. infra). Al riguardo si permette di rinviare a F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Torino, 2018 (e dottrina ivi richiamata), cui adde T. CERRUTI (a cura di), *L’elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell’esperienza europea*, Atti del seminario del “Gruppo di Pisa”, Torino 2 dicembre 2022, Napoli, 2023; I. PELLIZZONE, *Alla ricerca del fondamento costituzionale della libertà di congedarsi dalla vita*, Torino, 2026 (e dottrina ivi citata).

¹⁴ Secondo la Corte costituzionale, tale diritto (confermato dall’art. 8 CEDU ed in tal senso la Corte EDU, sentenza 13 giugno 2024, Dániel Karsai contro Ungheria; sentenza Pretty contro Regno Unito) trova riconoscimento nell’art. 1 della legge n. 219 del 2017 e deve essere esercitato «nel contesto della “relazione di cura e di fiducia” – la cosiddetta alleanza terapeutica – tra paziente e medico, che la legge [n. 219 del 2017] mira a promuovere e valorizzare: relazione “che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”».

¹⁵ Cassazione, sez. I, sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007, ampiamente commentata in dottrina; v., senza pretesa di esaustività, v. L. CARLASSARE, *La Costituzione, la libertà, la vita*, in *Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro*, Seminario Astrid, Roma, 5 novembre 2009, in www.astrid-online.it; C. TRIPODINA, *A chi spettano le decisioni politiche fondamentali sulle questioni eticamente controverse? (riflessioni a margine del “caso Englaro)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, 4089 ss.; P. FALZEA (a cura di), *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita*, Napoli, 2009; C. CASONATO, *Il malato preso sul serio: consenso e rifiuto alla cure in una recente sentenza della corte di Cassazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2008, 545 ss.; G. GRASSO, *Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo*, in G. COCCO (a cura di), *Lo statuto giuridico delle informazioni*, Milano, 2012, 19 ss.

¹⁶ Corte costituzionale sentenza n. 50 del 2022.

dall'affermazione di una cultura in cui il malato finisca per sentirsi un “peso per gli altri” o in cui il malato venga visto come (e posto all'interno di una logica del) “rifiuto”.

Nell'argomentazione della Corte, i due principi (diritto di rifiutare le cure e tutela della vita) vengono così ad operare come due contrapposti principi che danno vita ad un campo di tensione all'interno del quale la Corte cerca di individuare (alla luce – oltre che dei principi costituzionali – della legislazione vigente) un “ragionevole punto di equilibrio” o – se si preferisce – una “rima possibile”. E così, innanzitutto la Corte ribadisce la funzione (costituzionalmente imposta) della norma (del codice penale) che punisce l'aiuto al suicidio in quanto indirizzata a proteggere la vita rispetto a scelte irreparabili «collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza» e ciò soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, dovendosi invece riaffermare che è compito della Repubblica “porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)”. Ed è all'interno di un quadro di rispetto di tale principio generale che la Corte non esclude (nella sentenza n. 242 del 2019) la possibilità di individuazione di condizioni che consentano una liceizzazione di azioni altrimenti concretizzanti il reato di aiuto al suicidio. E l'individuazione di tali condizioni è operata facendo leva sulla disciplina legislativa posta dalla legge n. 219 del 2017 che consente la sedazione palliativa profonda continua (la quale non provoca direttamente la morte, che sopraggiunge naturalmente per via dell'evoluzione della malattia), riconoscendola come un atto medico, che può essere attuata solo con il consenso informato del paziente e che può essere somministrata solo in presenza di sintomi refrattari e quando ogni altra terapia si è dimostrata inefficace e l'evoluzione della malattia è ormai nella fase terminale.

Con riguardo specifico alla motivazione della sentenza n. 135 del 2024, va sottolineato il fatto che la Corte richiama esplicitamente le “principali conclusioni” raggiunte (dalla Corte medesima) con l'ordinanza n. 207 del 2018 e con la sentenza n. 242 del 2019, conclusioni che la Corte dichiara di voler “*qui integralmente confermare*”. Emerge così in maniera netta l'intenzione della Corte costituzionale, non solo di ribadire le argomentazioni e le conclusioni cui era pervenuta nel 2019, ma di cogliere l'occasione per puntualizzare alcuni passaggi argomentativi, replicando anche ad alcune delle critiche che nel frattempo le erano state rivolte e sempre in piena aderenza con quanto affermato nel 2019 (e nell'ordinanza del 2018).

E così la Corte ribadisce che la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 242 del 2019 discende dalla irragionevolezza ravvisabile (secondo la Corte) nell'operatività della norma penale di cui all'art. 580 cod. pen. anche nell'ipotesi di pazienti che abbiano già la possibilità – alla luce della legge n. 219 del 2017 – di porre termine alla propria esistenza attraverso il rifiuto delle cure necessarie per tenerli in vita.

Nel “campo di tensione” fra dovere (dell'ordinamento) di tutela della vita (di ogni vita) e diritto (del singolo) al rifiuto delle cure, la Corte (nella sentenza n. 242 del 2019) individua l'esistenza (nell'ordinamento giuridico italiano) di una disciplina legislativa (quella posta dalla legge n. 219 del 2017) che (in ragione appunto della tutela del diritto

di rifiuto delle cure) già consente (a determinate condizioni) al singolo di accedere alla pratica della sedazione profonda. Conseguenzialmente appare irragionevole, per la Corte costituzionale, la “non applicabilità” di quel medesimo quadro legislativo (e dunque di quelle medesime condizioni) all’ipotesi in cui il singolo non possa *ex se* porre in essere determinate azione e necessità pertanto di un “aiuto” altrui.

Ed è in questo quadro che la Corte ravvisa l’esistenza (nell’originaria previsione dell’art. 580 cod. pen.) di un’insostenibile (e per questo incostituzionale) compressione della «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie», comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile («con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive»)¹⁷.

Ed è appunto a valle di questo percorso argomentativo che la Corte perviene alla dichiarazione di incostituzionalità (nella sentenza n. 242 del 2019) dell’art. 580 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva un’eccezione alla generale punibilità di ogni forma di aiuto al suicidio per le peculiari ipotesi in cui la persona aiutata sia «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Inoltre, la Corte esige che tali condizioni siano verificate, nell’ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Il giudice *a quo* richiedeva l’eliminazione del requisito sub c) (tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale) e dunque l’estensione dell’area della liceità delle condotte di aiuto al suicidio con riferimento alla condizione che il paziente sia mantenuto in vita da “trattamenti di sostegno vitale”. Secondo il giudice *a quo*, la subordinazione della liceità della condotta alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale determina a sua volta una irragionevole disparità di trattamento fra pazienti (tutti in situazioni di sofferenza soggettivamente vissute come intollerabili, per effetto di patologie parimenti irreversibili) che vengono appunto ad essere sottoposti ad un differente regime giuridico solo in ragione della dipendenza (o meno) da “trattamenti di sostegno vitale”.

A questa considerazione del giudice *a quo*, la risposta della Corte brilla per la franchezza della riflessione: “*Queste ultime osservazioni sono, in sé, indiscutibili; e questa Corte è pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia ... vive questa situazione come intollerabile. Nondimeno, il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella*

¹⁷ In tal senso già ordinanza n. 207 del 2018.

logica della soluzione adottata con l'ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019".

La Corte riconosce la fondatezza delle osservazioni (*"indiscutibili"*) avanzate dal giudice *a quo*, ma ribadisce (e questo appare – a chi scrive – il punto centrale della motivazione della decisione in esame) che il requisito in discussione (la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale) *"svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l'ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019"*.

In questo passaggio della motivazione della sentenza n. 135 del 2024 si rinvencono:

1) il *proprrium* della sentenza n. 135 del 2024 (rappresentato dalla difesa di quanto affermato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019);

2) la specificazione che l'esito raggiunto nella sentenza n. 242 del 2019 è conseguenza della *"assenza di un intervento legislativo"* (e dunque costituisce sicuramente un esito perfettibile ma i cui sviluppi spettano al - e ricadono sul - legislatore);

3) l'ulteriore precisazione che il requisito in discussione (la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale) non costituisce un *"accessorio"* (un *"requisito-accessorio"*), ma svolge appunto un *"ruolo cardine nella logica della soluzione adottata"* (con la sentenza n. 242 del 2019).

La Corte costituzionale (nella sentenza n. 135 del 2024) *"spiega"* dunque quale sia la *"logica della soluzione"* prescelta nel 2019, ove la *"dipendenza da trattamenti di sostegno vitale"* è il *"requisito cardine"* su cui ruota l'intera motivazione della pronuncia del 2019, assegnando così alla *"dipendenza da trattamenti di sostegno vitale"* il requisito (non di una fra le tante, ma) di *"prima condizione"* che giustifica l'individuazione della soluzione (la *"rima possibile"*) formulata nella sentenza n. 242 del 2019.

La Corte ribadisce (e spiega così) di non aver affermato un *"generale diritto di suicidio"* (e dunque un diritto di terminare la propria vita) in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando nelle predette condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza.

Ma – precisa la Corte - *"una simile ratio ... non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale"*, giacché le due situazioni sono (per la Corte) *"differenti"*, ma non da un punto di vista oggettivo, ma solo *"dal punto di vista della ratio adottata"* nella sentenza n. 242 del 2019.

Non è questa la sede per un approfondimento di questo aspetto, ma non possono non essere manifestati alcuni dubbi in merito a questa scelta della Corte con cui si ravvisa l'assenza di una irragionevole disparità di trattamento in ragione (non di un profilo oggettivo delle situazioni concretamente interessate, ma) delle differenze discendenti dall'esistenza di una previsione normativa che solo per determinate situazioni consente il ricorso alla sedazione profonda. Va infatti rilevata la persistenza (in entrambi i casi) del

diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico (“inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza”). E pertanto, se su tale diritto viene a fondarsi il giudizio di irragionevolezza del divieto (penale) di aiuto al suicidio prestato in favore di chi già abbia la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale, può apparire non ragionevole continuare ad esigere tale condizione (la dipendenza da trattamento di sostegno vitale) anche nei casi in cui ricorrano tutte le altre condizioni prescritte dalla sentenza n.242 del 2019.

E, forse, proprio per rispondere ad una siffatta obiezione, va rilevato che nella sentenza n. 135 del 2024, la Corte compie uno sforzo argomentativo (maggiore rispetto a quanto avvenuto nella sentenza n. 242 del 2019) con riguardo specifico all’individuazione della nozione di “autodeterminazione terapeutica”.

La Corte afferma che il diritto a rifiutare il trattamento medico (in quanto intimamente legato alla tutela della dimensione corporea della persona contro ogni ingerenza esterna non previamente consentita) si caratterizza «primariamente come libertà “negativa” del paziente a non subire interventi indesiderati sul corpo e nel corpo, anche laddove tali interventi abbiano lo scopo di tutelare la sua salute o la sua stessa vita». E da questo diritto si differenzerebbe (“strutturalmente”) la situazione soggettiva di chi invoca una «sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona»¹⁸.

A questo proposito, la Corte ribadisce che spetta al legislatore individuare il “*punto di equilibrio in astratto più appropriato*” tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, mentre compito della Corte è «soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi». E la Corte ribadisce (principio già affermato quando si era pronunciata in merito al reato di omicidio del consenziente)¹⁹ l’esistenza di “*una soglia minima di tutela della vita umana*” (che si impone sia al legislatore che al potere referendario) la quale impedisce l’adozione di qualunque disciplina che faccia dipendere dalla mera volontà dell’interessato la liceità di condotte che ne cagionino la morte (“a prescindere dalle condizioni in cui il proposito è maturato, dalla qualità del soggetto attivo e dalle ragioni da cui questo è mosso, così come dalle forme di manifestazione del consenso e dai mezzi usati per provocare la morte”). E così la Corte torna a sottolineare che la sentenza n. 242 del 2019 ha soltanto ritenuto eccessiva, e pertanto costituzionalmente insostenibile, la compressione dell’autodeterminazione del paziente nella peculiare situazione descritta da tale pronuncia (situazione in cui il paziente medesimo ha comunque la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando o chiedendo l’interruzione dei trattamenti che ne assicurano la sopravvivenza).

4. Il confronto con la giurisprudenza delle “altre” Corti

¹⁸ V. infra.

¹⁹ Sentenza n. 50 del 2022.

La prospettazione, da parte del giudice *a quo*, della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 8 e 14 CEDU, costituisce occasione per la Corte costituzionale di misurarsi con gli esiti della giurisprudenza sia della Corte Edu che di altre corti costituzionali.

In realtà, già nel passaggio argomentativo concernente il bilanciamento fra tutela della vita e diritto all'autodeterminazione, la Corte ricorda esplicitamente la giurisprudenza di altre Corti costituzionali (nello specifico: tedesca²⁰, austriaca²¹ e spagnola²²) che, in base al diritto alla libera autodeterminazione nello sviluppo della personalità (fondato, rispettivamente, sull'art. 2 della Legge fondamentale tedesca, sull'art. 8 CEDU e sul combinato disposto degli artt. 10 e 15 della Costituzione spagnola) ed in base alla tutela della dignità umana, hanno ravvisato l'esistenza di un diritto fondamentale a disporre della propria vita (anche attraverso l'aiuto di terzi) o comunque un «diritto della persona alla propria morte in contesti eutanasi»²³. Al tempo stesso, la Corte ricorda la differente posizione assunta dalla Corte suprema del Regno Unito²⁴ e (anche “in risposta” alle sollecitazioni provenienti dall'ordinanza di rimessione, in cui il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale veniva ritenuto in contrasto con l'interpretazione fatta propria dalla Corte Edu in merito alla portata degli artt. 8 e 14 CEDU) dalla Corte EDU²⁵ per giustificare il proprio differente orientamento.

La Corte prende le mosse dalla constatazione che “la decisione su quando e come concludere la propria esistenza possa considerarsi inclusa tra quelle più significative nella vita di un individuo”, ma il riconoscimento di un'intangibile sfera di autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino deve misurarsi (laddove tale autonomia venga indirizzata nella direzione della legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia) con il dovere (ricadente sull'ordinamento) di evitare rischi per la tutela della vita umana (proclamata dall'art. 2 Cost.), fra cui innanzitutto quello relativo all'affermazione una «pressione sociale indiretta» sulle persone malate²⁶ (oltre il rischio di condotte abusive da parte di terzi).

²⁰ Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 26 febbraio 2020, nelle cause riunite 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, paragrafi 208-213; in senso simile anche la Corte suprema del Canada (sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5) e, per quanto riguarda il Sud America, le Corte costituzionale della Colombia (a partire dalla sentenza 20 maggio 1997, C-239/97) e dell'Ecuador (sentenza 5 febbraio 2024, 67-23-IN/24).

²¹ Tribunale costituzionale austriaco, sentenza 11 dicembre 2020, in causa G 139/2019-71.

²² Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza 22 marzo 2023, in causa 4057/2021

²³ Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza 22 marzo 2023, in causa 4057/2021. La corte spagnola ha individuato nel diritto di autodeterminazione il fondamento costituzionale della disciplina legislativa adottata in quel Paese in materia di eutanasia e assistenza al suicidio di persone capaci di autodeterminarsi (mentre la Corte costituzionale tedesca – ed in senso simile anche quella austriaca – ha dichiarato incostituzionale la disciplina che poneva limiti all'assistenza al suicidio)

²⁴ Corte suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, KSC 38

²⁵ Sentenza Dániel Karsai contro Ungheria e, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito.

²⁶ In tal senso, Corte suprema del Regno Unito, Nicklinson e altri, che sottolinea come, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedurali, si possa dare vita ad una «pressione sociale indiretta» su altre persone malate o semplicemente anziane e sole.

Con riguardo specifico alla giurisprudenza della Corte Edu, il giudice *a quo* individuava nella preclusione all'accesso al suicidio assistito per i pazienti non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale (ma capaci di decidere e affetti da patologie irreversibili e con sofferenze intollerabili) una lesione del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU ("secondo l'accezione fornita dalla giurisprudenza di Strasburgo"), nonché una violazione dell'art. 14 CEDU, in ragione della discriminazione (fra pazienti tutti egualmente affetti da patologie irreversibili) nel godimento di un diritto riconosciuto dalla Convenzione.

La Corte costituzionale ripercorre i momenti salienti della giurisprudenza in materia della Corte EDU e rileva che tale Corte, pur ricomprendendo all'interno del diritto al rispetto della propria vita privata anche «il diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà»²⁷ (sicché una disciplina che vieti, sotto minaccia di pena, l'assistenza al suicidio di un paziente, necessariamente interferisce con il diritto di quest'ultimo al rispetto della propria vita privata)²⁸, ha parimenti affermato che ogni Stato dispone di un «considerevole margine di apprezzamento» nel bilanciamento tra la tutela di tale diritto e le esigenze di tutela della vita umana²⁹. E tale bilanciamento può giustificare discipline legislative sia restrittive, sia autorizzatrici di forme di assistenza al suicidio o di eutanasia (non essendo quest'ultima opzione preclusa dagli obblighi di tutela della vita umana discendenti dall'art. 2 CEDU), spettando al singolo Stato la valutazione sulle implicazioni sociali e sui rischi di abuso e di errore³⁰.

Anche da questo punto di vista riemerge (nella sentenza n. 135 del 2024) la precisa scelta della Corte costituzionale di "difendere" gli esiti ed i passaggi argomentativi già esposti nella sentenza n. 242 del 2019 (e, prima ancora, nell'ordinanza n. 207 del 2018), in questo caso con riguardo all'esistenza di uno spazio riservato al legislatore riconosciuto anche dalla Corte Edu.

5. Considerazioni conclusive

Nella sentenza n. 135 del 2024, la Corte costituzionale riafferma (ed anzi rafforza ulteriormente) il percorso argomentativo della sentenza n. 242 del 2019 e ribadisce la necessità del puntuale rispetto di tutte le condizioni³¹ stabilite da tale pronuncia (ed in

²⁷ Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera, paragrafo 51; nello stesso senso, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito, paragrafo 67.

²⁸ Corte EDU, sentenza Dániel Karsai contro Ungheria, paragrafo 135.

²⁹ Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 144; analogamente, sentenza Mortier contro Belgio, paragrafo 143; sentenza Haas, paragrafo 55.

³⁰ Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 152.

³¹ La Corte costituzionale ribadisce che l'accertamento della condizione della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, debba essere condotto "unitariamente", cioè assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019. Deve dunque essere accertata non solo l'esistenza di una patologia incurabile e la permanenza di condizioni di piena capacità del paziente, ma anche la presenza di sofferenze intollerabili (e non controllabili attraverso appropriate terapie palliative), di natura fisica o comunque derivanti dalla situazione complessiva di intensa "sofferenza esistenziale" che si può presentare, in particolare, negli stati avanzati delle patologie neurodegenerative, sofferenza refrattaria a qualsiasi

particolare di quella – la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale – che il giudice a quo chiedeva fosse rimossa). La Corte ribadisce che tale “condizioni” sono quelle previste dalla “procedura medicalizzata” di cui all’art. 1 della legge n. 219 del 2017 e che in base al principio di ragionevolezza devono trovare applicazione anche con riguardo a procedure di suicidio assistito. E, sempre nella direzione già tracciata dall’ordinanza n. 207 del 2018 e dalla sentenza n. 242 del 2019, la Corte ribadisce (“con forza”) l’auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta attuazione ai principi ribaditi (e ulteriormente precisati) dalla sentenza n. 135 del 2024.

In altra sede chi scrive ha evidenziato che l’articolato dispositivo della sent. n. 242 del 2019³² giunge a valle di un percorso argomentativo caratterizzato dall’assegnazione di un ridotto spazio motivazionale alla riflessione relativa alla esistenza o meno di un fondamento costituzionale del suicidio (e dunque dell’aiuto al suicidio), se non “risolto” in un rapido passaggio in cui lo stesso viene raffigurato come conseguenza del diritto a rifiutare le cure. E, in questa argomentazione, estremamente rarefatto è proprio il parametro costituzionale che viene ad essere rappresentato dall’art. 32, secondo comma, Cost. (come diritto al rifiuto delle cure) e dall’art. 3, primo comma, Cost. (come principio generale di ragionevolezza e del dovere per il legislatore di trattare in maniera simile situazioni identiche). Nella motivazione della sentenza n. 242 del 2019 questi parametri non ricevevano specifico (ulteriore) approfondimento.

Nella sentenza n. 135 del 2024, la Corte sembra avere voluto esplicitare maggiormente (e forse anche in maniera più chiara) la propria posizione in merito alle problematiche di fine vita, dichiarando esplicitamente che, nel vigente quadro costituzionale il principio di autodeterminazione della persona deve trovare un limite nel dovere (che ricade sull’ordinamento) di tutela della vita, dovere che ricomprende anche la necessità di evitare l’affermazione di una visione del malato come “peso” (o come “scarto”) da eliminare.

Dal punto di vista della giustizia costituzionale, la sentenza n. 135 del 2024 viene dunque a caratterizzarsi quale segmento di una “catena” di pronunce. Si assiste dunque all’affermazione di una tipologia di pronuncia che assume una particolare valenza in quanto partecipe di una “sequenza di sentenze” all’interno della quale le singole (e tradizionali) tipologie decisorie (ordinanze di incostituzionalità accertata ma non

terapia palliativa, “non potendosi considerare la sedazione continua profonda come un’alternativa praticabile rispetto a pazienti che non versino ancora in condizioni terminali, o che, comunque sia, rifiutino tale trattamento”.

³² Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 580 cod. pen. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

dichiarata; sentenze manipolative; interpretative di rigetto, ecc.) vengono a costituire momenti di una più vasta operazione ricostruttiva di un determinato quadro ordinamentale. Nel caso in esame, la sentenza n. 135 del 2024 si caratterizza quale segmento che si innesta all'interno della "sequenza di pronunce" relative al tema del fine-vita ed in cui la Corte ha colto l'occasione per ribadire (ed illustrare più dettagliatamente) il percorso argomentativo³³ posto a base della (per svariate ragioni) storica sentenza n. 242 del 2019³⁴. E se nella sentenza n. 242 del 2019, la Corte ha affermato che il divieto "indiscriminato" di aiuto al suicidio «finisce ... per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, ... imponendogli ... un'unica modalità per congedarsi dalla vita» (limitazione che non trova giustificazione in alcun altro "interesse costituzionalmente apprezzabile", «con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive»), va ricordato che già nell'ordinanza n. 207 del 2018, la Corte - auspicando un intervento del legislatore - aveva espresso considerazioni poi "confermate" nella sentenza n. 242 del 2019 ed oggi ribadite dalla sentenza n. 135 del 2024 che (a sua volta) dichiara di "saldarsi in consecuzione logica" con le pronunce precedenti. Ed infatti il richiamo costante a brani dell'ordinanza n. 207 del 2018³⁵ e della sentenza n. 242 del 2019

³³ La Corte, nella sentenza n. 242 del 2019, ha preferito optare per una soluzione (per così dire) di "basso profilo", scegliendo di non impegnarsi in riflessioni concernenti la portata del principio personalista o del principio di autodeterminazione individuale, e di incentrare la motivazione della propria pronuncia sulla portata della legge n. 219 del 2017 che viene a costituire il baricentro attorno al quale ruota tutta la motivazione che porta alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 580 cod. pen. e all'operazione di "scrittura" della nuova normativa. La Corte afferma che "un preciso «punto di riferimento» già presente nel sistema – utilizzabile ... nelle more dell'intervento del Parlamento – è costituito dalla disciplina racchiusa negli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017". Ed infatti la dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella sent. n. 242 del 2019 giunge a valle della asserita lesione del principio di ragionevolezza, alla luce della disciplina già posta dalla legge n. 219 del 2017.

³⁴ Nell'impianto argomentativo della sentenza n. 242 del 2019, la Corte, in ragione dell'esistenza dell'istituto della sedazione profonda, afferma la irragionevolezza della scelta del legislatore di perseguire penalmente un'attività che, rivolta al medesimo insieme di soggetti potenziali destinatari della sedazione profonda (soggetti afflitti da malattia gravissima, fonte di grandi sofferenze e che necessitano di presidi medici per la loro sopravvivenza) e che, qualora svolta secondo il medesimo (o simile) protocollo, miri all'identico risultato. In dottrina v. C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, III, Padova, 1973, 1580 ss.; A. CERRI, *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1976; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXV, Roma, 1994; ID., *L'eguaglianza*, Roma-Bari, 2005; L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di uguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, I, Padova, 1985, 608 ss.; ID., *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. I, Milano, 1997, 899 ss.; A. ANZON, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 31 ss.; R. BIN, *Diritti e argomenti*, Milano, 1992; AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, *Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 13-14 ottobre 1992*, Milano, 1994; J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XII, Torino, 1997, 351 ss.; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Torino, 2000; ID., *Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione*, in *Nova juris interpretatio*, 2007, 286 ss.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001; R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. LA TORRE, A. SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di, Torino, 2002, 59 ss.; L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005.

³⁵ Nell'ordinanza n. 207 del 2018, la Corte costituzionale aveva escluso di poter porre rimedio («allo stato») «al riscontrato vulnus», tramite una "secca" dichiarazione di incostituzionalità ("meramente

scandisce i diversi passaggi argomentativi della sentenza n. 135 del 2024.

Se nell'ordinanza n. 207 del 2018, la Corte forniva indicazioni al legislatore circa la disciplina da introdurre (riconoscendo implicitamente l'impossibilità che fosse essa stessa a compiere tali scelte), e se nella sentenza n. 242 del 2019 la Corte supera tale *impasse* affermando che l'inerzia del Parlamento impone alla stessa di intervenire - in ragione dell'esigenza di rimuovere il riscontrato “*vulnus* costituzionale”, nella sentenza n. 135 del 2024 la Corte costituzionale era chiamata pronunciarsi sulla conformità a Costituzione di una (parte della) “rima possibile” (*id est*, la nuova disciplina) introdotta con la sua precedente sentenza (n. 242 del 2019). Di fronte alla richiesta avanzata dal giudice a quo, la Corte non ha escluso la possibilità di giudicare sull'esito di una sua precedente pronuncia ed ha invece colto l'occasione per puntualizzare alcuni passaggi argomentativi che nella precedente pronuncia erano rimasti meno.

Se l'ordinanza n. 207 del 2018 può ricomprendersi nel *genus* delle ordinanze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata (con la novità della assegnazione di un termine al legislatore per intervenire), e se la sentenza n. 242 del 2019 costituisce un peculiare esempio di pronuncia additiva (in quanto introduce una “nuova” disciplina da applicare *pro futuro* ma pone anche la disciplina *pro praeterito* che il giudice comune deve seguire per risolvere i casi antecedenti alla pronuncia della Corte), la sentenza n. 135 del 2024 viene a porsi quale nuovo modello di sentenza di rigetto che appare, da un lato, “confermativa” di una propria precedente sentenza additiva e, dall'altro lato, “esplicativa” dell'iter argomentativo della precedente sentenza. E, nel caso di specie, tale funzione “esplicativa” assume particolare pregnanza giacché la sentenza precedente (la n. 242 del 2019) era basata su un giudizio di irragionevolezza della disciplina (allora) vigente, irragionevolezza – ribadita dalla Corte nella sentenza n. 135 del 2024 – conseguente allo squilibrio esistente fra la possibilità (concessa dalla legge n. 219 del 2017) a chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale (“a certe condizioni”) di assumere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione del trattamento e, dall'altro lato, la negazione alla stessa persona (“a determinate condizioni”) del potere di “decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri”. E la sentenza n. 135 del 2024 (che – per tutte le ragioni sopra illustrate - costituisce indubbiamente un “ritorno” della Corte costituzionale su una propria precedente decisione) si pone (per così dire) “in scia” della sentenza n. 242 del 2019 anche con riguardo al meccanismo di “rarefazione” del parametro costituzionale giacché (se sullo sfondo resta sempre la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze) è indubbio che il “quadro normativo” cui la Corte fa riferimento è rappresentato esclusivamente dalla legge n. 219 del 2017 (sia nella sentenza n. 242 del 2019 che nella sentenza n. 135 del 2024).

ablative”) rivelandosi necessaria – in ragione del possibile coinvolgimento di “soggetti in condizioni di vulnerabilità” - anche una *pars construens*, cioè “una disciplina legale della prestazione dell'aiuto”, necessariamente rimessa (in ragione delle scelte discrezionali da compiere) al legislatore. Nell'ordinanza del 2018 la Corte illustra la difficoltà del proprio operato in quanto chiamata a non poter «lasciare in vita la normativa non conforme a Costituzione»³⁵, ma anche a dover riconoscere l'esistenza di questioni rimesse alla discrezionalità del legislatore, rendendo così difficile la successiva giustificazione di un proprio intervento.



«SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 8 NOVEMBRE 2024

NUOVI SVILUPPI NELLA (RI)PERIMETRAZIONE
DEL “CONTRADDITTORIO COSTITUZIONALE”?*

BENEDETTA LIBERALI **

SOMMARIO: 1. Inquadramento del contesto: fra consolidamento (restrittivo) della giurisprudenza costituzionale e modifiche (non innovative) delle Norme integrative. – 2. I due interventi terzi ammessi in occasione della sentenza n. 135 del 2024 in tema di aiuto al suicidio: una questione certamente processuale, che avrebbe potuto essere ulteriormente arricchita... – 3. (Segue): ... ma anche (e forse soprattutto) di merito. – 4. La problematica ammissione dei terzi richiedenti la conservazione del “presidio del loro diritto alla vita”. – 5. Qualche riflessione (non conclusiva) verso gli sviluppi futuri. – Postilla.

1. Inquadramento del contesto: fra consolidamento (restrittivo) della giurisprudenza costituzionale e modifiche (non innovative) delle Norme integrative

Le ragioni di un rinnovato interesse che inducono a tornare a riflettere sulla perimetrazione del contraddittorio costituzionale e, in particolare, sulle condizioni di ammissibilità degli interventi dei terzi nel giudizio costituzionale in via incidentale risiedono in due recenti decisioni della Corte costituzionale rese in materia di fine vita, nell’ambito delle quali si sono ugualmente ammessi terzi intervenienti, ma con percorsi argomentativi non privi di risvolti problematici.

* Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

** Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano.

La prima decisione risulta sostanzialmente confermativa del citato orientamento restrittivo ed è interessante soffermarsi sulle motivazioni che la sostengono, in ragione della peculiarità delle fattispecie che venivano allora in rilievo.

La seconda, invece, lo si anticipa, sembra fortemente eccentrica poiché ha modificato se non scardinato quella tradizionale impostazione restrittiva per ragioni che non paiono affatto fondarsi sull'intento di una vera e propria ripermimetrazione allargata del "contraddittorio costituzionale", bensì sulla constatazione del venire in rilievo della stessa materia e di categorie di richiedenti analoghe, ma con prospettazioni di merito diametralmente opposte che, probabilmente, avrebbero più correttamente dovuto condurre alla loro esclusione dal giudizio costituzionale.

È ben noto l'orientamento fortemente restrittivo della Corte in ordine all'ammissione di soggetti terzi quali vere e proprie parti dei suoi giudizi non solo di quello in via incidentale¹, sul quale ci si intende soffermare in questa sede, ma anche nel giudizio instaurato in via principale² e nel conflitto di attribuzione fra enti³. All'orientamento giurisprudenziale si accompagnano, inoltre, i diversi interventi modificativi delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che paiono meramente recepire quanto la Corte afferma nelle proprie decisioni sul punto⁴,

¹ A questo proposito si rinvia a C. MEZZANOTTE, *Appunti sul contraddittorio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, 954 ss., M. D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991, EAD., *La Corte riconosce l'interesse della parte privata (estranea al processo «a quo») ad intervenire nel giudizio costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 385 ss., EAD., *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, Torino, 1998, 27 ss., V. ANGIOLINI, *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, ivi, 3 ss., A. ANZON, *La partecipazione dei terzi al giudizio sulle leggi tra esigenze della difesa e logica del modello incidentale*, ivi, 359 ss., R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985, e F. MARONE, *Processo costituzionale e contraddittorio nei conflitti intersoggettivi*, Napoli, 2011.

² Sul contraddittorio nel giudizio in via principale si veda innanzitutto E. ROSSI, *Le parti necessarie nel giudizio in via principale*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, cit., 191 ss., E. GIANFRANCESCO, *L'intervento delle Regioni terze e dei terzi interessati nel giudizio in via d'azione*, ivi, 225 ss., A. POGGI, *Il contraddittorio nel giudizio in via principale, i problemi delle Regioni speciali*, ivi, 242 ss., G. GUZZETTA, *Variazioni in tema di intervento delle Regioni terze nel processo costituzionale in via d'azione*, ivi, 458 ss., oltre che, volendo, B. LIBERALI, *Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, Torino, 2022, 165 ss., ed EAD., *Quali terzi nei processi di e fra parti davanti alla Corte costituzionale?*, in C. AMALFITANO, Z. CRESPI REGHIZZI, S. VINCRE (a cura di), *I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele*, Torino, 2023, 39 ss.

³ Sul contraddittorio nel conflitto di attribuzione fra enti che presenta indubbi profili di assonanza rispetto al giudizio in via principale, in ragione della contrapposizione fra Stato e Regioni a difesa delle rispettive attribuzioni, se pure con oggetto e regole processuali diverse, si vedano M. D'AMICO, *L'intervento nei giudizi per conflitto di attribuzioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, XI-XII, 2328 ss., e G. GEMMA, *Intervento dei soggetti privati nei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni; la Corte dà il via libera*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2001, II, 509 ss., oltre che, ancora, B. LIBERALI, *Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, cit. 267 ss., ed EAD., *Quali terzi nei processi di e fra parti davanti alla Corte costituzionale?*, cit., 44 ss.

⁴ Si esprime nettamente in questo senso a proposito delle modifiche del 2020 N. ZANON, *Introduzione*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Il processo costituzionale dopo la riforma delle norme integrative*, Napoli, 2023, 21, rilevando come non vi sia nessuna novità rispetto alla giurisprudenza costituzionale precedente o "meglio: la novità è la stessa 'codificazione'". E, infatti, l'A. sottolinea che un "conto è lasciare che questa sia una 'regola' giurisprudenziale, soggetta ad eventuali mutamenti, ben altra cosa è irrigidire la regola in una disposizione scritta".

almeno fino al più recente intervento modificativo del 2026 non privo di profili problematici, sul quale si tornerà successivamente nella Postilla finale⁵.

Altrettanto noti sono gli specifici, isolati e ben delimitati casi in cui, al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover ammettere parti terze al contraddittorio, valorizzando le peculiarità delle posizioni giuridiche fatte valere.

La Corte costituzionale nelle prime decisioni dichiara con costanza inammissibili i tentativi di intervento dei terzi, anche in uno specifico caso in cui il soggetto era, invece, direttamente inciso dalla normativa censurata, costituita da un decreto ministeriale relativo alla custodia e alla vendita dei beni pignorati. Tale ultima circostanza, ossia la tipologia di oggetto delle questioni, aveva condotto la Corte a una decisione di manifesta infondatezza, ma nel medesimo dispositivo si respingeva in ogni caso l'intervento dell'Istituto Fiduciario Realizzi, che pure sarebbe stato direttamente inciso dalle modalità applicative previste dal decreto pur impropriamente censurato. In modo netto, infatti, secondo la Corte “nei giudizi incidentali di costituzionalità non è ammissibile la figura del contro interessato, né è proponibile alcuna forma di intervento”⁶.

La prima, molto ben conosciuta, decisione con la quale il giudizio costituzionale si apre all'intervento di terzi che non erano parti del giudizio principale è la sentenza n. 20 del 1982: un caso che è stato definito “davvero unico”, che, pur dimostrando una “eccezionale apertura”, ha, “di fatto, condizionato e stimolato anche quelle successive”⁷. Il TAR del Lazio, in particolare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. sul decreto-legge n. 580 del 1973 (*Misure urgenti per l'Università*), laddove escludeva dall'inquadramento nei ruoli universitari, secondo il procedimento ivi previsto, gli assistenti ordinari che fossero stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra.

La Corte ammette la “costituzione” di due soggetti che non erano stati parti nel giudizio principale: ricordando la sua costante giurisprudenza di esclusione dei terzi dal giudizio costituzionale essa ritiene tale orientamento non applicabile al caso di specie. I due intervenienti, infatti, “non erano toccati dal ricorso da altri proposto dinanzi al TAR del Lazio al fine di conseguire la nomina a professore straordinario di università”, poichè

⁵ Si tratta delle modifiche intervenute con la delibera del 12 marzo 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2026, successivamente allo svolgimento del seminario nella cui raccolta degli atti questo scritto confluisce.

⁶ Corte cost., ordinanza n. 22 del 1958, con cui si dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata sul decreto del Ministero di grazia e giustizia del 4 febbraio 1953, che stabiliva le modalità per l'esecuzione, da parte dell'Istituto Fiduciario Realizzi, delle vendite giudiziarie nel distretto di Napoli.

A questo proposito si vedano le osservazioni specifiche di M. D'AMICO, *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 62, che richiama anche la sentenza n. 60 del 1957, le sentenze n. 43 e n. 153 del 1972, le sentenze n. 42 e n. 114 del 1977, concludendo che l'“atteggiamento svalutativo del ruolo delle parti, unito alla scarsa richiesta di interventi nel processo costituzionale [...], porterebbe alla conclusione che, in questa prima fase, la Corte non si preoccupi affatto di dare spazio a un contraddittorio ampio, ritenendolo probabilmente inutile per la sua decisione” (ivi, 62). L'A. rileva, però, “almeno un segnale contrario, nel senso cioè di un significativo interesse nei confronti dell'intervento”, “dato da quei casi nei quali la stessa Corte, pur dichiarando inammissibile l'intervento, riporta comunque le tesi sostenute dalle parti, magari costruendo su di esse aspetti importanti della motivazione”, come per esempio nella sentenza n. 20 del 1978 (ivi, 62 s.).

⁷ M. D'AMICO, *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 63.

“avevano già conseguita tale nomina e non avevano motivo alcuno per difendersi da un ricorso che non mirava all’annullamento della loro nomina, ma da questa anzi traeva motivo per chiedere che anche ai ricorrenti in quella sede fosse conferito lo status di professori universitari”. Poiché però la stessa Corte aveva sollevato dinnanzi a sé stessa una ulteriore questione di legittimità costituzionale, avente a oggetto la disposizione in base alla quale i due intervenienti avevano ricevuto la nomina a professori straordinari, ecco che “in essi è certamente sorto l’interesse a difendere la posizione già acquisita: in queste condizioni non può negarsi loro il diritto di costituirsi in questo giudizio”⁸.

Come è stato autorevolmente sottolineato, la decisione “è centrale per comprendere la giurisprudenza successiva e, soprattutto, il punto di vista dal quale muove la Corte: quello cioè di aprire il contraddittorio «solo in via eccezionale», a soggetti che, per motivi particolari (e difficilmente ripetibili), potrebbero esercitare il loro diritto di difesa solo dinnanzi al giudice costituzionale – o meglio, il cui diritto di difesa sarebbe irrimediabilmente compromesso se non fosse esercitato nel processo costituzionale”⁹.

Successivamente a queste (ed altre¹⁰) decisioni si pongono come già si è anticipato le prime modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

⁸ Sottolinea M. D’AMICO, *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 63, come sia stato “proprio il diritto di difesa” a essere riconosciuto “(implicitamente) idoneo a giustificare in via singolare l’intervento di soggetti diversi nel giudizio”; inoltre, “i due soggetti che chiesero di intervenire nel giudizio costituzionale avevano spiegato intervento *anche* dinanzi al giudice *a quo*, il quale però non aveva potuto ammetterlo, in quanto il processo era già stato sospeso a seguito della rimessione della questione alla Corte costituzionale”.

⁹ M. D’AMICO, *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 64, cui si rinvia, ancora, per i riferimenti alla fase che corre dal 1982 al 1991 di inammissibilità e, dunque, conferma del principio di corrispondenza formale tra le parti del giudizio principale e quelle del processo costituzionale (ivi, 64 ss.).

Si pensi innanzitutto alla sentenza n. 429 del 1991 (che, peraltro, non richiama espressamente la sentenza n. 20 del 1982) con cui si ammette l’intervento nel giudizio costituzionale del padre naturale, per previsione esplicita di legge non legittimato, invece, a intervenire nel giudizio *a quo*. In particolare, la Corte rileva che “il preteso padre naturale, in quanto privo di legittimazione ad agire in disconoscimento della paternità, non aveva diritto di intervenire nel giudizio di reclamo proposto dai genitori legittimi contro il decreto di nomina del curatore speciale”: la questione di legittimità costituzionale ha direttamente a oggetto l’art. 244 (*Termini dell’azione di disconoscimento*) c.c., anche nella parte in cui non prevedeva la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, così facendo sorgere “in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità, perché dall’esito di tale giudizio dipende il suo diritto di intervento nel giudizio a quo”. Con la sentenza n. 429, peraltro, si dichiara infondata nei sensi di cui in motivazione la questione sollevata: a tale proposito si vedano le più approfondite osservazioni di M. D’AMICO, *La Corte riconosce l’interesse della parte privata (estranea al processo “a quo”) ad intervenire nel giudizio costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, III, 385 ss., oltre che, ancora, EAD., *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 68 s., laddove sottolinea da un lato che la Corte ragiona di “interesse” e non di “diritto”, fondando il primo “sul rapporto fra il soggetto interveniente e la questione di costituzionalità” (con ciò, dunque, la Corte “ammette e dimostra che vi sono casi nei quali è possibile, e, anzi, doveroso, dare spazio ad interessi specifici: su questi interessi può, anzi deve, fondarsi l’intervento nel processo costituzionale di soggetti che non erano parti del giudizio *a quo*”); dall’altro che essa riconosce che “si possa essere parte del processo costituzionale senza essere parte del processo *a quo*”, poiché in quel caso il padre naturale dopo la sua decisione non fa parte del giudizio principale (in tale prospettiva, allora, la Corte “costruisce il proprio contraddittorio in chiave «residuale», come sede che non può tollerare situazioni che rimangano «senza difesa»” (ivi, 69).

¹⁰ Si rinvia sempre a M. D’AMICO, *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 69 ss., per i riferimenti puntuali ad alcune prime decisioni di ammissibilità (ossia la sentenza n. 314 del 1992, con cui si ammette una parte necessaria del giudizio principale, che però non ne faceva parte nel momento in cui le questioni erano state sollevate poiché non era stato messo nella condizione di conoscere il relativo atto

risalenti al 2004, con cui si è inserita all'art. 4, terzo comma, (*Interventi in giudizio*) la previsione (mantenuta in occasione delle successive modifiche del 2008) secondo cui, “ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità”, sono possibili “[e]ventuali interventi di altri soggetti”¹¹.

Tale (allora) innovativa previsione, però, come si è notato, “non è stata di aiuto, per la mancata indicazione di criteri o di condizioni”, pur formalizzando sostanzialmente il consolidato orientamento giurisprudenziale¹². Con essa, infatti, come forse era prevedibile e come si è in fondo confermato anche con le successive modifiche del 2020 (tenendo in disparte i due casi oggetto di queste riflessioni), non si è affatto registrato un ampliamento numerico dei casi in cui la Corte ha ammesso nel suo giudizio soggetti terzi¹³.

introduttivo; la sentenza n. 456 del 1993, con cui si ammette l'intervento della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; la sentenza n. 108 del 1995, con cui si ammette l'intervento di uno solo dei soggetti richiedenti, ossia la Società Italiana degli Autori ed Editori, che non era parte del giudizio *a quo*; la sentenza n. 178 del 1996, con cui si ammette al contraddittorio la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, in quanto “portatrice di un interesse specificamente proprio e qualificato per il fatto di essere destinataria dell'elargizione liberale della cui deducibilità si discute nel giudizio *a quo*”; la sentenza n. 223 del 1996, che ammette “la costituzione del Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto parte legittimata a resistere nel giudizio *a quo*”; e la sentenza n. 171 del 1996, con cui entra nel giudizio costituzionale il Consiglio Nazionale Forense, in ragione della sua funzione di rappresentanza di categoria) e anche di inammissibilità.

L'A. ritiene che “la motivazione di fondo che unisce i diversi «tipi» di apertura del processo costituzionale riguarda il riconoscimento del «diritto di difesa» nel processo costituzionale incidentale”, giungendo a porre l'interrogativo intorno alla modalità con cui “operare una razionalizzazione dell'intervento di «terzi»: è sufficiente evidenziare criteri precisi in via giurisprudenziale o non sarebbe invece preferibile una modifica normativa?” (ivi, 83). Questa seconda strada “apparirebbe più consona alla natura processuale del giudizio costituzionale incidentale” (ivi, 83), così come effettivamente avvenuto con la modifica delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 2020, su cui si tornerà oltre. Secondo l'A., in tal modo, si sarebbe potuta compiere “in modo stabile e definitivo la selezione degli interessi meritevoli di tutela, facendo definitivamente venire meno la sensazione che le aperture del contraddittorio costituzionale, sia pure fondate su motivi validi, riconosciuti caso per caso dallo stesso giudice costituzionale, siano comunque una concessione da parte di quest'ultimo nei confronti di soggetti che non avrebbero potuto assumere la qualità di parti del processo costituzionale, ai sensi di legge” (ivi, 83).

R. ROMBOLI, *I terzi nel processo costituzionale*, in C. AMALFITANO, Z. CRESPI REGHIZZI, S. VINCRE (a cura di), *I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele*, Torino, 2023, 24, richiama la significativa circostanza dell'avvio intorno al 1995 da parte della Corte costituzionale della prassi di pubblicare in allegato alla decisione l'ordinanza dibattimentale relativa all'ammissibilità o meno degli interventi: prima di quel momento “era stata seguita una diversa procedura, rappresentata dalle c.d. ordinanze senza numero le quali, pur se in alcuni casi inserite nella raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze [...], non avevano alcuna altra forma di pubblicità e quindi venivano per lo più ignorate”.

¹¹ Come ricorda M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, II, 1013 ss., è solo con tale delibera modificativa del 2004 che l'intervento dei terzi è stato espressamente previsto (per di più limitatamente al giudizio in via incidentale).

¹² R. ROMBOLI, *I terzi nel processo costituzionale*, cit., 25.

¹³ Si rinvia ancora a R. ROMBOLI, *I terzi nel processo costituzionale*, cit., 26, laddove a proposito delle modifiche delle Norme integrative del 2004 rileva che la “giurisprudenza costituzionale [...] mostra come la Corte, dopo un primo momento durante il quale ha interpretato in maniera abbastanza ampia la nozione di «interesse qualificato», abbia successivamente ristretto assai la medesima”, con il risultato che “le ipotesi di soggetti terzi ammessi al giudizio costituzionale negli ultimi anni sono stati davvero pochi, a fronte delle richieste avanzate”. D. TEGA, *Una regola con poche eccezioni. La porta stretta all'ingresso dei terzi e le sue ragioni*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Il processo costituzionale dopo la riforma delle*

La Corte ha ritenuto nel 2020 di inserire (e di mantenere nel 2021, con un intervento complessivo teso a riordinare e rinumerare le nuove disposizioni introdotte) un espresso riferimento normativo nelle Norme integrative all'art. 4, terzo comma, che prevede, recependo direttamente il suo orientamento¹⁴, che, ferma restando la competenza della Corte a decidere in ordine alla loro ammissibilità, possono intervenire i titolari di un "interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio"¹⁵.

Con tale sostanziale recepimento della stessa giurisprudenza costituzionale che già aveva enucleato tale espressione, quindi, è bene sottolinearlo, non si è affatto modificato il complessivo assetto del contraddittorio nei diversi tipi di giudizio costituzionale, cui l'art. 4, terzo comma, delle Norme integrative risulta applicabile grazie all'art. 31 (*Norme di rinvio*) che fa espresso riferimento ai giudizi in via principale e ai conflitti di attribuzione (fra enti e fra poteri dello Stato)¹⁶.

Con il medesimo intervento modificativo, invece, si sono inserite tre rilevanti modifiche sostanziali.

norme integrative, cit., 202, rileva che le decisioni di ammissibilità successive al 2004 costituiscono "per la loro estrema esiguità una sorta di eccezione che conferma la regola".

¹⁴ Si vedano fra i casi di ammissione dei terzi immediatamente precedenti alla modifica delle Norme integrative del 2020 le sentenze n. 180 del 2018 e n. 13 del 2019, con cui la Corte ha ritenuto con formule sostanzialmente identiche che è possibile derogare all'orientamento restrittivo "senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità" nel caso in cui i terzi siano "titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura". Nella prima delle due decisioni la Corte ha specificato che, "ove l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo, l'intervento è ammissibile".

Con la sentenza n. 180 la Corte ha ammesso l'Unione delle Camere Penali Italiane, ritenendo che la sua posizione fosse "suscettibile di restare direttamente incisa dall'esito del giudizio della Corte", anche in ragione del suo carattere "rappresentativo degli interessi della categoria degli avvocati penalisti" e riconoscendole di essere portatrice di "un interesse specifico a contrastare le prospettate questioni di legittimità costituzionale e non già di un interesse solo generico"; mentre con la sentenza n. 13 la Corte ha ammesso a intervenire come parte il Consiglio Nazionale del Notariato, non solo quale "rappresentante istituzionale del notariato italiano", ma anche considerando che esso è "per legge attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei principi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli medesimi" e che, pertanto, veniva in rilievo uno stretto collegamento con le disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale, riguardanti l'esonero dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali degli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare.

¹⁵ Si veda A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, II, 1042 ss., che richiama le sintetiche definizioni dottrinarie date a questa modifica delle Norme integrative: "[t]roppo poco coraggiose o troppo pericolose. Una rivoluzione o nient'altro che la formalizzazione di prassi informali e orientamenti giurisprudenziali consolidati. Arricchimento dialettico o torsione metodologica nell'attività della Corte. Feconda apertura alla società civile o insidia per una Corte risucchiata nello *strepitus fori* e nel circo mediatico. Ridefinizione della propria *constituency* o nuovo tassello del suo criticato suprematismo giudiziario". D. TEGA, *Una regola con poche eccezioni. La porta stretta all'ingresso dei terzi e le sue ragioni*, cit., 194, ritiene che le modifiche del 2020 relative ai terzi non siano "né un segnale sulla via del rafforzamento del contraddittorio costituzionale, né una vera e propria razionalizzazione della prassi".

¹⁶ Su tale specifica estensione si veda anche E. ROSSI, *L'intervento di terzi nel giudizio in via principale dopo la modifica delle norme integrative*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, II, 1056 ss., e, volendo, B. LIBERALI, *Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, cit., 178 s.

La prima attiene alle modalità di accesso agli atti processuali delle parti intervenienti, di cui all'art. 5 (*Accesso degli intervenienti agli atti processuali*)¹⁷; la seconda è una vera e propria innovazione, costituita dalla possibilità delineata all'art. 6 (*Amici curiae*) per le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di depositare una opinione scritta, con definiti limiti di lunghezza e senza che vi sia possibilità di prendere parte al giudizio e, in particolare, alla udienza pubblica, con ciò, indubbiamente, contribuendo a trasformare un numero rilevante di richieste di intervento in qualità di parte in altrettante opinioni scritte¹⁸; la terza si inserisce nel più ampio contesto dei poteri istruttori della Corte costituzionale e consiste nella possibilità di audire

¹⁷ Tale modifica trova il proprio fondamento nel provvedimento presidenziale *Messa a disposizione degli atti processuali agli intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale, prima della dichiarazione di ammissibilità del loro intervento* del 21 novembre 2018, con cui si è superata la prassi della messa a disposizione degli atti del fascicolo del giudizio costituzionale ai soggetti terzi al momento del deposito dei propri atti di intervento, prima della declaratoria di ammissibilità. La Corte, in particolare, rileva che dalle “pertinenti norme sul processo civili, penale, tributario, amministrativo e contabile si ricava, infatti, il principio generale che la facoltà di esaminare gli atti processuali e trarne copia è riservata alle «parti» e ai loro difensori e, di massima, non può essere attribuita ad un terzo che non sia stato ancora ammesso a far parte del giudizio”. Dopo aver puntualmente richiamato le rilevanti previsioni del processo civile, penale, tributario, amministrativo e contabile, nel documento ci si sofferma sull'art. 25 della legge n. 87 del 1953, secondo cui nel giudizio costituzionale incidentale si prevede che le parti possono esaminare gli atti depositati in Cancelleria e presentare loro deduzioni. Poiché in tale disposizione non si considerano i terzi intervenienti e neppure nelle Norme integrative, “deve ritenersi che trovi applicazione al processo davanti alla Corte il [...] principio tanto più rilevante in quanto, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'intervento di terzi che non siano già costituiti nel giudizio principale è sottoposto ad una preliminare valutazione collegiale di ammissibilità”. Coloro che richiedono di intervenire, in questa prospettiva, non hanno gli stessi poteri processuali delle parti costituite, anche se nelle Norme integrative si prevede la comunicazione alle parti dell'atto di intervento. Tale conclusione si rafforza anche attraverso il richiamo all'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui si osservano nei procedimenti costituzionali anche le norme del regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in quanto applicabili. La Corte, pertanto, afferma che “solo la valutazione positiva di ammissibilità effettuata dalla Corte [...] legittima il soggetto interveniente ad agire nel giudizio di legittimità costituzionale e ad esaminare tutti gli atti del giudizio stesso”. Un ulteriore profilo che viene sottolineato attiene al rispetto del principio di riservatezza, “al fine di impedire a terzi (che, in ipotesi, potrebbero strumentalmente e pretestuosamente presentare atti di intervento inammissibili) l'ingiustificato accesso a informazioni dati sensibili o giudiziari affidati a documenti acquisiti nel processo e che non sono destinati ad essere divulgati o comunque resi pubblici”.

Tale provvedimento del Presidente della Corte costituzionale è stato definito “anomalo” da A. RUGGERI, *Nota minima a riguardo di una proceduralizzazione anomala dell'intervento del terzo nei giudizi di costituzionalità*, in *Consulta OnLine*, 3/2018, 616: sebbene “la fitta argomentazione addotta a sostegno dell'iniziativa” sembri essere “a prima lettura [...] persuasiva”, “[p]erplessità e riserve, invece, solleva il modo con cui si fa luogo alla innovazione in parola, che si presenta quale il frutto di una personale, esclusiva determinazione del Presidente, laddove proprio a motivo dei riflessi di prima grandezza che se ne hanno nella dinamica processuale avrebbe, con ogni probabilità, richiesto un diretto coinvolgimento del collegio, seguito dal ricorso ad uno strumento di normazione adeguato allo scopo (quanto meno una modifica delle norme integrative, se non pure della stessa legge 87 del 1953)”.

¹⁸ Per più approfondite riflessioni sul ruolo degli *amici curiae* si rinvia a M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, 2020, IV, 122 ss., e M. MANETTI, *I «falsi amici» del giudice costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, I, 505 ss., oltre che a N. FIANO, *Esperti ed amici curiae: riflessioni sul processo costituzionale e sulle tipologie decisionali a partire dall'esperienza tedesca*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Il processo costituzionale dopo la riforma delle norme integrative*, cit., 117 ss., e, da ultimo, G. BATTAGLIA, *Amici curiae e giudizio incidentale sulle leggi. Contributo allo studio della recente “apertura” della Corte, anche nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti*, Torino, 2024.

esperti, laddove ritenuto dalla Corte necessario per acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, secondo quanto dispone l'art. 17 (*Esperti*)¹⁹.

E, allora, se una “discussione sul contraddittorio [...] può apparire [ancora] oggi, in relazione al giudizio costituzionale sulle leggi, intempestiva” o, forse meglio, del tutto priva di rilievo, invece, “il discutere del contraddittorio non è superfluo, proprio in vista di una compiuta (ri)definizione della collocazione costituzionale del giudizio sulle leggi”²⁰. Ancora, viene “prepotentemente” in rilievo il “collegamento fra regolazione del processo e concezione della giurisdizione costituzionale”, proprio “nella vicenda delle nuove Norme integrative” del 2020²¹.

Ciò sembra valere tanto più ora, considerando in particolare le due accennate aperture del giudizio costituzionale ai terzi nella materia del fine vita sulle quale ci si intende soffermare in questa sede e, soprattutto, l'ancora più recente e sorprendente

¹⁹ Si rinvia ancora a N. ZANON, *Introduzione*, cit., 23, che criticamente sottolinea come se certamente non si possa negare “l'evidente importanza, per la Corte, dell'apporto di discipline lontane da quella giuridica, in questioni che richiedono specializzazioni di varia natura”, occorre “cautela”: infatti, anche “la scelta stessa degli esperti non è né neutra né facile”, così come la stessa “predisposizione degli eventuali quesiti da sottoporre agli esperti (già faticosamente identificati) rischia di essere, a sua volta, lunga e defaticante”.

²⁰ V. ANGIOLINI, *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, cit., 3. T. GROPPI, *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, in *Consulta OnLine*, 2019, I, 124, sottolinea che la “partecipazione al processo costituzionale di soggetti diversi dalle parti è ormai un classico delle riflessioni sulla giustizia costituzionale in Italia”.

Si veda, ancora, M. D'AMICO, *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, cit., 39 ss. e 61 ss., rispettivamente sulla più generale correlazione tra il ruolo delle parti del giudizio *a quo* e la costruzione del processo costituzionale e sul principio della corrispondenza fra le prime e quelle del processo costituzionale. Rispetto a tale ultimo profilo, l'A. individua tre categorie di soggetti: quelli “*legati processualmente* al giudizio *a quo*”, ossia coloro che “chiedono di intervenire evidenziando la loro situazione processuale e sostanziale rispetto a tale giudizio” e, quindi, “erroneamente esclusi dal giudizio *a quo* al momento della rimessione dell'ordinanza o che si erano costituiti successivamente”; quelli “*aventi uno specifico interesse* alla risoluzione della questione, senza essere legati al processo *a quo*”, tra i quali vi sono i “soggetti il cui processo è stato semplicemente sospeso, senza rinvio della questione di costituzionalità alla Corte, in attesa della sentenza costituzionale su una questione comunque rilevante per la definizione del giudizio”; quelli che “*interverrebbero* [...] per difendere un interesse di categoria”, ossia i cd. *amici curiae* (ivi, 61). Secondo l'A. la Corte avrebbe impropriamente unificato tali categorie “mettendole sullo stesso piano ed escludendo in generale l'intervento”: non si può non condividere tale conclusione considerando la (ben successiva) modifica del 2020 alle Norme integrative rispetto alla specifica figura degli *amici curiae*.

²¹ M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., secondo cui le nuove Norme integrative “potrebbero comportare il rischio di un appannamento del profilo propriamente giurisdizionale del sindacato di costituzionalità e di una sua tensione verso l'affidamento alla Corte di compiti di mediazione del conflitto sociale, con la conseguenza che il giudice costituzionale concepirebbe la propria attività in chiave ‘arbitrale’ e che alla logica della mediazione sarebbe subordinata quella tipica del processo”. L'A., inoltre, indica i “principali profili critici” che esibirebbe “una tendenza diversa da quella [...] alla massima salvaguardia del ‘profilo giurisdizionale’”: l’“idea che nel processo costituzionale gli interessi sociali debbano essere *rappresentati* [...] per poi essere mediati presupporrebbe una concezione del rapporto fra Stato e società civile della quale si può discutere”; la “limitatezza degli strumenti di cui un giudice (sia pure costituzionale) dispone per mediare fra gli interessi”; i rischi sottesi alle “spinte a calarsi al livello della società civile” rispetto al mantenimento di “un minimo di *distanza*” per le istituzioni e, dunque, anche per la Corte.

Si vedano, ancora, le notazioni introduttive di F. MARONE, *Processo costituzionale e contraddittorio nei conflitti intersoggettivi*, cit., 1 ss., rispetto al “contraddittorio come principio processuale” ed “elemento distintivo del processo”, oltre che le considerazioni di A. VIGNOLA, *L'intervento dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*, Torino, 2000, 55 ss.

rivoluzionario intervento sulle Norme integrative con cui la Corte ha definitivamente allargato la platea degli aspiranti terzi intervenienti, superando il suo orientamento ormai consolidato che non ha mai riconosciuto alcun rilievo alla contestuale pendenza di giudizi comuni analoghi a quello nel cui ambito le questioni sono state sollevate.

2. I due interventi terzi ammessi in occasione della sentenza n. 135 del 2024 in tema di aiuto al suicidio: una questione certamente processuale, che avrebbe potuto essere ulteriormente arricchita ...

In occasione della pubblica udienza relativa alle questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto, per la terza volta dopo quelle che avevano condotto all'ordinanza n. 207 del 2018 e alla sentenza n. 242 del 2019, la (ri)perimetrazione dell'area penalmente rilevante della fattispecie di cui all'art. 580 (*Istigazione o aiuto al suicidio*) c.p., la Corte costituzionale ha ammesso quali parti del giudizio costituzionale due persone affette da sclerosi multipla. A differenza di quanto avveniva abitualmente in precedenza, la Corte si è riservata un ampio spazio temporale di riflessione in camera di consiglio per la relativa decisione, dopo la discussione sulla sola ammissibilità degli interventi (in ragione della mancata richiesta, come consentiva l'art. 5 delle Norme integrative fino alla più recente modifica del 2026, di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità degli interventi, al fine di poter prendere visione degli atti processuali delle parti). A fronte della loro ammissione, le due intervenienti ormai parti del giudizio costituzionale hanno potuto rappresentare in quella sede la loro prospettiva sul merito delle questioni oggetto di trattazione, descrivendo la concreta condizione di salute in cui versavano.

Tale decisione non rappresenta altro che una sostanziale conferma del consolidato orientamento restrittivo della Corte.

Nell'ordinanza allegata in calce alla decisione, infatti, si richiama la “costante giurisprudenza” che circoscrive l'ammissibilità degli interventi dei terzi solo quando essi siano titolari di quell'interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, come richiesto esplicitamente anche dalle Norme integrative: tale interesse non deve essere semplicemente regolato al pari di ogni altro dalla norma oggetto di censura e l'incidenza sulla posizione giuridica soggettiva non deve derivare dalla decisione della Corte, ma deve essere “conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia [...] produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo”.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non potessero “non tenersi presenti le argomentazioni della difesa delle” due intervenienti, “secondo cui l'evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni”. A tale conclusione la Corte perviene (e la circostanza rappresenta un dato particolarmente significativo, pur se collegato alla specificità del caso concreto) “a prescindere [...] dalla questione se sia possibile per le intervenienti eccepire in altra sede giudiziaria l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.”. La Corte, quindi, le

ammette alla discussione sul merito, considerando la necessità di tutelare il loro “diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività”, che acquista un peso specifico se si tiene conto del fatto che viene in rilievo “una questione che coinvolge la vita stessa delle intervenienti”.

Innanzitutto, l’argomentazione relativa alla necessità di tutelare il diritto di difesa (art. 24 Cost.) ha da sempre fondato precisamente la possibilità per la Corte di ammettere i terzi al contraddittorio dell’udienza pubblica, non potendosi ammettere che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i soggetti che ne sono titolari di difenderle come parti del e nel processo. In secondo luogo, certamente, la concreta situazione in cui versavano le due richiedenti ha consentito di aggiungere un ulteriore elemento (anzi, forse quello decisivo, stando al tenore della stessa ordinanza) per la loro ammissione incentrato sul cd. fattore temporale.

Pur condividendo l’esito della decisione della Corte e anche la motivazione stringata delle ragioni poste a fondamento della stessa, in questa sede interessa porre in rilievo ulteriori profili che sembrano rilevanti al fine di meglio comprendere l’effettiva posizione dei terzi intervenienti (rispetto al giudizio costituzionale), che sono - considerando la fattispecie penale di cui all’art. 580 c.p. – esattamente coloro che richiedono l’aiuto al suicidio prestato da altri soggetti (che sono, invece, vere e proprie parti del giudizio costituzionale, in ragione della loro partecipazione al procedimento penale dovuta alle condotte poste in essere in favore di chi quell’aiuto al suicidio ha richiesto).

Tali considerazioni sembrano condurre a individuare ulteriori argomentazioni che avrebbero potuto sostenere la medesima decisione di ammissibilità delle due richieste di intervento, con qualche effetto – come poi si dirà – rispetto alla seconda “apertura” del contraddittorio avvenuto in occasione della successiva sentenza n. 66 del 2025.

A tale proposito si può osservare che la posizione giuridica soggettiva delle due intervenienti non coincideva affatto né presentava alcun profilo di omogeneità (o anche solo di analogia) con la posizione delle persone indagate nel procedimento penale nell’ambito del quale sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. La Corte, come si è ricordato richiamando la sua giurisprudenza consolidata, non ritiene affatto sufficiente che la posizione del terzo che richiede di intervenire sia analoga se non identica a quella delle parti private, ben potendosi dare avvio in questi casi – ossia laddove la posizione giuridica soggettiva e gli interessi rivendicati siano assimilabili – ad altri giudizi comuni nel cui ambito eccepire questione di legittimità costituzionale (restando ovviamente aperto il problema delle cd. sospensioni improprie²²).

²² Sulle problematiche sottese alla sospensione impropria si veda innanzitutto M. D’AMICO, *Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente*, in *Rivista di diritto civile*, 1988, I, 75 ss., e anche E. PIGNANELLI, *L’ultima parola del giudice comune? Il requisito della non manifesta infondatezza e il rischio di un controllo di costituzionalità negato*, in *Rivista AIC*, 2025, IV, 465 ss.

È interessante sul punto richiamare la recente sentenza n. 218 del 2021 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due interventi poiché l’interesse fatto valere non era direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale (essendo, invece, un semplice interesse riflesso all’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, che quindi non conferisce alcun titolo per intervenire nel giudizio davanti alla Corte medesima). La Corte, in modo molto significativo, ha tenuto a ribadire - solo in relazione

Le due intervenienti nel giudizio costituzionale che ha condotto alla sentenza n. 135, al contrario, erano titolari di una posizione giuridica soggettiva del tutto differente rispetto a quella delle parti del giudizio costituzionale, pur essendo a essa strettamente collegata, in ragione della peculiare fattispecie penale in rilievo: da una parte gli indagati per la condotta di aiuto al suicidio e dall'altra le persone che quell'aiuto richiedono.

Il chiarimento circa la differenza qualitativa delle posizioni giuridiche soggettive rileva sostanzialmente al fine di verificare l'impossibilità oggettiva per le intervenienti di avviare altri giudizi comuni aventi lo stesso oggetto del giudizio costituzionale, ossia l'art. 580 c.p. e, quindi, l'area penalmente rilevante della condotta di aiuto al suicidio.

Tale conclusione sembra valere per due ordini di ragioni.

La prima ragione, non colta nelle argomentazioni dell'ordinanza di ammissibilità, è, per così dire, "strutturale". Le intervenienti non si trovavano nella posizione di coloro che hanno aiutato, aiutano o intendono aiutare nell'esecuzione del proposito suicidario altrui, bensì in quella di coloro che richiedono tale tipo di intervento. In questa prospettiva non sarebbe stata affatto configurabile la possibilità di instaurare un giudizio comune nel cui ambito eccepire profili di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., mentre la Corte, come si è già ricordato, afferma che la decisione di ammissione degli interventi viene assunta "a prescindere [...] dalla questione se sia possibile per le intervenienti eccepire in altra sede giudiziaria l'illegittimità costituzionale".

Qui si inserisce la seconda ragione, quella fatta propria dalla Corte e assorbente di ogni altra valutazione, che risulta fortemente ancorata al fattore temporale e alle concrete condizioni di salute soggettive, che impediscono di fatto l'eventuale avvio di una simile strada e, di riflesso, sono suscettibili di compromettere la tutela del diritto di difesa "nella sua essenziale dimensione di effettività".

L'ammissione dei due interventi, dunque, ben avrebbe potuto essere fondata non solo e non tanto sul fattore temporale, che potrebbe in futuro (come poi è stato in occasione

a quello fra i due atti di intervento con cui si era fatta valere la circostanza che vi era stata una sospensione impropria del giudizio di appello introdotto davanti al Consiglio di Stato proprio dal richiedente, motivata dallo stesso Consiglio di Stato dall'intenzione di attendere la decisione della Corte - che deve escludersi la configurazione di una facoltà discrezionale del giudice di sospendere il processo al di fuori dei tassativi casi di sospensione necessaria e per mere ragioni di opportunità, stigmatizzando la relativa prassi, definita "sospensione impropria": con tale espressione la Corte si riferisce precisamente alla "sospensione disposta, senza l'adozione di un'ordinanza di rimessione a questa Corte, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice". Secondo la Corte costituzionale tale prassi "priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco". Nonostante questa specifica notazione non è in ogni caso possibile ammettere i terzi a intervenire, alterandosi di conseguenza la "struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale". Si veda, inoltre, anche l'ordinanza n. 202 del 2020, con cui la Corte ha affermato che, "ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l'interveniente sia stato sospeso in attesa dell'esito dell'incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale [...] e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione". Inoltre, nella medesima decisione si specifica che il carattere difforme di simili provvedimenti di sospensione, "generando una questione di natura squisitamente endoprocessuale, trova rimedio nei mezzi di impugnazione che consentono alla parte di riattivare il corso del processo erroneamente sospeso e non può ridondare in un titolo di legittimazione di quella stessa parte agli effetti dell'intervento in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso altrove".

della sentenza n. 66 del 2025 su cui si tornerà oltre) portare a un sostanziale “scivolamento” verso aperture ai terzi non saldamente ancorate alla definizione contenuta nelle Norme integrative (come si è poi definitivamente confermato se pure per altri profili con la successiva modifica del 2026), bensì sullo stretto e inscindibile rapporto che correla coloro che chiedono l’aiuto al suicidio e coloro che lo prestano, per come chiaramente emerge dalla struttura della stessa fattispecie penale, non potendosi affatto separare la posizione giuridica dei secondi da quella dei primi: anzi, non si potrebbe nemmeno configurare la condotta di aiuto al suicidio, senza che vi sia una richiesta in tale direzione.

Da queste considerazioni emerge con nettezza la dimensione del riflesso richiesto da sempre dalla Corte (e poi dalle Norme integrative fino al 2026) sulla posizione giuridica soggettiva del terzo interveniente. La decisione della Corte costituzionale intorno alla (ri)perimetrazione dell’area penalmente rilevante qualsiasi esito avesse avuto, nel senso dell’ulteriore allargamento o meno, avrebbe certamente dispiegato un effetto diretto sulla posizione giuridica di coloro che richiedono l’aiuto al suicidio: nel primo caso, una più ampia possibilità di richiedere, ricercare e ottenere la condotta di aiuto all’esecuzione del proposito suicidario; nel secondo, all’opposto, una sostanziale limitazione o riduzione, se non sacrificio, di tale possibilità. Con le questioni sollevate e poi definite con la sentenza n. 135 del 2024, in effetti, si richiedeva alla Corte di tornare su uno dei requisiti di non punibilità della condotta dei terzi, ossia sulla nozione di trattamento di sostegno vitale: nozione che, a tutti gli effetti, riguarda la persona che richiede l’aiuto al suicidio e le sue condizioni di vita e di salute. La decisione della Corte su tale profilo, idonea ad allargare o restringere l’area penalmente rilevante della condotta dei terzi, avrebbe dispiegato in ogni caso un effetto diretto sulla posizione delle due intervenienti, che già richiedevano di poter ottenere l’aiuto al suicidio contando evidentemente sulla non punibilità di chi quell’aiuto avesse prestato.

3. (Segue): ... ma anche (e forse soprattutto) di merito

L’apertura del giudizio costituzionale e del contraddittorio alle due intervenienti, diventate vere e proprie parti, non consente solo di soffermarsi sui profili più strettamente processuali che attengono in generale alla contestualizzazione della relativa ordinanza di ammissibilità all’interno della giurisprudenza costituzionale che viene, come si è cercato di mostrare, ancora una volta confermata nel suo orientamento sostanzialmente restrittivo, ma aperto a ben delimitate e perimetrare eccezioni.

Tale apertura, infatti, permette di ragionare sulle modalità con cui la Corte ha tenuto conto della prospettiva offerta dalle due intervenienti e, quindi, sul merito della stessa decisione che ha allargato sostanzialmente la definizione di trattamento di sostegno vitale, pur dichiarando non fondate le questioni sollevate che frontalmente censuravano l’inserimento di quel requisito avvenuto con la sentenza n. 242 del 2019 fra gli altri idonei a escludere la punibilità del terzo.

La Corte, infatti, non si è limitata al solo formale richiamo della circostanza dell’ammissione degli interventi nella sentenza n. 135 del 2024, ma – ed è questo il profilo

particolarmente significativo – ha utilizzato le concrete condizioni di salute e di vita delle due “nuove” parti per operare quella ridefinizione ampliata dei trattamenti di sostegno vitale.

In un primo passaggio della decisione le prospettive espresse nei due interventi nel corso dell’udienza pubblica sono state riprese in modo preciso, in particolare laddove la Corte ha affermato come la “decisione su quando e come concludere la propria esistenza possa considerarsi inclusa tra quelle più significative nella vita di un individuo” e ha esplicitato di condividere non solo (e non tanto) la posizione del giudice rimettente, ma anche (e forse soprattutto) quella delle “intervenienti nel presente giudizio”. Da simile inciso si può ben trarre una conclusione di non poco rilievo. La Corte costituzionale esclude di fatto le parti private, citando al contrario in modo espresso il giudice rimettente con la sua ordinanza di rimessione (comprensibilmente) e le due intervenienti con i loro atti scritti e le informazioni fornite in udienza pubblica durante la trattazione di merito delle questioni sollevate.

In un secondo passaggio la Corte ha operato un ulteriore esplicito riferimento alle intervenienti, divenute parti del giudizio costituzionale, quando ha affrontato il nodo interpretativo centrale delle questioni di legittimità costituzionale relativo alla definizione dei trattamenti di sostegno vitale. A questo proposito si è sottolineato che tale nozione deve interpretarsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dei giudici comuni “in conformità alla ratio” dell’ordinanza n. 207 del 2018 e della sentenza n. 242 del 2019. Una simile conclusione si impone “a fronte della varietà delle interpretazioni offerte nella prassi, sulla quale hanno insistito i difensori delle parti e degli intervenienti, nonché vari amici curiae”.

In un terzo passaggio, il più significativo, la Corte costituzionale richiama la posizione delle due intervenienti al fine di sostanziare la “nuova”, maggiormente estesa, definizione di trattamento di sostegno vitale. Dopo aver ricordato che “il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività”, la Corte dapprima vi include anche “quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero [essere] apprese da familiari o ‘caregivers’ che si facciano carico dell’assistenza del paziente”. Successivamente essa giunge a considerare come trattamenti di sostegno vitale quelle procedure che “si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo”.

La stretta correlazione con la specifica posizione delle due terze intervenienti emerge plasticamente laddove la Corte decide di offrire alcuni esempi, sostanzialmente per aiutare a immaginare, in concreto, di quale tipo di prestazioni possa trattarsi. Questi esempi sono stati offerti in via diretta nel corso dell’udienza pubblica dalla difesa delle due intervenienti, anche grazie alle domande rivolte da alcuni giudici costituzionali. La loro difesa, infatti, ha potuto elencare, una volta superata la soglia dell’ammissibilità dell’intervento, i trattamenti di sostegno vitale resi necessari dalle loro specifiche

condizioni di salute e di vita. La Corte afferma che tali sono, “per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l’udienza pubblica, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali”.

Queste citazioni dirette e, in particolare, l’ultima elencazione precisa di tre tipologie di trattamento ormai da ritenersi a pieno titolo di sostegno vitale appaiono particolarmente significative, perché confermano la stessa giurisprudenza restrittiva della Corte rispetto all’apertura del contraddittorio. Questi passaggi argomentativi mostrano e confermano quel “riflesso” e quell’inscindibile rapporto che correla la posizione di chi richiede l’aiuto al suicidio e di chi quell’aiuto decide di offrire, contando sulla causa di non punibilità per come essa viene definita dalle decisioni della Corte (e che in particolare si fonda, fra gli altri requisiti, proprio sulla nozione più o meno ampia di trattamento di sostegno vitale).

L’esplicito richiamo di quelle tre tipologie di trattamento restituiscono, in definitiva, il peso e la qualità della posizione giuridica soggettiva che le due intervenienti intendevano far valere attraverso le rispettive richieste di intervento, giungendo addirittura a sostanziare (e non di poco) le motivazioni che reggono la sentenza n. 135, con ciò dimostrando di poter trovare un “posto” ben definito nel giudizio costituzionale e, quindi, una “concreta utilità” nel complessivo assetto argomentativo della pronuncia.

Si potrebbe giungere a ritenere che quell’“interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio” di cui all’art. 4, terzo comma, delle Norme integrative trovi in questa sentenza (e non tanto nell’ordinanza allegata in calce in punto di sola ammissibilità degli interventi) un riferimento interpretativo idoneo a sostanziarne e specificarne la stessa definizione, dando prova anche degli effetti che si riverberano sulla motivazione della decisione della Corte.

4. La problematica ammissione dei terzi richiedenti la conservazione del “presidio del loro diritto alla vita”

La seconda “apertura” del contraddittorio, sempre in materia di aiuto al suicidio, presenta come si è già anticipato alcuni profili problematici in ordine al complessivo orientamento restrittivo della Corte costituzionale e, quindi, alla natura più profonda del giudizio di legittimità costituzionale: tale natura, come si è cercato di mostrare con le preliminari considerazioni relative alla giurisprudenza costituzionale sul punto, è stata sostanzialmente confermata anche a seguito della riforma delle Norme integrative del 2020 (mentre a seguito delle modifiche più recenti del 2026 essa, come poi si accennerà, pare subire una significativa incrinatura).

Con l’ordinanza allegata in calce alla sentenza n. 66 del 2025, invece, la Corte pare aver compiuto un sostanziale passo in avanti verso l’allargamento del contraddittorio oltre quegli stessi limiti, definiti da un consolidato ancoraggio della posizione giuridica soggettiva alle conseguenze dirette e immediate determinate dalle decisioni costituzionali.

Si è già sottolineato, rispetto alla sentenza n. 132, che la Corte nell'ammettere in quella occasione le due richieste di intervento aveva sostanzialmente valorizzato in via esclusiva il fattore temporale e le specifiche condizioni di salute e di vita: la combinazione di questi elementi, ha sostenuto la Corte, avrebbe rischiato di "non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni". Quelle ragioni, come si è visto, si inserivano nel merito delle questioni sollevate e mostravano con chiarezza il nesso di collegamento diretto con la successiva decisione della Corte (qualsiasi ne fosse stato l'esito) poiché le intervenienti richiedevano di veder allargata la nozione di trattamento di sostegno vitale (fino a ricomprendere, come poi effettivamente ha fatto la Corte, anche gli specifici presidi di cui dovevano avvalersi), per poter contare sull'aiuto di terzi con un maggiore grado di probabilità (grazie all'ampliamento conseguente dell'ambito applicativo della causa di non punibilità).

In occasione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e poi definite con la sentenza n. 66 (ugualmente tese, come allora, a un ulteriore allargamento della medesima nozione di trattamento di sostegno vitale), invece, sono stati ammessi quattro soggetti intervenienti, che dichiaravano di essere in possesso solo di alcuni requisiti richiesti dalla sentenza n. 242 del 2019, consistenti nella capacità di prendere decisioni libere e autonome e nell'essere affetti da patologie irreversibili, ma non degli altri, poiché da un lato le sofferenze fisiche e psicologiche erano state fino a quel momento sopportate anche grazie all'assistenza fornita dalle persone loro vicine e dal personale sanitario e dall'altro non erano sottoposti a trattamenti di sostegno vitale per come definiti dalla sentenza n. 135 del 2024.

Le loro difese avevano sostenuto che essi fossero titolari di "un interesse qualificato a che l'ordinamento continui a conservare il suddetto requisito", ossia quello del trattamento di sostegno vitale, in quanto "posto a presidio del loro diritto alla vita", e che, in caso contrario, sarebbe stato per loro "concreto il rischio di «essere indotti ad una richiesta 'anticonservativa'» di aiuto al suicidio", che sarebbe stata pari "«ad una sorta di annichilazione del loro valore personale e, comunque, ad una mera, individuale disposizione della propria esistenza»". Inoltre, sempre in questa prospettiva, tale complessiva circostanza avrebbe rischiato di non permettere loro, in concreto, di far valere in tempo utile le loro ragioni, mancando un'altra sede processuale per tutelare i loro diritti. In ogni caso, una pronuncia di accoglimento della Corte avrebbe inciso direttamente e immediatamente sul loro diritto alla dignità personale, in ragione di un asserito "giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati" da parte dell'ordinamento²³.

Le ragioni che conducono la Corte ad ammettere questi terzi sono riconducibili alla constatazione esplicitata nell'ordinanza che in altro analogo giudizio costituzionale, avente a oggetto lo stesso art. 580 c.p. (ossia quello che ha condotto alla sentenza n. 135 del 2024), sono state già ammesse due persone, ugualmente estranee al giudizio principale, in ragione dell'evoluzione delle patologie e delle loro condizioni di salute e di

²³ Corte cost., ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025.

vita e, quindi, del fattore temporale che non consentirebbe loro di poter far valere le rispettive ragioni.

Anche per i nuovi richiedenti, quindi, è possibile giungere alla medesima conclusione in ordine alla loro partecipazione al giudizio costituzionale, poiché le questioni di legittimità costituzionale in discussione “coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa”, considerando le patologie da cui sono affetti. Anche nei loro confronti è necessario “assicurare tutela al diritto di difesa”, constatando che “l’unica sede” per far valere la loro posizione è costituita dal giudizio costituzionale²⁴.

Tenendo ferme le considerazioni che si sono già svolte a proposito delle argomentazioni che sostengono la prima ordinanza di ammissione delle due intervenienti in materia di fine vita, si può osservare che la Corte ritiene di doverle estendere considerando solo l’identità delle questioni sollevate (aventi a oggetto la medesima disposizione) e la necessità di tutelare il diritto di difesa dei richiedenti a fronte delle patologie da cui sono affetti e dell’incidenza del trascorrere del tempo.

La Corte, però, in un inciso, come si è già detto, afferma che anche nel loro caso le questioni di legittimità costituzionale (tese ad ampliare la nozione di trattamento di sostegno vitale) “coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a esse”²⁵.

Con ciò, sembra quasi essersi adombrato che una eventuale decisione di accoglimento avrebbe potuto effettivamente incidere sulla loro posizione giuridica soggettiva che si distingue, invece, molto nettamente da quella delle intervenienti precedentemente ammesse. Queste ultime richiedevano di poter dare esecuzione al proposito suicidario grazie all’aiuto di terzi, mentre nella seconda occasione gli intervenienti non intendevano affatto perseguire una simile opzione. In ragione di questa chiara determinazione, la fattispecie di cui all’art. 580 c.p. non poteva e non può affatto assumere nei loro confronti alcun rilievo e tanto meno una sua eventuale ripermimetrazione (con riferimento al requisito del trattamento di sostegno vitale) rispetto all’area penalmente irrilevante che ha a oggetto la condotta dei terzi che aiutano nell’esecuzione del suicidio. Peraltro, la difesa degli stessi intervenienti aveva riportato l’ulteriore circostanza – che allontana ulteriormente la loro condizione dalla possibilità di una applicazione della causa di non punibilità dei terzi – della sopportabilità (almeno fino a quel momento) delle sofferenze determinate dalle patologie irreversibili (con ciò discostandosi dal requisito pure fissato dalla sentenza n. 242).

Se, dunque, certamente il fattore temporale può incidere ugualmente nei due casi di richiesta di intervento in ragione delle specifiche malattie da cui sono affetti i richiedenti rispetto alla possibilità di far valere le rispettive posizioni nel giudizio costituzionale o in altra sede, le posizioni giuridiche soggettive che si sono intese far valere erano e rimangono diametralmente opposte: in un caso si confermava quel nesso strutturale con la posizione di chi offre l’aiuto al suicidio, nell’altro, al contrario, la fattispecie penale di

²⁴ Corte cost., ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025.

²⁵ Corte cost., ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025.

cui all'art. 580 c.p. e la causa di non punibilità disegnata dalla Corte costituzionale non vengono in nessuna misura in rilievo.

A queste conclusioni pare potersi pervenire se si considerano gli importanti – e irrinunciabili alla luce del “dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermissioni, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale”²⁶ – passaggi in cui la Corte, nelle diverse decisioni, valorizza l’importanza dell’effettività nella presa in carico dei pazienti e della tutela di situazioni di vulnerabilità e fragilità.

Così a partire dalla sentenza n. 242 del 2019 (che richiama l’ordinanza n. 207 del 2018) la Corte individua in via generale un “preciso «punto di riferimento» [...] già presente nel sistema”, che ben può essere utilizzato in attesa di un eventuale intervento del legislatore, ossia la disciplina di cui alla legge n. 219 del 2017 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*), in particolare gli artt. 1 (*Consenso informato*) e 2 (*Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita*), che rispettivamente declinano la disciplina del rapporto fra medico e paziente fondato sul principio fondamentale del consenso informato e quella dell’accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative, di cui alla legge n. 38 del 2010 (*Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*). La Corte a questo proposito in particolare sottolinea che l’accesso alle cure palliative, “ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita”.

Con maggiore incisività successivamente la Corte conferma “lo stringente appello, [...] affinché, sull’intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010”. Come la Corte aveva già posto in evidenza, infatti, occorre “assicurare, anche attraverso la previsione delle necessarie coperture dei fabbisogni finanziari, che «l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza»”²⁷.

Ancora, la Corte rimarca le linee direttrici dello sviluppo, da parte sua, delle condizioni per accedere al suicidio assistito, la prima delle quali riguarda la “necessità di prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, perché in situazioni di fragilità e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere

²⁶ Corte cost., sentenza n. 66 del 2025.

²⁷ Corte cost., sentenza n. 135 del 2024.

indotta o sollecitata da terze persone, per le ragioni più diverse”. Ciò deve avvenire sia attraverso la procedura medicalizzata di cui all’art. 1 della legge n. 219 del 2017, che garantisce una “seria assistenza medica”, sia grazie alla “concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative, che configura «un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente»”. In modo ancor più chiaro la Corte prosegue esplicitando che “il contatto con sanitari e con una struttura effettivamente in grado di assicurare la tempestiva attivazione di terapie palliative può garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere a ogni persona l’opportunità di confrontarsi con la malattia e con l’ultimo tratto del cammino di vita in maniera dignitosa e libera da sofferenze, anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito”²⁸.

Tale prospettiva, peraltro, è stata fatta propria anche dalla sentenza n. 50 del 2022, con cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del quesito referendario avente a oggetto la fattispecie dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). In questa occasione, la Corte ha ribadito la “posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona” del “valore” che veniva in rilievo. In particolare, “il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., [che] è «da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono [...] ‘all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana’»”. Tale diritto “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”²⁹.

5. Qualche riflessione (non conclusiva) verso gli sviluppi futuri

Le considerazioni fin qui svolte sono ben lungi dal poter inquadrare in un solido e certo perimetro il futuro andamento della giurisprudenza costituzionale in punto di ammissibilità dei terzi, in particolare nel giudizio costituzionale in via incidentale.

Certamente sembrano, ancora una volta, restare ben ferme le riflessioni che inducono a ritenere che il “contraddittorio nel processo costituzionale è un problema estremamente complesso, che, si potrebbe dire, assomiglia molto alla quadratura del cerchio: la difficoltà di impostare, e tanto più di risolvere, la questione è evidente per due concorrenti esigenze”, di coerenza teorica e di impatto pratico³⁰.

Tenendo insieme questi due profili si possono valutare entrambi i recenti casi di “apertura” alle parti terze in materia di fine della vita: se il primo, come si è cercato di mostrare, rifletteva un solido collegamento fra la posizione giuridica dei terzi e la

²⁸ Corte cost., sentenza n. 66 del 2025.

²⁹ Corte cost., sentenza n. 50 del 2022, che richiama le sentenze n. 1146 del 1988, n. 35 del 1997 e n. 238 del 1996. Sulle questioni sottese alla decisione sul *referendum* si rinvia ai contributi pubblicati in M. D’AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2022, I, Quaderno n. 4.

³⁰ Così V. ANGIOLINI, *Il processo costituzionale dopo la riforma delle norme integrative*, in M. D’AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Il processo costituzionale dopo la riforma delle norme integrative*, cit., 27.

definizione delle questioni sollevate (pur non trovandosene distesa traccia nelle argomentazioni che sostengono l'ordinanza di ammissione), con ciò confermandosi il carattere di eccezione rispetto all'orientamento restrittivo della giurisprudenza costituzionale, il secondo, invece, sembra aver effettivamente introdotto un elemento di rottura dirompente per le ragioni esposte.

Con ciò pare che si determinino due ordini di conseguenze, che vanno ben oltre il merito specifico delle problematiche sottese alla materia del fine della vita per proiettarsi sul più generale e futuro andamento in punto di ammissibilità degli interventi dei terzi nel giudizio costituzionale (e, in linea di immaginaria continuità, si possono conseguentemente anche leggere le ultime modifiche alle Norme integrative del 2026).

A quest'ultimo e più generale proposito, infatti, occorrerà certamente tenere conto, nel successivo "monitoraggio" delle decisioni, che la Corte ha (ormai) sganciato completamente e sostanzialmente la valutazione di ammissibilità dall'impatto diretto e immediato sulla posizione giuridica che con gli interventi si intendeva far valere.

Rispetto al primo profilo, invece, e forse molto più problematicamente, pare aver confermato la prospettiva fatta valere dalla difesa dei terzi intervenienti, secondo cui una decisione della Corte costituzionale che avesse interpretato in modo ancor più esteso o addirittura fatto venire meno il requisito del trattamento di sostegno vitale avrebbe potuto incidere realmente sulla loro dignità e sul loro diritto alla tutela della vita.

Al contrario, una decisione di inammissibilità dell'intervento dei terzi non intenzionati a richiedere l'aiuto al suicidio - e, dunque, a ricercare la disponibilità di altri soggetti a farsi carico delle (eventuali) conseguenze sul piano del diritto penale derivanti dalle loro condotte - avrebbe sostanzialmente e ulteriormente rafforzato la loro stessa posizione. Questa, infatti, rimane per nulla indebolita o posta in condizione di maggior pericolo rispetto alla tutela della vita dall'allargamento dell'area penalmente irrilevante di cui all'art. 580 c.p.

A tale conclusione si perviene, peraltro, anche considerando i principi sottesi alla tutela del diritto alla salute, primo fra tutti quello del consenso informato, che va inteso, con le parole della Corte costituzionale, "quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico" e, dunque, "quale vero e proprio diritto della persona", che "trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»»³¹.

³¹ Corte cost., sentenza n. 438 del 2008, con cui si afferma che il saldo fondamento costituzionale del consenso informato "pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative".

Postilla

Nelle more di questa pubblicazione, come in diversi passaggi si è già accennato, sono state approvate alcune modifiche delle Norme integrative, con cui, fra altri profili, la Corte ha aggiunto un quarto comma all'art. 4, che prevede che possano essere autorizzati gli interventi delle parti di altri giudizi, pendenti davanti a un giudice alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione, nei quali debba farsi applicazione della stessa disposizione censurata e una delle parti abbia già formulato entro il medesimo termine eccezione di illegittimità costituzionale.

La Corte, in tal modo, sembra volersi fare carico del problema consistente nella già richiamata prassi della sospensione impropria. In questa prospettiva, infatti, potranno essere ammessi, "inoltre" (ossia in aggiunta a quanto già previsto in via generale dal comma precedente in ordine alla facoltà sempre rimessa alla Corte di allargamento del contraddittorio), i terzi (rispetto al giudizio costituzionale pendente) che sono parti di altri giudizi comuni: così sembrerebbe potersi ridurre l'incidenza delle sospensioni improprie (oppure evitarsi che i giudici definiscano il proprio giudizio in senso opposto rispetto alla pur successiva decisione della Corte).

Le ulteriori condizioni (im)poste, però, impongono di interrogarsi sull'incidenza del nuovo comma sull'interpretazione e applicazione del comma terzo dell'art. 4, che continua a richiedere espressamente, ai fini della valutazione di ammissibilità, l'interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.

Da un lato si potrebbe ritenere che la previsione contenuta nel comma quarto si affianchi e resti separata dal precedente, dandosi per scontato che per il solo fatto che vi sia un giudizio pendente si possa individuare quel tipo di interesse qualificato. In questa prospettiva, la richiesta che nell'ambito di questi giudizi (in cui si deve fare applicazione della disposizione già censurata da altri giudici) una delle parti abbia già formulato la relativa eccezione di incostituzionalità esclude nettamente (senza, forse, alcuna possibilità di "recupero" neppure ancorandosi al comma terzo) tutti i soggetti che siano parti di giudizi in cui viene in rilievo la stessa disposizione censurata, per il solo fatto che nessuno di essi ha sollevato simile eccezione. Con ciò si determina una sostanziale (e forse irragionevole) disparità di trattamento rispetto alle parti che, pur non avendo ugualmente eccepito questione di legittimità costituzionale, possono invece essere ammesse nel giudizio costituzionale pendente per il solo fatto che (almeno) una altra parte del medesimo giudizio lo ha fatto.

Dall'altro lato, invece, si potrebbe sostenere che, pur in presenza di quei requisiti (giudizi pendenti e sollevazione di eccezioni), debba essere in ogni caso individuato precisamente l'interesse qualificato (che, quindi, non coincide con la mera pendenza di un giudizio in cui debba farsi applicazione della stessa disposizione che risulta già censurata davanti alla Corte). Dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, si evince chiaramente come non sia affatto sufficiente l'identità di posizione giuridica dei terzi richiedenti neppure considerando la pendenza di analogo giudizio comune.

L'inserimento del nuovo quarto comma sembra rappresentare una specifica declinazione dell'apertura del contraddittorio costituzionale, suscettibile di riverberarsi

sulla portata applicativa del precedente comma terzo (rimasto inalterato), sia laddove può superare il rigoroso accertamento della sussistenza dell'interesse qualificato, sia nella parte in cui consente di ammettere gli interventi delle parti che non abbiano sollevato alcuna eccezione, ma che si ritrovino in un giudizio in cui almeno una delle altre lo abbia fatto (mentre le parti di un giudizio in cui nessuna di esse abbia proceduto in tale direzione perdono automaticamente la possibilità di richiedere di intervenire nel giudizio costituzionale, a meno che non si ritenga possibile tornare ad applicare, per loro, il terzo comma).

Da ultimo, non si può non rilevare come tale specifico allargamento della platea degli "aspiranti" terzi intervenienti, oltre a sovvertire (e non recepire, come accaduto per altre modifiche delle Norme integrative) l'orientamento consolidato della Corte sul punto, forse ancora più gravemente sembri scalfire la natura più profonda del giudizio costituzionale in via incidentale, ripercuotendosi direttamente sulla modalità di accesso alla Corte e sul ruolo di "filtro" assegnato ai giudici comuni³².

Sarà, pertanto, molto interessante monitorare i dati relativi al giudizio costituzionale in via incidentale, sia in ordine al flusso delle relative questioni sollevate, sia rispetto al numero di interventi ammessi ai sensi del terzo comma o del quarto comma dell'art. 4 delle nuove Norme integrative. In tal modo si potrà verificare se davvero con tale allargamento strutturale del contraddittorio si ridurranno i casi di sospensioni improprie o se, al contrario, la nuova opzione assegnata alle parti di altri giudizi pendenti indurrà molti più giudici comuni a non sollevare le relative questioni (confidando nel fatto che, in ogni caso, le parti possono intervenire nel giudizio costituzionale introdotto da altri).

³² Per più distese osservazioni su tale profilo sia consentito il rinvio a B. LIBERALI, *Le ultime modifiche delle Norme integrative: verso il superamento della natura del giudizio costituzionale in via incidentale?*, in corso di pubblicazione in *Osservatorio costituzionale AIC*.



«SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 8 NOVEMBRE 2024

SUL CONCETTO DI RILEVANZA IN ASTRATTO E IN CONCRETO NELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024*

NICCOLÒ PANIGADA**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sull’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza dell’Avvocatura dello Stato sostenuta da alcuni *amici curiae*. – 3. Sulla motivazione della Corte in punto di rilevanza – 4. Un concetto di rilevanza più ampio in linea con i precedenti della Corte. – 5. Conseguenze sul giudizio penale principale a seguito della decisione della Corte. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

«[I]l presupposto della rilevanza non si identifica nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare»¹.

Così si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 2024, in tema di fine vita, su una nuova questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 580 c.p.².

Si tratta di un’affermazione che non stravolge la nozione di rilevanza³ che fino a

* Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

** Incaricato di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano.

¹ Corte cost., sent. n. 135 del 2024, punto 3.1 del *Cons. in dir.*

² Ricostruisce tutta la “saga” del fine vita davanti alla Corte costituzionale I. PELLIZZONE, *Alla ricerca del fondamento costituzionale della libertà di congedarsi dalla vita*, Torino, 2026.

³ La nozione è contenuta nell’art. 23, comma secondo, della legge n. 87 del 1953 che presenta una connessione inscindibile con l’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 nella parte in cui prevede che la questione di costituzionalità debba essere sollevata nel corso di un giudizio. Tale legame è posto in evidenza dalla stessa Corte costituzionale (*ex multis* si segnalano la sent. n. 49 del 1970; l’ord. n. 130 del 1971; l’ord. n. 225 del 1982; l’ord. n. 130 del 1998 e l’ord. n. 5 del 2012).

questo momento ha caratterizzato la giurisprudenza costituzionale. Difatti, il Giudice delle leggi ha contribuito a definire ulteriormente il concetto della rilevanza, chiarendo e riempiendo di contenuto il dettato normativo dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 87 del 1953⁴.

Nella sentenza n. 135 del 2024 la statuizione della Corte assume particolare rilievo sia alla luce di altri casi in cui la nozione di rilevanza è stata interpretata in senso ampio⁵, sia per il legame che questa nozione ha con il giudizio principale⁶: in questo caso un procedimento penale originato dall'autodenuncia di tre persone in riferimento al delitto di aiuto al suicidio che prevede la pena da 5 a 12 anni di reclusione.

Le riflessioni che seguiranno, dunque, ricostruiscono la posizione assunte dalle parti davanti al Giudice costituzionale su questo profilo⁷, esaminando poi la motivazione data dalla Corte in ordine alla sussistenza della rilevanza, anche alla luce dei propri precedenti, alcuni particolarmente significativi e non ripresi dalla Corte nel "considerato in diritto".

Attraverso il confronto con altre decisioni si evidenzierà il diverso grado di duttilità della Corte in punto di rilevanza, rendendo in questo modo ancora più chiara la torsione da parte del Giudice costituzionale delle regole del proprio processo, spesso in determinate materie caratterizzate da forte discrezionalità legislativa⁸, al fine di superare

⁴ Come evidenziato da autorevole dottrina la Corte è da sempre stata padrona in gran parte del proprio processo. Si veda in questo senso, ad esempio, M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 123. Dell'affievolimento della rigidità delle regole processuali parla F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 116 ss.

⁵ Si tratta, ad esempio, della giurisprudenza: sulla materia elettorale (sent. n. 1 del 2014, sent. n. 35 del 2017, sent. n. 48 del 2021, sent. n. 240 del 2021, sent. n. 3 del 2025), sulle norme penali di favore (sent. n. 148 del 1983), sulla Corte di cassazione quando enuncia principi di diritto (sent. n. 119 del 2015), sulla modulazione degli effetti delle sentenze di accoglimento (sent. n. 10 del 2015).

⁶ Il tema è stato molto affrontato in dottrina. Una panoramica generale è offerta da F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, *"Non manifesta infondatezza" e "rilevanza" nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi*, Milano, 1972, 105 ss.; V. ONIDA, *Note su un dibattito in tema di "rilevanza" delle questioni di costituzionalità delle leggi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1978, 997 ss.; F. DAL CANTO, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, Torino, 2002, 164 ss.

⁷ I temi toccati dalla sentenza n. 135 del 2024 della Corte costituzionale sono diversi così come i commenti della dottrina. Nello specifico, si possono individuare tre filoni: contributi che si soffermano maggiormente sui profili etico-valoriali; contributi che si soffermano maggiormente sui profili penalistici; contributi che si soffermano maggiormente sui profili di giustizia costituzionale. *Ex multis* si vedano A. RUGGERI, *La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita*, in *Consulta online*, 2/2024, 931 ss.; A. PUGIOTTO, *Caso Cappato-bis: l'altra faccia della sent. n. 135/2024*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2024, 898 ss.; P. VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il "fine vita" in Italia dopo la sentenza n. 135 del 2024*, in *BioLaw Journal*, 3/2024, 239 ss.; G. ATZORI, *La Corte costituzionale "allo specchio": 'Cappato II' e il giudizio di costituzionalità sui propri precedenti. Quali coordinate minime?*, in *Federalismi.it*, 22/2025, 50 ss.; F. VIVADELLI, *"Questa Corte intende qui integralmente confermare"*. Note a margine di Corte costituzionale n. 135/2024 in tema di trattamenti di sostegno vitale e aiuto al suicidio, in *Corti supreme e salute*, 3/2024, 907 ss.; F.G. CAMPDONICO, *Fine vita e suicidio medicalmente assistito: dalla sentenza n. 242 del 2019 alla recentissima sentenza n. 132 del 2025. Tra (presunti) diritti, perdurante necessità di tutela degli individui fragili e vulnerabili, possibili interventi legislativi e rischio di un progressivo deterioramento costituzionale*, in *Federalismi.it*, 30/2025, 78 ss.

⁸ In questo senso si vedano le considerazioni di E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2024, 104 ss.

quegli ostacoli che impedirebbero di effettuare valutazioni di merito sulle questioni sollevate⁹. In altri termini, la Corte adotta una certa elasticità nella valutazione del requisito della rilevanza a seconda delle questioni che le vengono sottoposte¹⁰. In questo modo, però, la rilevanza sembrerebbe assumere una prima e importante funzione di filtro delle questioni sottoponibili alla Corte costituzionale, funzione che in origine era stata pensata con riferimento esclusivo alla non manifesta infondatezza¹¹.

Nel corso del tempo il controllo sulla sussistenza della rilevanza, siccome non andava ad incidere sul merito del procedimento, è stato adoperato come uno strumento che, senza esprimere posizioni di carattere generale sulla questione di costituzionalità, poteva allargare o restringere le maglie di accesso alla Corte costituzionale¹². Si è assistito, così, ad un iniziale vaglio sulla rilevanza meno penetrante, al fine di facilitare l'accesso alla Corte, diventato nel corso del tempo più rigido¹³, per poi, più di recente, nuovamente affievolirsi.

Il giudizio sulla rilevanza rimane, comunque, un elemento concernente l'ammissibilità della questione di costituzionalità, con un particolare legame con il giudizio *a quo*. Per queste ragioni verrà dato anche conto del prosieguo del giudizio penale a seguito della sentenza n. 135 del 2024.

Nel nostro sistema di giustizia costituzionale la rilevanza costituisce un elemento caratteristico e una «conseguenza del carattere incidentale del procedimento»¹⁴ davanti alla Corte poiché la questione risulta rilevante nel momento in cui sorge «lungo il percorso logico che un giudice debba compiere per individuare le regole di diritto da applicare al caso a lui sottoposto»¹⁵. In questo modo, anche se poi le decisioni della Corte si staccano dal mero caso della vita¹⁶ da cui sorgono – investendo una legge o un atto

⁹ Sul punto L. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità dalle origini alla dimensione europea*, Napoli, 2012, 61 ss., parla di un utilizzo del requisito della rilevanza come «strumento di selezione “politica” dei casi».

¹⁰ P. BIANCHI, *La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi*, Torino, 2001, 216 ss.

¹¹ F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, “Non manifesta infondatezza” e “rilevanza”, cit., 104.

¹² *Ivi*, 155-156.

¹³ M. D'AMICO, F. BIONDI, *Art. 134*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 2575.

¹⁴ V. ONIDA, M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, Torino, 2025, 66 ss. e nello stesso senso S. CATALANO, *Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della corte sul giudizio a quo*, in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, Napoli, 2018, 359. L'A., infatti, richiamando Kelsen, evidenzia come il giurista austriaco avesse già teorizzato il collegamento tra giudizio principale e questione di costituzionalità. Dà, invece, una lettura diversa G. REPETTO, *Il giudizio accentrato di costituzionalità in Italia*, in G.P. DOLSO, D. ROSSI (a cura di), *1920-2020. Un secolo di giustizia costituzionale*, Napoli, 2022, 198 ss., secondo il quale il requisito della rilevanza non sarebbe compatibile con l'idea di legislatore negativo di Kelsen che, a parere dell'A., si pone su un piano più generale e astratto. In quest'ottica, dunque, non ci sarebbe spazio per la rilevanza intesa come legame indissolubile tra la questione di costituzionalità e la risoluzione di un caso concreto.

¹⁵ V. ONIDA, M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi*, cit., 68.

¹⁶ Sulla centralità dei casi da cui sorgono le questioni di legittimità costituzionale come “motore” legittimante alcune decisioni particolarmente creative della Corte si vedano P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, in *Nomos*, 3/2023, 20 ss. e S. LEONE, *Corte costituzionale e Parlamento. I messaggi al legislatore e il loro seguito*, in G. M. SALERNO, R. IBRIDO (a cura di), *Corte costituzionale e decisione politica*, Il Filangeri, Quaderno 2024, Napoli, 2025, 115. In effetti, se si pensa alla sentenza n. 242 del 2019, la pronuncia manipolativa della Corte era stata proprio

avente forza di legge dotato del carattere della generalità e dell'astrattezza –, le questioni di costituzionalità nascono all'interno di un giudizio che vede la partecipazione delle parti e di un giudice per la risoluzione di domande concrete¹⁷.

Il caso origina, come si anticipava, all'interno di un procedimento penale avviato a seguito dell'autodenuncia di tre soggetti che hanno organizzato ed eseguito il trasporto presso una clinica svizzera di una persona con una grave patologia neurodegenerativa che aveva deciso di porre fine alla propria vita. Costui aveva maturato la decisione a seguito dell'improvviso peggioramento della sua condizione di salute nel giro di due anni, non avendo più la possibilità di muoversi dal letto: grazie all'assistenza di tre persone raggiungeva la clinica svizzera presso cui realizzava il proposito suicidario; i tre individui, dunque, venivano indagati per aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

Il processo si incardinava a Firenze, luogo da cui partiva il veicolo per la Svizzera. La Procura della Repubblica avanzava richiesta di archiviazione che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze non reputava di accogliere, sollevando, tuttavia, questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. con particolare riferimento all'interpretazione del requisito dell'essere tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale alla luce della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale¹⁸.

Come è risaputo, la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale ha segnato un momento di svolta nel panorama giuridico italiano, intervenendo su uno dei temi più delicati e controversi dell'ordinamento: la disciplina dell'aiuto al suicidio. Con tale pronuncia, la Corte ha escluso la punibilità dell'aiuto al suicidio in un perimetro ben definito, delineato già dall'ordinanza n. 207 del 2018, che per prima è espressa sulla legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio). Con tale ordinanza la Corte aveva introdotto una nuova tecnica decisoria, chiedendo un intervento legislativo entro un termine prestabilito; dal momento che il Parlamento non dava seguito alle indicazioni contenuto nell'ord. n. 207 del 2018, la Corte decideva di intervenire autonomamente sulla questione.

La Corte ha, così, circoscritto l'area di non punibilità alla sussistenza congiunta di quattro requisiti, che devono essere oggetto di rigorosa verifica: a) la presenza di una patologia irreversibile, b) il fatto che la patologia sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che il soggetto reputa assolutamente intollerabili, c) la circostanza che l'individuo sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, e d) la capacità di prendere

“disegnata” per il caso clinico di Fabiano Antoniani, tant'è che poi ha dovuto essere ulteriormente specificata e re-interpretata dalla Corte stessa proprio con la sentenza n. 135 del 2024 e poi con la sentenza n. 66 del 2025, la quale, di recente, ha portato all'archiviazione di uno dei procedimenti nei confronti di Marco Cappato.

¹⁷ F. DAL CANTO, *La rilevanza e il valore del fatto*, cit., 173.

¹⁸ Si pongono in senso critico F. PIERGENTILI, A. RUGGERI, F. VARI, *Verso l'introduzione dell'eutanasia ope iudicis? (Note minime a margine di un'abnorme questione di legittimità costituzionale)*, in *Diritti fondamentali*, 2/2025, 36 ss., spec. 48. Gli AA. sostengono che «l'eventuale accoglimento della questione in esame finirebbe per legittimare la piena introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano». Similmente si vedano C. D. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale*, in *Consulta OnLine*, 2/2024, 2 ss. e M. ESPOSITO, “Morte a credito”: riflessioni critiche sul c.d. suicidio assistito, in *Federalismi.it*, 14/2024, 76 ss.

decisioni libere e consapevoli. Tali requisiti, come precisato nella sentenza, devono essere accertati nel contesto di una procedura sottoposta a garanzie, in modo da assicurare che la scelta del paziente sia espressione autentica di autodeterminazione e non il frutto di condizionamenti, depressioni o carenze di assistenza.

Il preciso punto di riferimento normativo¹⁹, per tale procedura, è rappresentato dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Questa legge, per la prima volta, ha riconosciuto la centralità del principio di autodeterminazione del paziente, consentendogli di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari, anche se vitali, con l'ausilio di cure palliative. Proprio da questa normativa la Corte ha mutuato il modello procedurale per l'accertamento delle condizioni che possono legittimare l'aiuto al suicidio, valorizzando la medicalizzazione della decisione come strumento di tutela e di controllo.

2. Sull'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza dell'Avvocatura dello Stato sostenuta da alcuni amici curiae

Nel giudizio davanti alla Corte, l'Avvocatura dello Stato e alcuni *amici curiae* avanzavano un'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Per meglio comprenderla, tuttavia, è necessaria una breve premessa.

La sentenza n. 242 del 2019 ha escluso la punibilità dell'aiuto al suicidio per chi «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»²⁰. Accanto alla disciplina sostanziale appena enunciata, la sentenza n. 242 del 2019 ha introdotto anche una clausola di equivalenza applicabile ai fini della esclusione della punibilità per i fatti anteriori alla pronuncia stessa. Tale clausola consente ai giudici di merito, in presenza dei quattro requisiti sostanziali, di valutare l'eventuale equivalenza

¹⁹ Il riferimento legislativo risultava necessario dato che non era stato ancora consolidato il superamento della dottrina crisafulliana delle "rime obbligate" da parte della Corte costituzionale e, dunque, gli interventi manipolativi del Giudice delle leggi avevano bisogno di una (sola) grandezza già esistente nell'ordinamento che potesse trovare applicazione al posto di quella dichiarata incostituzionale. Parte della dottrina ha rilevato come la sentenza n. 242 del 2019 abbia, in realtà, contribuito a legittimare pronunce manipolative anche in presenza di una pluralità di soluzioni. Si vedano in questo senso F. POLITI, *La sentenza 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e la fine delle "rime obbligate"?* *Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *Diritti fondamentali*, 2/2020, 661 ss.; S. CATALANO, *La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza "rime obbligate"*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2/2020, 297, il quale a sua volta richiama A. PUGIOTTO, *Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena*, in *Rivista italiana di Diritto e procedura penale*, 2019, 791; C. TRIPODINA, *La "circoscritta area" di non punibilità dell'aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, in *Corti supreme e salute*, 2/2019, 227; E. FURNO, *Il "caso Cappato" ovvero dell'attivismo giudiziale*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, 9 ss.

²⁰ Sentenza n. 242 del 2019, punto 8 del *considerato in diritto*.

tra la procedura effettivamente seguita nel caso concreto e quella prevista dalla legge n. 219 del 2017. La Corte specifica che è necessario che «l'agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti

Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto»²¹.

In tal modo, la Corte ha inteso garantire una continuità costituzionale e, al contempo, evitare che soggetti che avevano operato in buona fede e nel rispetto dell'autodeterminazione del malato venissero penalmente perseguiti in un contesto normativo lacunoso.

A parere del rimettente la procedura di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (informazione del paziente circa le sue condizioni di salute, la prognosi e le alternative percorribili; in seguito alla dichiarazione del paziente di voler rifiutare le cure, un secondo confronto con il personale sanitario; l'illustrazione da parte del medico delle conseguenze della decisione e le strade alternative, mettendo contestualmente a disposizione un servizio di supporto psicologico e assicurando la possibilità di accedere a un percorso di terapia del dolore e di cure palliative) era stata sostanzialmente rispettata dall'*iter* seguito presso la clinica svizzera presso cui si verificava il proposito suicidario. Anzi, a parere del giudice *a quo* la procedura seguita in Svizzera risultava anche più garantista rispetto alla legge italiana. Tuttavia, la questione posta dal giudice rimettente riguarda un caso successivo alla sentenza n. 242 del 2019, sollevando problematiche interpretative significative con riferimento all'ambito di applicazione della clausola di equivalenza.

Il giudice ha, comunque, ritenuto sussistenti i requisiti sostanziali per l'applicazione della causa di non punibilità di cui alla sentenza n. 242 del 2019, fatta eccezione per il requisito della tenuta in vita mediante trattamenti di sostegno vitale su cui verte la questione di costituzionalità in questa sede esaminata

A parere dell'Avvocatura dello Stato e di alcuni *amici curiae*, in questo contesto emerge una forzatura interpretativa che rischia di compromettere l'equilibrio disegnato dalla Corte stessa. Infatti, l'equivalenza sostanziale richiamata nella sentenza n. 242 del 2019 è una nozione giuridica destinata esclusivamente ai fini della retroattività della causa di non punibilità, e non può essere estesa arbitrariamente ai fatti successivi alla pronuncia. In tal senso, la Corte avrebbe chiarito che, una volta prodotti gli effetti della sentenza, il perimetro della non punibilità è rigidamente ancorato alla presenza dei quattro requisiti

²¹ *Ivi*, punto 7 del *considerato in diritto*.

sostanziali e alla procedura delineata dalla legge n. 219 del 2017. L'eventuale difformità da tale schema – come appunto l'assenza del trattamento di sostegno vitale – non avrebbe potuto essere colmata attraverso un giudizio analogico o sostanzialista.

L'uso improprio del concetto di “equivalenza sostanziale” da parte del giudice *a quo* si configurerebbe, dunque, come una violazione del principio di legalità penale, in particolare del principio di tassatività e determinatezza, che impone una definizione rigorosa delle condizioni in presenza delle quali un comportamento può essere ritenuto penalmente lecito²². Estendere l'ambito della non punibilità oltre quanto stabilito dalla Corte equivale a sostituirsi al legislatore, alterando gli equilibri tra i poteri dello Stato e mettendo a rischio la certezza del diritto²³.

In conclusione, secondo l'Avvocatura e alcuni *amici curiae*, la mancata osservanza della procedura prevista dalla legge n. 219 del 2017 in un caso successivo alla sentenza n. 242 del 2019 determina l'irrilevanza giuridica della sussistenza degli altri requisiti, poiché il giudizio di non punibilità non può prescindere dalla verifica, tanto sostanziale quanto formale, di tutte le condizioni poste dalla Corte. Pertanto, anche un eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale non potrebbe condurre all'archiviazione del procedimento penale, rendendo la questione stessa inammissibile per difetto di rilevanza.

3. Sulle motivazioni della Corte in punto di rilevanza

La nozione di clausola di equivalenza ha assunto un ruolo centrale nel delineare i confini applicativi della causa di non punibilità per l'aiuto al suicidio. In tale contesto, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato e da alcuni *amici curiae* in un procedimento incidentale merita particolare attenzione per la chiarezza con cui individua il fulcro della questione: la non estensibilità della clausola di equivalenza ai fatti successivi alla sentenza n. 242 del 2019.

Come in precedenza affermato, con la pronuncia del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del suicidio, in presenza dei quattro requisiti. In attesa di un intervento legislativo – poi non sopraggiunto – la Corte ha introdotto la clausola di salvaguardia per i comportamenti posti in essere anteriormente alla pronuncia, prevedendo la possibilità per il giudice di valutare la sussistenza di un'equivalenza sostanziale tra la procedura seguita nel caso concreto e quella delineata dalla legge n. 219 del 2017. Tale clausola è quindi connotata da una funzione eccezionale e transitoria, destinata unicamente a regolare i fatti verificatisi prima della sentenza n. 242 del 2019.

²² Un'analisi in chiave costituzionale di questi due principi viene effettuata da M. D'AMICO, *Qualità della legislazione, diritto penale e principi costituzionali*, in *Rivista di Diritto costituzionale*, 2000, 9 ss.

²³ Similmente L. PALADIN, *Corte Costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in *Studi in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 663, il quale si opponeva alle sentenze manipolative in materia penale sostenendo il mancato rispetto del principio di certezza del diritto e della limitazione di estensione ai casi di stretta necessità in riferimento all'ambito dei fatti punibili.

La Corte costituzionale, pur condividendo l'argomentazione dell'Avvocatura nell'escludere l'applicabilità della clausola a fatti successivi alla pubblicazione della sentenza n. 242 del 2019²⁴, ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza. Il Giudice delle leggi statuisce, infatti, che, perché una questione sia ammissibile sotto il profilo della rilevanza, basta che «la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio *a quo* e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull'esito del processo medesimo [...]». Ciò, in quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare»²⁵.

Pertanto, è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile al caso concreto e che l'eventuale pronuncia della Corte possa incidere sul percorso argomentativo che il giudice deve seguire nella decisione. In altri termini, sussiste la rilevanza anche nel momento in cui, pur giungendo ad un medesimo esito giudiziario, questo arrivi per delle ragioni diverse dovute alla pronuncia della Corte costituzionale. Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione verrebbe rigettata non per la carenza «di una delle condizioni sostanziali della non punibilità, ma semmai unicamente per il mancato rispetto della procedura prevista ai fini del loro accertamento e della verifica delle modalità di esecuzione del suicidio»²⁶. La Corte riconosce, tra l'altro, che è la stessa Avvocatura dello Stato a volere un rigetto della richiesta di archiviazione diverso da quello prospettato dal rimettente, ponendosi in questo modo in linea con la posizione della precedente giurisprudenza costituzionale che fa coincidere la nozione di rilevanza con una concezione maggiormente astratta e slegata dalla stretta utilità nel caso concreto.

La medesima argomentazione viene usata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 2025²⁷ che si è espressa sempre sulla legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio. Anche in quella circostanza l'Avvocatura aveva eccepito l'inammissibilità

²⁴ Ritiene problematica l'esclusione della clausola di equivalenza B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita. Commento a Corte Costituzionale n. 135/2024*, in *Giustizia insieme*, 12 novembre 2024, 4 ss.

²⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024, punto n. 3.1 del *considerato in diritto*.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Anche su questa decisione ci sono state numerose note a commento, tra le quali si segnalano sui profili di giustizia costituzionale, specie del rapporto tra Corte e legislatore, C. CARUSO, *Nomofilachia à droit constant: conferme e ripiegamenti della Corte costituzionale in tema di suicidio medicalmente assistito*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2025, 1144 ss. e M. FASAN, *Una disciplina in cerca d'autore. Le scelte di fine vita nel dialogo tra Corte costituzionale e Legislatore (nota a Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 2025)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 5/2025, 134 ss. Sul bilanciamento dei contrapposti diritti in gioco si vedano, invece, A. CANDIDO, *Il bilanciamento costituzionale tra vita e autodeterminazione. Note a margine della sentenza n. 66 del 2025*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2025, 14 ss.; M. E. BUCALO, L. CRAXÌ, *La Corte costituzionale si ferma. Riflessioni sui requisiti essenziali, garanzie procedurali e centralità delle tutele a partire dalla sentenza n. 66 del 2025*, in *BioLaw Journal*, 4/2025, 343 ss.; M. PANEBIANCO, *Il seguito della giurisprudenza costituzionale sul fine vita: considerazioni a partire dalla sentenza della Corte costituzionale del 26 marzo 2025, n. 66*, in *Nomos*, 3/2025, 2 ss. e A.R. VITALE, *La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita alla luce della sentenza n. 66 del 2025 come problema biogiuridico*, in *Consulta OnLine*, 2/2025, 761 ss.

della questione per difetto di rilevanza, ma la Corte aveva rigettato l'eccezione proprio richiamando le medesime argomentazioni di cui alla sentenza n. 135 del 2024²⁸.

Lo stesso schema motivazionale si è di recente verificato in relazione ad un'altra questione di costituzionalità sull'art. 580 c.p. sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 29 settembre 2025. L'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza non ha svolto alcuna considerazione in merito alla clausola di equivalenza, evidenziando soltanto che, come nei precedenti casi, l'assenza del «requisito del trattamento di sostegno vitale rigidamente inteso determinerebbe - allo stato - il rigetto dell'istanza archiviativa, necessariamente aprendo la via del rinvio a giudizio; per altro verso, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della parte indicata di norma consentirebbe di sussumere le condotte degli indagati nell'area di non punibilità dell'art. 580 del codice penale già tracciata dalla sentenza n. 242/2019»²⁹.

Anche in quest'ultimo caso alcuni *amici curiae* e gli intervenienti *ad opponendum* hanno eccepito l'irrelevanza delle questioni, osservando che, in assenza del rispetto delle condizioni procedurali di non punibilità, un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale non sarebbe stata idonea a incidere sull'accertamento della responsabilità penale degli indagati.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 152 del 2026 ha, tuttavia, richiamato ancora le sentenze nn. 135 del 2024 e 66 del 2025, affermando e, di fatto, cristallizzando il principio secondo il quale la decisione della Corte sarebbe comunque idonea a influire sull'iter motivazionale cui il rimettente deve attenersi. In tal caso, infatti, il GIP non potrebbe più respingere la richiesta di archiviazione per difetto di una delle condizioni sostanziali della non punibilità, come attualmente ritiene necessario fare, bensì soltanto in ragione dell'inosservanza delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019³⁰.

4. Un concetto di rilevanza più ampio in linea con i precedenti della Corte

La sentenza n. 135 del 2024 fornisce un'interessante occasione per riflettere sulla complessità di tale concetto, mettendo in luce la pluralità di concezioni che, nel corso del tempo, si sono affermate nel tempo nella giurisprudenza della Corte costituzionale³¹. Il dato testuale e la prassi interpretativa rivelano come la Corte impieghi una nozione di rilevanza modulabile, in grado di adattarsi a diversi contesti processuali e a differenti esigenze sistemiche, contribuendo in questo modo a renderlo un requisito «sfuggente e problematico sul piano applicativo»³².

²⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 2025, punto n. 3.1. del *considerato in diritto*.

²⁹ L'ordinanza è iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2025 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 1ª Serie speciale n. 47 del 19 novembre 2025.

³⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2026, punto n. 16.3 del *considerato in diritto*.

³¹ Una ricostruzione sulle varie declinazioni assunte dal requisito della rilevanza è fornita da A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2008, 173 ss.

³² G. SCACCIA, *Rilevanza della questione di legittimità costituzionale e norme penali di favore: una proposta*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2020, 1537.

In occasione della discussione orale in udienza pubblica della questione oggetto del presente commento si sono fin da subito manifestate le due principali visioni del requisito della rilevanza: la difesa degli imputati ha opportunamente sottolineato la necessità di interpretare la rilevanza in senso ampio, intesa, dunque, non come una rigida subordinazione dell'esito del giudizio principale all'esito del giudizio di costituzionalità, bensì includendo qualsiasi incidenza sul modo di esercizio della giurisdizione da parte del giudice rimettente; a tale approccio si oppone la visione più formalistica dell'Avvocatura dello Stato, che interpreta la rilevanza come dipendente dalla possibilità concreta che la decisione della Corte determini l'archiviazione del procedimento penale.

La tensione tra questi due poli interpretativi riproduce, in realtà, una dicotomia concettuale più ampia, che trova espressione in due modelli teorici alternativi di rilevanza³³. Da un lato, vi è la concezione oggettiva-funzionale, secondo cui la rilevanza si esaurisce nella mera applicabilità della norma censurata al giudizio principale³⁴. Si tratta di un'impostazione riconducibile all'interesse generale alla rimozione dell'incostituzionalità dell'ordinamento, simile a quella delineata dall'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948. Dall'altro lato, si colloca la concezione soggettivo-procedurale, più coerente con l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, secondo cui la rilevanza implica una necessaria influenza sull'esito del giudizio *a quo*³⁵, in linea con l'interesse concreto e attuale delle parti del processo³⁶.

Sebbene nella giurisprudenza della Corte costituzionale sia generalmente prevalsa la seconda concezione, più restrittiva, non mancano significative eccezioni. La sentenza n. 46 del 2014, ad esempio, rappresenta un caso in cui la Corte sembra condividere una nozione di rilevanza come sola applicabilità della disposizione³⁷.

In più, nonostante la prevalenza del concetto di rilevanza come "necessaria influenza" si è venuto a creare nel corso del tempo un panorama stratificato, in cui emergono concezioni intermedie e "meno arcigne"³⁸, che si differenziano per il grado di

³³ In realtà esiste una terza concezione intermedia rispetto alle due principali di cui si dà conto. Secondo questa nozione si «nega che la questione possa qualificarsi come pregiudiziale in senso stretto, poiché ciò richiederebbe, contro la realtà, che il giudice sia giunto alla convinzione certa di dover applicare la norma nel seguito del giudizio, e dall'altro riconosce che la questione, per poter essere sollevata, deve riguardare leggi che stanno per avere applicazione nel processo pendente, o l'avranno con molta probabilità», in questo senso F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, *Non manifesta infondatezza e rilevanza*, cit., 107

³⁴ F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sulla autonomia del giudizio costituzionale*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1966, 297 ss.

³⁵ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, 2018, 120-121; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2024, 105.

³⁶ La Corte costituzionale nell'ottobre del 2016 ha reso pubblico un Quaderno processuale del Servizio Studi intitolato «[Il requisito della rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale](#)» nel quale sono state raccolte alcune delle decisioni più significative in punto di rilevanza intesa come necessaria influenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale e altre pronunce riguardanti l'ininfluenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale.

³⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 46 del 2014, punto 3 del *considerato in diritto*: «questa Corte ha ancora di recente ribadito che a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo (come certamente avviene nel caso oggi in esame) e, dunque, a determinare effetti su di esso, senza che rilevi il "senso" di tali effetti per le parti in causa».

³⁸ Parlano di rilevanza «addolcita» R. Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale* in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013)*,

incidenza richiesto sul giudizio principale e per il livello di elasticità consentito alla Corte nel valutare l'ammissibilità della questione.

A riprova della duttilità del concetto di rilevanza vi sono diversi esempi. Tra i più conferenti al caso esaminato c'è la sentenza n. 148 del 1983 in tema di norme penali di favore³⁹. Secondo tale pronuncia, è sufficiente che la decisione della Corte modifichi l'*iter* logico o il fondamento giuridico della pronuncia del giudice rimettente, anche qualora l'esito rimanga immutato. In questa prospettiva, la rilevanza si misura sugli effetti giuridici, più che su quelli materiali della decisione⁴⁰. Il principio è stato poi ribadito in numerose altre decisioni della Corte costituzionale, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo, la sent. n. n. 394 del 2006, la sentenza n. 28 del 2010, la sentenza n. 223 del 2015. La *ratio* è la medesima della sentenza n. 135 del 2024, eppure la Corte in quest'ultima decisione non fa in alcun modo riferimento alla sentenza n. 148 del 1983, preferendo richiamare solamente la sua giurisprudenza più recente.

Un altro caso in cui la nozione di rilevanza viene sottovalutata è quello della rilevanza delle decisioni che modulano nel tempo gli effetti della decisione di accoglimento della Corte. Si prenda a riferimento la sentenza n. 10 del 2015 che ha limitato gli effetti della propria pronuncia solo *pro futuro*, in questo modo «“recide[ndo]” il nesso fra giudizio *a quo* e questione di legittimità»⁴¹. Il Giudice costituzionale afferma però che il requisito della rilevanza «opera soltanto nei confronti del giudice *a quo* ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte *ad quem* al fine della decisione sulla medesima. In questa chiave, si spiega come mai, di norma, la Corte costituzionale svolga un controllo di mera plausibilità sulla motivazione contenuta, in punto di rilevanza, nell'ordinanza di rimessione, comunque effettuato con esclusivo riferimento al momento e al modo in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata»⁴². Tale pronuncia rafforza l'idea di un'attenuazione dell'effetto concreto che la decisione della Corte deve avere sul giudizio *a quo*⁴³. Si è così ammessa una rilevanza “in entrata”, funzionale all'accesso alla giurisdizione costituzionale, anche in assenza di una concreta rilevanza “in uscita” sulla decisione finale del giudizio principale. Questi

Torino, 2014, 85 e P. CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e sopravvenuta” e valutazione giudiziale della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1984, 2422.

³⁹ Per un commento nell'immediatezza della pronuncia si veda *ex multis* D. PULITANÒ, *La “non punibilità” di fronte alla Corte costituzionale*, in *Foro italiano*, 1983, 1806 ss. e per alcune considerazioni critiche sull'irrelevanza delle norme penali di favore si veda M. DOGLIANI, *Irrilevanza “necessaria” della quaestio relativa a norme penali di favore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1976, 585 ss. e P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, *I limiti di accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in R. ROMBOLI (a cura di), *L'accesso alla giustizia costituzionale caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Napoli, 2006, 733.

⁴⁰ S veda in questo senso V. ONIDA, *Note su un dibattito*, cit., 1000 ss.

⁴¹ S. CATALANO, *Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità*, cit., 393.

⁴² Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2015, punto 7 del *considerato in diritto*.

⁴³ A. RUGGERI, *Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015)*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, 638; A. PUGIOTTO, *La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale n. 10/2015*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, 95 ss.; M. D'AMICO, *La Corte e l'applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 aprile 2015, 3; P. CARNEVALE, *La declaratoria di illegittimità costituzionale “differita” fra l'esigenza di salvaguardia del modello incidentale e problema dell'autoattribuzione di potere da parte del Giudice delle leggi*, in *Diritto pubblico*, 2015, 395 ss.

orientamenti rispondono a esigenze di particolare tutela in materie ad alto tasso di discrezionalità legislativa e potenziale lesività dei diritti fondamentali⁴⁴.

Infine, la sentenza n. 119 del 2015 costituisce un'altra decisione significativa per meglio comprendere l'affievolimento della nozione di rilevanza nel senso di mera influenza anche solo sul percorso logico-giuridico che il rimettente dovrà seguire a seguito della pronuncia di accoglimento da parte della Corte. In quell'occasione il Giudice costituzionale, infatti, ha ritenuto sussistente la rilevanza nei casi in cui la Cassazione si trovi nella condizione di enunciare un principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma terzo, c.p.c., a fronte, tuttavia, di un ricorso dichiarato inammissibile. È chiaro che nessun effetto pratico si possa verificare nel giudizio principale, non essendo stato superato il vaglio di ammissibilità, rischiando così di creare una zona franca dal sindacato di costituzionalità⁴⁵. Al tempo stesso, però, a parere della Corte costituzionale, la disposizione censurata si pone alla base dell'*iter* argomentativo della Cassazione nell'enunciazione del principio di diritto, data anche l'esigenza del giudizio di costituzionalità di soddisfare un «interesse generale dell'ordinamento alla legalità costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre – e ancor più in questo caso – alla definizione del diritto oggettivo»⁴⁶.

Merita attenzione il fatto che la sentenza n. 135 del 2024 non richiami esplicitamente né la sentenza n. 148 del 1983, che avrebbe potuto fornire un valido fondamento alla tesi della rilevanza come incidenza sull'*iter* motivazionale, né la sentenza n. 10 del 2015, che valorizzava l'assenza di un'utilità concreta per le parti, sebbene in quest'ultima pronuncia il tema principale riguardasse gli effetti temporali delle pronunce della Corte.

In ultima analisi, la sentenza n. 135 del 2024 conferma l'esistenza di una pluralità di concezioni della rilevanza, che la Corte utilizza in modo calibrato e funzionale. Tale pluralismo riflette la natura flessibile del giudizio costituzionale, ma solleva anche interrogativi circa la coerenza sistemica del criterio di ammissibilità. La Corte sembra infatti utilizzare le regole del proprio processo come leve per entrare o non entrare nel merito delle questioni più sensibili, in una sorta di supplenza rispetto all'inerzia del legislatore. La tendenza a dilatare i requisiti di accesso in settori particolarmente delicati come quello penale, elettorale e tributario – come evidenziato anche nel punto 3.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 135 del 2024 – conferma questa strategia selettiva, volta a mantenere un presidio di garanzia in ambiti in cui i diritti fondamentali risultano esposti alla variabilità della maggioranza politica.

In questo modo la Corte costituzionale ha affrontato materie che altrimenti sarebbero rimaste esenti da un suo controllo di costituzionalità, secondo quella visione

⁴⁴ M. RUOTOLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l'esistenza di "rendere giustizia costituzionale"*, in *Rivista AIC*, 1/2015, 5, evidenzia la necessità di un controllo meno rigido sulla rilevanza.

⁴⁵ F. DAL CANTO, *La Corte costituzionale, il principio di diritto nell'interesse della legge e le condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale della questione*, in *Foro italiano*, II, 2014, 3449.

⁴⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 2015, punto 2.5 del *considerato in diritto*.

per la quale non possono esistere leggi o atti aventi forza di legge all'interno dell'ordinamento esentati da un eventuale scrutinio di costituzionalità⁴⁷. Ciò è avvenuto anche in «deroga»⁴⁸ al rispetto del requisito della rilevanza restrittivamente interpretato.

In definitiva, il concetto di rilevanza nel giudizio incidentale non è una formula fissa, bensì uno strumento dinamico, che la Corte costituzionale plasma in funzione delle esigenze del sistema, dell'equilibrio tra poteri e della tutela dei diritti. Ma proprio per questo, una riflessione più trasparente e sistematica sulle varie accezioni della rilevanza – e sui criteri con cui si applicano – appare oggi quanto mai necessaria.

5. Conseguenze sul giudizio penale principale a seguito della decisione della Corte

Data la nozione di rilevanza come nesso di pregiudizialità tra la decisione della Corte e la risoluzione del giudizio *a quo* seppur, come visto, declinabile in diverse modalità, è interessante evidenziare che cosa sia accaduto a seguito della sentenza n. 135 del 2024.

La Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con un'ordinanza del 24 marzo del 2025 ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, chiedendo al Pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta a carico degli imputati. A fondamento di questa decisione si pone il fatto che mancava il requisito del trattamento di sostegno vitale, ritenuto insussistente anche alla luce della «interpretazione estensiva data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135/2024». Inoltre, «non p[uò] essere ignorata, in punto di rispetto delle condizioni procedurali, la netta esclusione, da parte della Corte costituzionale sempre con la sentenza n. 135/2024, della operatività della clausola di equivalenza in relazione ai fatti commessi “*in Italia o all'estero*” successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 242 del 2019, “*ai quali si applicano invece i requisiti procedurali stabili dalla sentenza*”” citata, ossia la verifica da parte di una struttura pubblica del sistema sanitario nazionale e il parere del comitato etico, nel caso di specie certamente mancanti».

A seguito della formulazione dell'imputazione coatta e dello svolgimento dell'udienza preliminare, è stato disposto il trasferimento degli atti alla Procura di Como in parziale accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Pubblico ministero. Rientra, infatti, nel circondario di Como l'ultima azione di aiuto al suicidio compiuta nel territorio italiano⁴⁹.

Ad oggi il procedimento risulta essere ancora pendente.

La descrizione del prosieguo del procedimento penale alla luce della sentenza n. 135 del 2024 evidenzia come non ci sia stato una mera incisione sull'*iter* motivazionale

⁴⁷ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. L'ordinamento costituzionale italiano*, II, Padova, 1984, 267.

⁴⁸ G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale*, Milano, 2016, 175.

⁴⁹ Le informazioni sullo stato di avanzamento del processo sono state reperite sul sito dell'Associazione Luca Coscioni nella sezione “[Il caso di Massimiliano](#)”.

nella decisione del rimettente, ma, anzi, si sia modificato l'esito del processo. Il Gip del Tribunale di Firenze, infatti, alla luce della pronuncia della Corte decide di rigettare la richiesta di archiviazione, chiedendo di formulare l'imputazione coatta. In questo modo emergerebbe la conferma della lettura della rilevanza come necessità che la decisione della Corte "cambi la storia" del processo *a quo*.

6. Conclusioni

Le riflessioni qua svolte in punto di rilevanza sulla sentenza n. 135 del 2024 avvalorano la tesi per la quale la Corte costituzionale sta cercando di rafforzare il proprio ruolo nell'effettività della tutela dei diritti, passando anche da una «più ampia nozione di concretezza della questione»⁵⁰. Le regole del processo vengono, pertanto, adeguate ad un interesse superiore fatto coincidere con quello di "rendere giustizia costituzionale"⁵¹, il cui effetto risulta essere quello di mettere, talvolta, da parte il concreto interesse delle parti del giudizio *a quo*, a favore dell'esigenza di conformare l'ordinamento alla Costituzione⁵². Le regole del processo devono, però, allo stesso tempo, costituire una limitazione all'attività del giudice. Solo nel rispetto di regole certe e non liberamente interpretabili è possibile contenere quell'eccesso di creazionismo che rischierebbe di compromettere, da una parte, il principio di prevedibilità delle scelte giudiziarie e dall'altra la legittimazione della Corte stessa. Quest'ultima, infatti, deve trovare la propria legittimazione non nel consenso popolare, ma nel ruolo e nella posizione che la Corte assume all'interno dell'ordinamento: in virtù della centralità delle decisioni del Giudice costituzionale. In altri termini, non c'è bisogno di alcuna legittimazione che provenga da elementi esterni, ma essa si ritrova nell'organo in sé, nella sua opera, nei principi e nei ragionamenti che si possono riscontrare nelle motivazioni delle sue pronunce, nonché nel rispetto delle regole procedurali che scandiscono la giustizia costituzionale⁵³.

La Corte ha sempre rigettato una nozione di rilevanza come mera "presa in considerazione" della legge o dell'atto avente forza di legge da parte del giudice comune: sarebbe stato assente un qualsiasi parametro oggettivo su cui fondare il proprio giudizio sulla sussistenza o meno del requisito. Allo stesso tempo, però, il Giudice costituzionale non vuole irrigidire la nozione di rilevanza per non «privarsi della possibilità di aprire o chiudere le porte del processo costituzionale secondo proprie valutazioni di opportunità»⁵⁴.

⁵⁰ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 120.

⁵¹ Obiettivo primario della Corte costituzionale secondo G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, 4/2020, 24 ss., a cui si contrappone, invece, un ruolo del Giudice delle leggi come garante della Costituzione nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

⁵² G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 121, richiamando M. RUOTOLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge*, cit.

⁵³ N. ZANON, *La polemique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle*, in *Annuaire international de justice constitutionnelle*, 5/1989, 189.

⁵⁴ F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, *Non manifesta infondatezza e rilevanza*, cit., 157.



«SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 135 DEL 2024»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – 8 NOVEMBRE 2024

IL NODO DEL RISPETTO DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE: UN'OPINIONE CONCORRENTE*

ROBERTO PINARDI**

SOMMARIO: 1. Prospettazione del problema. – 2. L'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato. – 3. La risposta della Corte costituzionale. – 4. Per concludere: pronunce manipolative e vincolo del giudicato costituzionale.

1. *Prospettazione del problema*

Come anticipato nel corso dell'Introduzione all'odierno Seminario di Studi, una delle questioni preliminari che spettava alla Corte dirimere prima di entrare nel merito delle doglianze decise con la sent. n. 135 del 2024, consisteva nello stabilire se il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, nell'impugnare l'art. 580 c.p. così «come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019»¹, avesse violato, o meno, il giudicato costituzionale². Dato che, nel caso di specie – per utilizzare parole della stessa

* Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

¹ Il giudice *a quo* richiedeva, più in particolare, di eliminare una delle condizioni di non punibilità del reato dell'aiuto al suicidio che erano state introdotte, dalla Corte, nel 2019, secondo cui la persona che manifesta il proposito suicidiario deve essere «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

² Inteso, in senso tecnico, come immodificabilità delle decisioni della Corte costituzionale quale si desume dal combinato disposto degli artt. 136, comma 1 e 137, comma 3 Cost. e 30, comma 3, della l. n. 87 del 1953. In senso affermativo, prima dell'adozione della sent. n. 135 cit., F. PIERGENTILI, A. RUGGERI, F. VARI, *Verso la "liberalizzazione" del suicidio assistito? (Note critiche ad una questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze)*, in *Diritti fondamentali*, 1/2024, 224 ss.; e C.D. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna*

Consulta³ – si sottoponeva «a scrutinio, non una disposizione di legge, ma il contenuto di una pronuncia di questa Corte: il che farebbe sì», per lo meno in ipotesi, «che le questioni si traducano in un gravame contro la sentenza n. 242» cit. in palese contrasto con l'art. 137, comma 3, Cost. (il quale dispone, com'è a tutti noto, che: «Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione»).

2. L'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato

Il problema di cui si discute era stato veicolato all'attenzione dell'organo di giustizia costituzionale da una eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato. La quale, più in particolare – nella ricostruzione fattane dal giudice delle leggi – sosteneva l'inammissibilità delle questioni *sub iudice* sotto un duplice profilo.

In primo luogo, infatti, la Corte, se avesse accolto le doglianze esaminate, avrebbe finito per “sconfessare sé stessa”.

In secondo luogo, un eventuale accoglimento dei dubbi sollevati dal giudice rimettente avrebbe configurato un intervento «lesivo della riconosciuta discrezionalità legislativa *in subiecta materia*».

Ora, per lo meno a mio avviso, entrambi i rilievi appena menzionati non risultano convincenti o quanto meno decisivi.

Non il primo, perché a prescindere dal fatto che si tratta di un'argomentazione che attiene più al piano del merito che dell'ammissibilità delle questioni scrutinate, va detto che l'ipotesi che la Corte costituzionale modifichi le proprie valutazioni – e quindi anche la propria decisione – su una questione precedentemente decisa in maniera diversa non soltanto si è concretamente verificata varie volte in passato⁴, ma risponde, per di più, pienamente – per lo meno in astratto e quindi a prescindere dalla condivisibilità delle singole decisioni adottate – al compito che è affidato al giudice delle leggi. Si pensi a tutti quei casi in cui il contrasto verificabile tra una legge ordinaria ed un precetto costituzionale ad essa non sopravvenuto si manifesti dopo l'adozione di una pronuncia di rigetto. E questo o a causa di un accadimento puntuale e ben determinato, e come tale univocamente collocabile in un preciso momento temporale (ad esempio l'adozione di una nuova disciplina che determini l'irragionevolezza sopravvenuta della normativa di

davanti alla Corte costituzionale, in *Consulta OnLine*, 2/2024, 723. Di diverso avviso, invece, M. ESPOSITO, “Morte a credito”: riflessioni critiche sul c.d. diritto al suicidio assistito, in *Federalismi.it*, 14/2024, 88.

³ Così, infatti, Corte costituzionale, sent. n. 135 del 2024, punto 3.2. del *Considerato in diritto* – da cui sono tratte, salvo diversa indicazione, tutte le citazioni riportate nel testo – ricostruendo, in tal modo, la tesi avanzata da alcuni *amici curiae* (*id est*: Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale – ODV, Scienza & vita ed Unione giuristi cattolici italiani).

⁴ Ricordo, a titolo meramente esemplificativo, la nota vicenda relativa al reato di adulterio, laddove alla sent. n. 64 del 1961 fece seguito la sent. n. 126 del 1968, con la quale la Consulta, ribaltando le argomentazioni svolte solo sette anni prima, dichiarò illegittima la previsione contenuta nell'art. 559 c.p., ritenendo discriminatorio il diverso trattamento che il legislatore aveva riservato al tradimento coniugale della moglie rispetto a quello del marito.

cui si tratta) oppure a seguito di vicende per la cui concreta maturazione è risultato necessario il decorso di un certo periodo di tempo (come nell'ipotesi di un mutamento della c.d. coscienza sociale)⁵.

Non il secondo perché non va sottaciuto che, per espressa affermazione della stessa Consulta, i paletti fissati con la sent. n. 242 del 2019, allo scopo di individuare un'area di non punibilità del reato previsto dall'art. 580 c.p., non rappresentano nient'altro che una delle possibili soluzioni normative che la Corte ha utilizzato, in quell'occasione, in assenza di una "rima obbligata" di crisafulliana memoria⁶. Per cui è pacifico che, in casi del genere⁷, il legislatore può sempre intervenire in materia, anche adottando una disciplina diversa rispetto a quella risultante dal *dictum* del giudice delle leggi e sempre che la stessa, ovviamente, risulti a sua volta conforme al dettato costituzionale.

Se è vero, in altre parole, che, come si legge nel punto 7.2 del *Considerato in diritto* della sent. n. 135 del 2024, il «compito di questa Corte non [è] quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all'autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana», ne discende che, anche a seguito di un eventuale accoglimento dei dubbi sollevati dal giudice rimettente, gli organi legislativi ben avrebbero potuto (re)introdurre, allo scopo di escludere la punibilità del reato in parola, la condizione, (a loro avviso) irrinunciabile, della sottoposizione a «trattamenti di

⁵ Per un inquadramento teorico del vizio (e quindi delle pronunce) di incostituzionalità sopravvenuta nonché per le opportune esemplificazioni tratte dalla giurisprudenza della Corte, mi sia consentito rinviare a R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993, spec. 43 ss. Più di recente e per tutti cfr. l'analoga ricostruzione del fenomeno *de quo* fornita da A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, 224 ed *ivi* ulteriori citazioni bibliografiche e giurisprudenziali.

⁶ V. infatti, in proposito, le osservazioni sviluppate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 242 del 2019 ed *ivi* soprattutto il punto 4 della motivazione in diritto (nonché, volendo, su questo passaggio della sentenza in parola, R. PINARDI, *Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi*, in *Consulta OnLine*, 24 aprile 2020, spec. 29-33). Il riferimento operato nel testo è (ovviamente) alla celeberrima teoria elaborata da V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Bologna, 1978, 84 (anche in *Giurisprudenza costituzionale*, 1976, I, 1707); ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, II, *Le fonti normative. La Corte costituzionale*, Padova, 1984, 407-408.

⁷ Ossia a seguito dell'adozione di una pronuncia manipolativa a rime (semplicemente) "possibili" (secondo la definizione coniata da S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili»*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, 183) oppure "adequate" (cfr. ad esempio, in tal senso, M. RUOTOLO, *Oltre le "rime obbligate"?*, in *Federalismi.it*, 3/2021, 62) o ancora "indotte" (così S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, Torino, 2025, 67-68) od anche, in senso più marcatamente critico, a "versi sciolti" (in termini D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di riaccanamento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020, 101 ss.). Per un'analisi più approfondita dei caratteri strutturali e di alcuni aspetti problematici ricollegabili al ricorso alla tecnica decisionale in oggetto, mi sia permesso rinviare a R. PINARDI, *Sulle più recenti tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore: le sentenze a "rime possibili" e le ordinanze di "incostituzionalità prospettata"*, in M. D'AMICO, N. FIANO (a cura di), *Le decisioni del Giudice costituzionale e i loro effetti*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, Quaderno n. 10, Fascicolo speciale monografico, 2025, 22 ss. ed agli Autori *ivi* richiamati, cui *adde* S. ARU, *op.loc.cit.*

sostegno vitale»⁸. Allo scopo, del tutto legittimo – come evidenzia la stessa Consulta poche righe più sotto – di garantire, in questo modo, «una tutela più intensa» ad uno degli interessi che vanno bilanciati in ipotesi siffatte, ossia, per l'appunto, alle «istanze di tutela della vita umana».

3. La risposta della Corte costituzionale

La Corte, tuttavia, dal canto suo, respinge, sì, l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, ma lo fa sulla base di argomenti che risultano, per lo meno a mio avviso, non del tutto convincenti o comunque non supportati da un'adeguata motivazione⁹.

A tacere, infatti, della circostanza che, stando alla struttura del dispositivo che caratterizza la sent. n. 242 del 2019, il requisito dei trattamenti di sostegno vitale era stato introdotto, nell'ordinamento, mediante l'utilizzo di una pronuncia di carattere additivo, che è pur sempre una pronuncia di accoglimento, per cui poco o nulla, mi pare, serve alla Consulta, allo scopo di respingere l'eccezione sollevata dalla difesa erariale, ricordare che la sent. n. 242 cit. si configura come «una pronuncia di accoglimento», sì, ma solo «parziale»¹⁰, con la conseguenza che «deve escludersi che una simile pronuncia impedisca in modo definitivo a questa Corte di aggiungere una classe ulteriore di casi a quelli già sottratti alla punibilità», resta il fatto che, sul punto, l'organo di giustizia costituzionale basa, di fatto, la sua decisione su una breve quanto netta affermazione di carattere generale: «Oggetto dello scrutinio di costituzionalità può, d'altro canto, ben essere una disposizione di legge quale risultante da una sentenza “manipolativa” di questa Corte (ad esempio sentt. nn. 131 del 2022 e 286 del 2016)».

Si tratta di un'affermazione di principio che non viene, tuttavia, accompagnata (e non risulta quindi supportata) da alcuna argomentazione esplicita. Laddove, al contrario, a rendere opportuna e finanche necessaria, a mio avviso, una compiuta motivazione al riguardo concorrono due circostanze che non vanno sottaciute.

In primo luogo, infatti, vorrei evidenziare che, in passato, la Corte, in diverse occasioni analoghe all'odierna, si era espressa in senso esattamente contrario, ossia per

⁸ Una conferma *a contrario* della conclusione evidenziata nel testo mi pare ora discendere da quanto la Corte afferma nel punto 6.2 della motivazione in diritto della sent. n. 66 del 2025, laddove si legge, infatti, che «il margine di discrezionalità» che deve riconoscersi al legislatore «rende costituzionalmente non obbligata la scelta [...] di consentire l'accesso al suicidio assistito anche ai pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale».

⁹ Cfr. tuttavia, per una opinione di segno contrario, P. VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il “fine vita” in Italia dopo la sentenza n. 135 del 2024*, in *Biola Journal*, 3/2024, 243-244, il quale parla, infatti, in proposito (senza peraltro argomentare ampiamente sul punto), di «due diverse (e solide) argomentazioni».

¹⁰ Avendo, infatti, in quella occasione la Corte respinto la richiesta di «ablazione integrale della fattispecie incriminatrice dell'aiuto al suicidio», preferendo, piuttosto, sottrarre «alla punibilità una circoscritta classe di casi».

l'inammissibilità (semplice o manifesta) della questione sottoposta al suo scrutinio. Ricordo, a tal proposito, ed a titolo puramente esemplificativo¹¹:

a) l'ord. n. 27 del 1990, con la quale il giudice delle leggi si pronunciò per la manifesta inammissibilità di alcune doglianze che si appuntavano su una normativa quale risultante da una sua precedente decisione di carattere sostitutivo, motivando che «le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono, all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma, nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sent. n. 409 del 1989»¹²;

b) la sent. n. 17 del 1992, laddove a fronte di un dubbio relativo ad un articolo di legge così come modificato da un suo precedente intervento additivo¹³, la Consulta dichiarò la questione inammissibile, per contrasto col «principio di non impugnabilità delle decisioni della Corte consacrato nell'art. 137, comma 3, Cost.», in quanto «le censure [...] sono all'evidenza sostanzialmente [...] rivolte a sindacare proprio la suddetta statuizione della Corte»¹⁴.

In secondo luogo, inoltre – ed in maniera del tutto speculare, si potrebbe aggiungere – va detto che l'unico precedente che la Corte – come s'è visto – richiama allo scopo di avvalorare la fondatezza dell'affermazione generale poc'anzi riferita risulta, se ben si considera, tutt'altro che significativo.

Si tratta della nota vicenda giurisprudenziale, scandita dalle sentt. nn. 286 del 2016 e 131 del 2022, in materia di cognome dei figli. Ebbene, mentre oggi si chiedeva alla Corte di intervenire sulla disciplina introdotta da una propria precedente pronuncia manipolativa allo scopo di ridurne la portata, ossia di eliminare una delle condizioni che lei stessa aveva introdotto nell'ordinamento per poter ritenere non punibile la fattispecie prevista dall'art. 580 c. p.; in quella precedente occasione, invece, due giudici *a quibus* e la stessa Consulta¹⁵ chiedevano non tanto di tornare, modificandola, su una precedente decisione dell'organo di giustizia costituzionale, quanto piuttosto di proseguire nell'opera già intrapresa quasi sei anni prima, ossia di continuare quella riscrittura della normativa impugnata che era già stata avviata tramite l'adozione di una precedente pronuncia di natura additiva¹⁶. Ottenendo, così, un risultato cui la Corte non era potuta pervenire, in prima battuta, stante la limitatezza del *petitum* da cui era scaturita la sent. n. 286 del 2016. Si tratta, quindi – come ognuno vede – di due casi che presentano solo qualche profilo vagamente analogo.

¹¹ Per l'indicazione di ulteriori pronunce simili rinvio a F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002, 194-197.

¹² In termini Corte costituzionale, ord. n. 27 del 1990. Si trattava della nota vicenda che ha visto i giudici militari negare efficacia vincolante alla parte ricostruttiva della sent. n. 409 del 1989, con la quale la Corte aveva fissato una nuova pena per il delitto di rifiuto del servizio militare di cui all'art. 8, comma 2, della l. n. 772 del 1972, dopo aver dichiarato illegittima quella prevista dalla disposizione impugnata.

¹³ Si trattava, più precisamente, dell'art. 47 della l. n. 354 del 1975 (recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale risultante dalla sua riscrittura ad opera della sent. n. 386 del 1989.

¹⁴ Così Corte costituzionale, sent. n. 17 del 1992, punto 5 della motivazione in diritto.

¹⁵ Tramite l'adozione dell'ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021.

¹⁶ Su questa vicenda giurisprudenziale cfr., da ultimi, i contributi pubblicati nel fascicolo n. 3 di *Nomos* del 2025, sotto il titolo *La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole: tavola rotonda*.

4. Per concludere: pronunce manipolative e vincolo del giudicato costituzionale

In conclusione, pertanto, la netta affermazione di principio che ho poc'anzi riportato risulta, a ben vedere, troppo sbrigativa se non proprio reticente. Mentre al fine di sostenere l'ammissibilità di questioni che abbiano ad oggetto disposizioni di legge quali risultanti da una propria precedente decisione di carattere manipolativo, la Corte, ritengo, ben avrebbe potuto (e dovuto) argomentare in maniera insieme più specifica ed articolata.

La questione, infatti, è piuttosto complessa. Tento, di seguito, di riassumerne le linee essenziali, partendo da un quadro più generale, con tutte le semplificazioni che un'operazione di estrema sintesi quale quella che mi accingo ad intraprendere necessariamente comporta.

Chiarito, preliminarmente¹⁷, che la garanzia formale della non impugnabilità delle decisioni della Corte riguarda, allo stesso modo, «tutte le pronunce», rese dalla stessa, «al termine di ogni tipo di giudizio», mentre «diverso» è «il discorso riguardo al giudicato sostanziale», dato che questo «dipende [...] dal contenuto delle diverse decisioni, quindi dal loro oggetto e dai loro effetti», mi sembra possibile affermare che il quadro dei limiti che discendono, sotto quest'ultimo profilo, nei confronti dei giudici¹⁸, risulta, essenzialmente, il seguente.

Il vincolo derivante da decisioni della Corte di natura processuale – per riprendere le autorevoli parole di Alessandro Pizzorusso¹⁹ – si manifesta «soltanto qualora l'inammissibilità sia determinata da presupposti che non possono essere rimossi dal giudice (come ad esempio, ove sia affermato che l'atto impugnato è privo di forza di legge ai sensi dell'art. 134)» Cost.; «mentre non si produce, invece, quando sia determinata da presupposti che possono essere rimossi (come ad esempio ove la questione sia stata proposta da un organo non legittimato e successivamente venga riproposta da un altro organo; ovvero dopo che modificazioni della situazione processuale abbiano fatto sorgere la rilevanza della questione prima non sussistente)»²⁰.

A seguito dell'adozione di una pronuncia di rigetto, invece, l'accertamento, operato dalla Corte, circa l'insussistenza di un contrasto tra la norma impugnata ed i parametri costituzionali posti a raffronto, impedisce al giudice rimettente di sollevare nuovamente

¹⁷ Per utilizzare parole di F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 95-96.

¹⁸ Non venendo, infatti, in rilievo, in questa sede, l'altro versante principale in cui si articola la tematica in parola – versante che, peraltro, ha maggiormente attirato l'interesse della dottrina – concernente l'eventualità che il decisore politico adotti norme riproduttive di altre già annullate dalla Corte costituzionale: in tema cfr., per tutti, F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 201 ss.; cui *adde* l'utile compendio giurisprudenziale U. TASCOTTI, I. MEGALI, *Il giudicato costituzionale*, Aracne, Roma, 2016, spec. 527 ss.

¹⁹ Così, infatti, A. PIZZORUSSO, *Commento all'art. 136*, in G. BRANCA (già diretto da) A. PIZZORUSSO (continuato da), *Commentario della Costituzione* (artt. 134-139), Bologna-Roma, 1981, 188.

²⁰ Cfr. da ultima, in tema, C. NARDOCCI, *Gli effetti preclusivi delle decisioni processuali. L'inammissibilità per discrezionalità legislativa*, in M. D'AMICO, N. FIANO (a cura di), *Le decisioni*, cit., *passim* ed *ivi* ulteriori citazioni bibliografiche.

la medesima *quaestio*²¹. Lo stesso vincolo, tuttavia, non vale – in accordo con la tesi che ritengo preferibile – non soltanto negli altri processi²², ma neppure nei gradi successivi del giudizio principale²³.

Per quel che concerne, poi, le decisioni di accoglimento *tout court* è la stessa eliminazione della normativa sottoposta al vaglio della Corte che rende di fatto impossibile – e comunque manifestamente inammissibile²⁴ a fronte di un tentativo operato in tal senso – una nuova prospettazione di questioni già accolte.

Diversamente – e con questo vengo al punto di specifico interesse per le riflessioni che vado articolando – a seguito dell'adozione di una pronuncia che sia, sì, di accoglimento, ma di natura additiva o sostitutiva, la disciplina che è oggetto del controllo di costituzionalità non viene eliminata dall'ordinamento, ma continua a produrre i suoi effetti così come modificata dal giudice delle leggi. Con la conseguenza che, sul piano formale, in casi analoghi a quello deciso con la sent. n. 135 del 2024, non viene sottoposta, in realtà, al controllo della Corte una sua precedente decisione²⁵, quanto piuttosto – come è normale, peraltro, che sia – una determinata disciplina nella sua *attuale* formulazione. Ossia, nel nostro caso, così come riscritta, con efficacia *erga omnes*, dallo stesso organo di giustizia costituzionale.

Ora, prendendo sul serio la nota teoria delle “rime obbligate”, se ne potrebbe dedurre la (giuridica) impossibilità, per i giudici, di sollevare questioni di legittimità costituzionale che mirino a caducare la componente ricostruttiva che caratterizza la pronuncia precedente. E questo perché, in accordo con quella teoria, la Corte, in simili frangenti, introduce, con la sua decisione, l'unica soluzione normativa costituzionalmente percorribile allo scopo di eliminare il *vulnus* accertato.

Senonché, ad una conclusione del genere, si oppone il carattere (comunque) relativo del giudicato costituzionale. Il quale opera, infatti, «a patto che siano ancora valide le originarie censure»²⁶. In accordo, quindi, con questa qualità del giudicato in parola, non può predicarsi la violazione dello stesso solo perché, tramite la prospettazione di nuove

²¹ Sul problema, invece – assai più complesso nonché oggetto di un ampio dibattito dottrinale – del vincolo che discende, in termini di giudicato, dall'adozione di una decisione interpretativa di rigetto, rinvio, tra gli altri – non potendo trattarne, in questa sede, neppure per cenni, per evidenti ragioni di economia dello scritto – all'efficace sintesi operata da F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 152 ss. ed alla letteratura *ivi* richiamata.

²² Per una isolata posizione di segno diverso cfr. A. RUGGERI, *Storia di un “falso”. L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto*, Milano, 1990, *passim*.

²³ In questo senso, *ex plurimis*, v. G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 256-257. Per l'opinione, invece, secondo cui il vincolo prodotto dalle pronunce di rigetto opera anche nei successivi gradi del giudizio principale cfr., tra gli altri, A. PIZZORUSSO, *Commento*, cit., 188; e (peraltro dubitativamente) V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 395.

²⁴ Così, da ultime – superando l'originario orientamento che vedeva la Corte costituzionale dichiarare manifestamente infondate questioni del genere – le ord. nn. 48 e 131 del 2026.

²⁵ Ciò che risulterebbe, in effetti, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 137, comma 3, Cost., visto che questo, nell'interpretazione datane dal giudice delle leggi, «pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un giudizio superiore rispetto a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il ricorso alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso» (testualmente Corte costituzionale, sent. n. 29 del 1998, punto 3 della motivazione in diritto).

²⁶ In termini F. DAL CANTO, *Il giudicato*, cit., 193.

questioni, si intende sottoporre all'attenzione dei giudici della Consulta una normativa che è il frutto di una precedente pronuncia di carattere manipolativo, «ma soltanto nei limiti in cui con esse si intenda sollecitare la Corte a ricreare esattamente la situazione (*rectius*: la questione) preesistente, e siano perciò sempre valide le originarie doglianze»; risultando, «invece, possibile, al di fuori di ciò, indurre la Corte a “tornare” sulla decisione, nel senso di modificarne il *risultato normativo*»²⁷. E questo – mi sembra possibile aggiungere – se è corretto affermare in relazione all'ipotesi di adozione di pronunce a “rime obbligate”, lo è, a maggior ragione, in rapporto a casi analoghi a quello deciso con la sent. n. 135 del 2024, con la quale, infatti – per la prima volta, a quanto risulta – veniva in discussione la legittimità costituzionale di una disciplina introdotta dal giudice delle leggi tramite l'utilizzo di una pronuncia manipolativa a rime (come già ricordavo²⁸, non tanto “obbligate”, ma) semplicemente “possibili”.

Si osservi, del resto, che, a favore della tesi dell'ammissibilità di questioni con cui si impugni la normativa risultante da un precedente intervento di carattere additivo o sostitutivo, milita un ulteriore argomento che ritengo decisivo.

Diversamente opinando, infatti, ossia sostenendo che è inammissibile impugnare una disposizione quale risultante da modifiche apportate dalla Corte costituzionale perché ciò violerebbe il divieto disposto dall'art. 137, comma 3, Cost., si giungerebbe all'assurdo di dover sostenere che, ai fini della sottoposizione al controllo di costituzionalità, esistono, nel nostro ordinamento, due distinte categorie di previsioni normative: le une (quelle non modificate da precedenti decisioni della Consulta) pienamente sottoponibili al suo scrutinio; le altre, invece (quelle riscritte, per l'appunto, dall'organo di giustizia costituzionale) non impugnabili. Con il risultato paradossale che si garantirebbe alla normativa che deriva dalla manipolazione operata dalla Corte un privilegio che è precluso, viceversa, ai precetti adottati dal legislatore – sia ordinario, si noti, che costituzionale²⁹ – ossia quello di preservare tale disciplina – che viene introdotta, peraltro, nell'ordinamento in via pretoria e non dal legislatore rappresentativo – da qualsivoglia contestazione di illegittimità costituzionale.

²⁷ Così, ancora, F. DAL CANTO, *op. loc. ult. cit.* (corsivo testuale).

²⁸ Cfr. infatti, al riguardo, quanto evidenziato, *supra*, a nota 7.

²⁹ Risultando pacifica, infatti, la sottoponibilità delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale al vaglio della Consulta, sia per quel che concerne il rispetto della procedura di adozione stabilita dall'art. 138 Cost., sia per quel che riguarda l'osservanza dei limiti espressi (art. 139 Cost.) o taciti (come chiarito dalle sentt. nn. 1146 del 1988; 238 del 2014; 118 del 2015 e 125 del 2025) che circoscrivono la possibilità di modifiche della Carta costituzionale.



INFORMAZIONI SUL CURATORE E SULLE AUTRICI E GLI AUTORI

CURATORE

Roberto Pinardi, Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

AUTORI E AUTRICI

Alessia Fonzi, Professoressa Associata di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi dell'Aquila.

Benedetta Liberali, Professoressa Associata di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano.

Nicolò Panigada, Incaricato di ricerca di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano.

Roberto Pinardi, Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Fabrizio Politi, Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi dell'Aquila.